Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Archivio

di

Studi Corporativi

diretto da

GIUSEPPE BOTTAI

Volume II

Pisa - Nistri-Lischi, 1931 - IX

Anno II Fasc. I

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sommario:

MARIANO D'AMELIO — *Sulla riforma corporativa augustea* . Pag. 3
FRANCESCO FERRARA — *Nuovi sviluppi del diritto corporativo* . » 17
A. C. JEMOLO — *I dipendenti di enti di culto e l'ordinamento sindacale* . » 29
FRANCESCO ERCOLE — *La funzione del Partito nell'ordinamento corporativo dello Stato* . » 41
BENVENUTO DONATI — *Gli elementi specifici del corporativismo* » 71
N. MASSIMO FOVEL — *Massimo benessere statale-corporativo e « libertà di scelta » individuale* . » 85
FILIPPO CARLI — *La teoria delle crisi come ricerca centrale dell'economia dinamica* . » 103
VIRGILIO ANDREOLI — *La sentenza della Magistratura del Lavoro dal punto di vista processuale* . » 147

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

DIRETTO DA G. BOTTAI

CON LA COLLABORAZIONE DEI PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA SCUOLA DI PERFEZ. IN STUDI CORPOR. DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Redattore capo: ARNALDO VOLPICELLI

Si pubblica in fascicoli quadrimestrali di circa 200 pagine ciascuno

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Per l'Italia L. 50 — Per l'estero L. 100 — Un fascicolo separato L. 20

Direzione e Amministrazione: Scuola di perfezionamento in Studi Corporativi presso la R. Università di Pisa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ARCHIVIO

DI

STUDI CORPORATIVI

DIRETTO DA

GIUSEPPE BOTTAI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

VOLUME II

PISA
STAB. V. LISCHI & FIGLI
1931 - (IX)

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sulla riforma corporativa augustea

La *Lex Julia de collegiis* disciplinò per la prima volta organicamente la vita corporativa romana. Il suo testo non ci è conservato. La principale sua notizia è contenuta in un'iscrizione, che è riprodotta nel vol. VI, n. 2193 del *Corpus inscriptionum latinarum*, pubblicato dalla R. Accademia di Berlino. Giova qui riprodurla :

DIS. MANIBUS. COLLEGIO. SYMPHONIACORUM. QUI. SACRIS. PUBLICIS. PRAESTV. SVNT. QUIBUS SENATUS. C. C. C. PERMISIT. E LEGE JULIA EX AVCTORITATE AVG. LVDORVM CAUSA.

La *Lex Julia*, emanata forse l'a. 7 d. Cr. secondo il Perozzi, (*Ist. di dir. rom.*, Roma, Athenaeum, 1928. vol. I. p. 572), fu un atto di somma saggezza di Augusto. Le associazioni, dopo un lungo periodo di vita operosa e tranquilla, erano diventate faziose e turbolente. Elementi pericolosi si nascondevano in esse e minacciavano l'ordine pubblico, e, in qualche caso, la stessa tranquillità dello Stato. Una caratteristica descrizione di questo stato di cose ci è data da Svetonio (*Vita di Augusto*, 32). Un episodio di questi disordini ci è riferito da Tacito : « *Sub idem tempus, levi contentione atrox caedes orta intercolonos Nucerinos Pompeianosque gladiatorio spectaculo, quod Livineius Regulus, quem motum senatu retuli, edebat. Quippe, oppidana lascivia invicem incessentes, probra, deinde saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur..... Cujus rei judicium princeps senatui, senatus consulibus permisit. Et rursus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos ejusmodi coetu Pompeiani, collegiaque, quae contra leges instituerant, dissoluta. Livineius et qui alii seditionem*

240613

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

conciverant exilio multati sunt ». (*Annali*, XIV, 17). Tutto fa supporre che ad infervorare la zuffa nell'anfiteatro di Pompei siano concorsi i componenti dei *collegia* rivali, giacchè l'inchiesta, che Tiberio compì per ordine del Senato, condusse non soltanto alle penalità contro la città di Pompei, cui furono interdetti per dieci anni alcuni spettacoli, ma anche alla dissoluzione di associazioni, che si erano costituite illegalmente. Erano, del resto, quegli stessi *collegia* dei quali le mura della città conservano molte iscrizioni, che prendevano parte alle elezioni in modo assai vivace (Waltzing, *Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'occident*, Louvain, Peters ed., 1895, vol. I, pag. 123). Ulpiano stesso testimonia degli eccessi di alcune associazioni, che egli giudica assai severamente e in modo molto significativo, come vedremo in seguito (l. 2. D. *de colleg. et corpor*. 47. 22). Già il Senato (a. 690) e Cesare le avevano colpite una prima volta (cfr. *Mesures restrictives du dernier siècle de la République ou le Sénatusconsulte de* 690-64, *la Lex Clodia et la Lex Julia de César*, in Waltzing, *op. cit.*, vol. I, pag. 90). Augusto avrebbe potuto, come il Senato, sopprimerle del tutto; ma la sua sensibilità politica e la coscienza della legge economica che sorreggeva il fenomeno corporativistico, l'indussero a conservare l'istituzione, ma a correggerne gli abusi e a regolare per l'avvenire il diritto di associazione. Egli aveva notato che la rigida misura del Senato di sopprimere tutti i collegi popolari, abolendo il diritto di associazione, non aveva avuto lunga vita; che il plebiscito di Clodio dell'anno 58 l'aveva abrogata e che, anche dopo la morte di Clodio, il Senato aveva ristabilito soltanto contro i clubs politici colpevoli di violenza, i provvedimenti di rigore, che furono sanzionati poi con la *Lex Licinia de Sodaliciis*. (Sulla successione dei varî provvedimenti restrittivi della libertà d'associazione, cf. Pacchioni. *Corso di dir. rom.*, II, p.139, e nota 295). Egli, dunque, dissolse i *collegia* che si erano ricostituiti dopo Cesare, ma mantenne in vita quelli che Cesare aveva risparmiati, perchè *antiqua et legitima*. Forse più esattamente Augusto sciolse tutti i *collegia*, ma permise la ricostituzione di quelli che ritenne utili e che domandarono l'au-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

torizzazione. Tra questi era il *collegium symphoniacorum* (oggi, si direbbero orchestrali), cui appartiene l'iscrizione innanzi trascritta, *quibus Senatus coire, cogi, convocari permisit e lege Julia ex auctoritate Augusti*, a causa di un servizio pubblico che essi rendevano, *ludorum causa*, come è detto espressamente (cfr. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III, 1181).

La ricca raccolta delle iscrizioni romane ci consente di conoscere quasi integralmente il contenuto della *Lex Julia*, che dopo circa diciannove secoli riacquista per noi un maggiore interesse. Nel *Corpus inscriptionum latinarum* e nel *Dizionario epigrafico di antichità romane* del nostro De Ruggiero è contenuto un grande e utile materiale per la storia dei *collegia*. Il Waltzing l'ha accuratamente analizzato, selezionato e raccolto nei due ultimi volumi della sua opera, dove ha riportato ogni singola iscrizione, completando le abbreviazioni e disponendola secondo l'ordine geografico, che è quello del *Corpus*. Appartengono a tutte le provincie dell' Impero, ma principalmente all'Italia, alla Cisalpina, alla Narborense e alle provincie del Danubio. Esse sono accompagnate da un *Index collegiorum*, che comprende tutti i collegi conosciuti, sia attraverso l'epigrafia, sia per menzione fattane dagli scrittori, e per ciascuno di essi è data una notizia sommaria della sua natura e del mestiere cui si riferiva, della sua organizzazione interna, del culto o del carattere funerario, dello scopo istituzionale, della sua attività e delle sue finanze. In questi brevi, concisi e oscuri documenti, talvolta mutilati, talvolta non bene comprensibili, per tant'anni negletti, rivive e palpita tutta la storia intima delle corporazioni romane, dalle loro ignorate origini repubblicane alla crescente fortuna dei primi secoli dell'impero, dai loro eccessi e dalle loro turbolenze alle loro repressioni e ai nuovi ordinamenti (che trasformarono man mano i *collegia* in veri organismi statali, che diedero carattere ereditario alla qualità di membro del sodalizio), dalla loro lenta decadenza nel periodo del basso impero alla loro sparizione nel caos generale, cagionato dalle invasioni barbariche. Lo studioso può utilizzare questo materiale con grande risparmio di tempo. « Rien ne jette une plus vive lumière sur la vie intérieure des collèges popu-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

laires que ces inscriptions. Elles sont gravées sur les tombes des confrères, des dignitaires et des patrons de ces collèges, sur les temples, les autels, les statues élevées à des dieux ou à des protecteurs, sur les monuments destinés à perpétuer le souvenir des événements qui intéressaient la corporation. Ces pierres qui étaient comme les archives des collèges, nous procurent la bonne fortune de pouvoir faire revivre aujourd'hui les associations nombreuses qui se formaient surtout dans le sein de la classe populaire. Longtemps muettes, parcequ'elles étaient enfouies dans les ruines des villes antiques, elles nous révèlent mille détails sur lesquels les historiens gardent le silence. Les textes qu'elles portent nous sont parvenus tels qu'ils furent gravés, sans avoir éprouvé aucune de ces altérations que le temps a fait subir aux textes littéraires. Parfois ces pierres ne se contentent pas de parler: elles mettent sous nos yeux des scènes de la vie populaire, dans les bas-reliefs plus ou moins artistiques qui accompagnent les inscriptions ». (Waltzing, *op. cit.*, vol. I, pag. 4).

Vorrei invitare i corporativisti italiani a leggere o rileggere quest' opera del W., anche per il senso di obbiettività e di serenità nell'indagine e nell'apprezzamento della vita lavorativa romana e dello spirito religioso, che caratterizzò i *collegia*, mentre oggi è di moda dar biasimo a torto e a mala voce a ciò che è classicamente romano. Scorrendo quest' opera, si scorge la verità dell'osservazione del Desjardins: « Dans l'ordre social, Rome a produit une très grande chose, qui n'est pas assez connue: l'esprit d'association... les corporations des travailleurs » (*Géogr. de la Gaule*, III, pag. 445).

Usufruisco del materiale e delle indagini del W. per tentar di ricostruire il funzionamento della *Lex Julia*, in quelle parti che più possono interessare la vita corporativa d'oggi.

RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E LORO AUTORIZZAZIONE. - La prima nota caratteristica dell'ordinamento della *Lex Julia* è l'autorizzazione statale per la costituzione dei *collegia*. Nessun dubbio che al tempo della Repubblica essi si

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

costituivano per effetto della sola volontà dei socii. Basti all'uopo la testimonianza di Gajo: *Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt: quam Graeci eterian vocant. His autem potestatem facit les pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse.* (Lib. IV, *ad legem duodecim tabularum*. Circa l'opinione del Mitteis, *Rom. Privatrecht*, 6, p. 395, che si trattasse di libertà di regolamento interno e non di libertà di costituzione, cf. Pacchioni, *op.cit.* p. 137, nota 293 che ne dimostra l'infondatezza). Con Augusto comincia un *novus ordo*, giacchè le corporazioni non possono legalmente sussistere senza l'autorizzazione. Per ottenere l'autorizzazione occorreva una domanda al Senato, che consultava l'imperatore ed accertava la liceità e l'utilità degli scopi dell'istituendo collegio. Può sembrar strano che per un provvedimento amministrativo di modesta importanza, tenuto conto della poca importanza di alcune corporazioni, occorresse l'intervento delle più alte autorità dello Stato. Ma è da notare che alla sorte delle corporazioni era legato un pubblico interesse; che si trattava della tranquillità cittadina e della tutela di rispettabili servizii dell'urbe, giacchè pubblici servizii venivano mano mano affidati ad esse. L' autorizzazione non aveva il carattere di un provvedimento di pubblica sicurezza, come si è affermato da alcuno, ma recava in sè la *vis* creativa dell'ente. Con l'autorizzazione il *collegium* acquistava la personalità giuridica.

La forza delle cose non mancò di imporre un'eccezione per i *collegia tenuiorum* o *collegia funeraticia*, composti di umili persone (anche gli schiavi potevano farne parte col consenso dei padroni; Cfr. l. 3 §2 D. *de colleg. et corpor.* 47, 2). Questi *collegia* incontrarono il favore dell'autorità perchè non facevano della politica come i *sodalicia* e ne fu permessa senz' altro la costituzione. (Sui *Collegia funeraticia*, cf. lo studio del De Rossi, *I collegi funeratici familiari e privati e le loro denominazioni*, negli scritti in onore di T. Mommsen, 1877; Boissier, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, 1884, II, pag. 238 e seg.) Un'iscrizione trovata a Lanuvio contiene lo statuto di uno di questi collegi di povera gente, associati nell'unico intento di conseguire una decente sepoltura. Nell'iscrizione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

colpiscono le seguenti parole: *quibus coire, convenire collegiumque habere liceat*, le quali parole hanno dato molto da fare agli storici; ma questi sono oramai concordi nel ritenere che il collegio in questione non aveva ottenuto alcun senatoconsulto speciale e che si costituiva in forza di una norma permissiva di carattere generale (Cf. Waltzing, *op. cit.*, I, pag. 143 e seg.). Ciò dipendeva dalla poca importanza dei collegi di tal natura e dal fatto che essi non destavano preoccupazioni politiche. Diversa cosa accadeva per le associazioni professionali, alcune delle quali, come quelle dei commercianti e dei navicellai, erano ricche di mezzi e di autorità e lo Stato non abbandonò mai il suo diritto di consentirne la costituzione e di vigilarle. L'esperienza consigliò poi al Senato di stabilirea ddirittura un esplicito divieto per la costituzione di alcune categorie di associazioni, le quali davano luogo a continui lamenti e per il loro scopo non erano neppure tollerabili dalle autorità. Ciò si deduce da un brano di Marciano, che accenna ad un senatoconsulto *quo illicita collegia arcentur* (l. I. § 1. D. *de colleg. et corpor.* 47. 2). Quando il Senato autorizzava, non mancava di imporre delle condizioni che garantissero la regolarità della vita associativa, quali il numero dei soci, quello delle riunioni, ecc. (l. I *pr. D. de colleg. et corpor.* 47, 2: *dum tamen semel in mense coëant ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coëat*).

Codesta regolamentazione contemplò dapprima soltanto Roma; ma la *lex Julia* trovò presto applicazione in tutta Italia e nelle provincie, come attestano numerosissime iscrizioni. Non bisogna lasciarsi ingannare da qualcuna, che si riferisce al raro caso di una superstite facoltà regolatrice delle autorità locali. In Italia almeno sei collegi risultano costituiti nel modo istesso di quelli di Roma. Essi sono il *Collegium scabillariorum* a Pozzuoli, il *Corpus fabrum navalium ostiensium* ad Ostia, il *Collegium fabrum* a Cassino, i *Dendrophori* a Cuma, il *Collegium fabrum tignariorum* a Telese; il *Corpus pelliorum* a Ostia. In tutte le iscrizioni relative si legge la formula oramai sacramentale: *quibus ex S. C. coire licet.* Non si invoca più la *Lex Julia* per una ragione, che sarà accennata di qui a poco. In ogni modo non par dubbio che anche fuori d' Italia fu necessaria

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'autorizzazione, giacchè Gajo afferma che tutti i collegi navicellari dovevano conseguirla e collegi di tal natura esistevano in molte provincie (Gajus, l. I. § I, D. *quod cuiuscunq. univer*. 3. 4).

Ma accanto ai collegi autorizzati esistettero corporazioni non autorizzate, che oggi si direbbero associazioni di fatto. Abbiamo già accennato che i *collegia tenuiorum* e *funeraticia* non avevano bisogno di autorizzazione. Ma successivamente vi fu certo tolleranza anche per altre corporazioni, che si costituivano senza essere autorizzate. Spesso questi collegi non autorizzati si sono confusi con gli *illicita*, ma approfondendo l'indagine appare che per ritenere *illicitum* un collegio occorresse qualche cosa di più e cioè che avesse uno scopo contrario alla legge. A ciò ritenere concorre la frase di Tacito: *collegia, quae contra leges instituerant* (*Annali*, XIV, 17). In questo senso i primi cristiani furono accusati di costituire *collegia illicita* (Cf. De Rossi, *Roma sotterranea*, II, 509). Le pene severe di cui Ulpiano (l. 2, D. *de colleg. et corpor*. 47.22) ritiene meritevoli i *collegia illicita* (*ea pena tenetur qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse*), vale a dire le pene di lesa maestà, stanno a dimostrare che si erano resi colpevoli di fatti più gravi di quello di riunirsi senza autorizzazione. Non è qui il luogo di indugiarsi sulla controversia, nella quale il Cohn (*Zum römischen Vereinrecht*, Berlin, 1873, 151 e seg.) sostiene la tesi sopra affermata e il Waltzing (*op. cit.*, vol. I, pag. 133) la contraria, giacchè anche questo ultimo scrittore ammette in definitiva che collegi non autorizzati erano tollerati, che all'inizio del III secolo *il y avait une foule de collèges non autorisés* (*loc. cit.*, pag. 129), che non si sa che alcuno di essi sia stato punito se non fosse stato autore di disordini (*loc. cit.*, pag. 138), che alla fine del secolo II i giureconsulti parlano di collegi non autorizzati come cosa ordinaria e con una certa benevolenza (*loc. cit.*, pag. 140); e tale conclusione persuade che detti collegi non erano punto considerati come associazioni a delinquere e che non sono affatto quelli che Ulpiano condannava. Ai fini delle presenti note, basta accertare la coesistenza in Roma, anche nel periodo del maggior rigore della *Lex Julia*, delle corporazioni autorizzate e di quelle non autorizzate.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Tutte le corporazioni godevano di un'identica autonomia. Cio è confermato dal passo di Gajo sopra riferito. Anche quando Augusto non tollerò altre corporazioni che quelle riconosciute, consentì che queste si dessero l'ordinamento interno che preferivano (Alcuni statuti sono giunti fino a noi; cf. Bruns, *Fontes* p. 388 e segg., citato dal Pecchioni *op. cit.* I, p. 136, nota 291). Gli ordinamenti erano fatti ad imagine e somiglianza delle costituzioni municipali, ogni *collegium* si concedeva uno statuto (*lex collegii*), un'assemblea generale (*numeros collegii*), un consiglio d'amministrazione (*ordo collegii*) ed un rappresentante per gli atti giuridici e le azioni o difese giudiziarie (cf. Albertario, *Actio de universitate*, p. 12 seg.). Ciò dava alla corporazione l'aspetto di una microscopica repubblica, la qual cosa lusingava l'amor proprio degli associati. Ognuno d'essi si credeva un elemento necessario di quel piccolo mondo e in esso sentiva di avere l'autorità e il prestigio che i grandi e i ricchi cittadini godevano nei veri municipi. Questa libertà interna senza limiti, che lo Stato concedeva alle corporazioni, è il ricordo lontano della loro origine privata.

SORVEGLIANZA GOVERNATIVA DELLE CORPORAZIONI. - Come si è detto, l'autorizzazione faceva sorgere la persona giuridica. La vita del nuovo ente si svolgeva sotto la sorveglianza governativa. In Italia l'autorità tutoria era il Senato; in provincia, i governatori. La sorveglianza si esercitava tanto sui collegi autorizzati quanto su quelli esistenti di fatto. L'esempio di un energico intervento dell'autorità l'abbiamo avuto nell'episodio di Pompei, già ricordato. Qui si trattava di una corporazione di fatto. In vero, la sorveglianza si svolgeva con effetti diversi quando giungeva alla misura estrema della dissoluzione del collegio, giacchè, in questo caso, se il collegio era autorizzato, la cassa comue (*arca collegii*) aveva la destinazione stabilita dallo statuto e da una deliberazione sociale o restava come bene vacante (cf. Pacchioni, *op. cit.* I, p. 149 segg) se non era autorizzato, mancando un fondo comune, non vi era liquidazione patrimoniale (l. I § 1. D. *quod cuiuscunq. univ.* 3. 4. Cf. Marcianus *Lib. secundo Ind:*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatus consultis dissolvuntur; sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri; e fr.3. D. 47, 22) Inoltre, a dissolvere un collegio non autorizzato bastava un provvedimento amministrativo di polizia, come quello intervenuto per Pompei; per i collegi autorizzati, invece, soleva intervenire un atto legislativo. Anzi, più tardi, quando fu riordinata la competenza del *Praefectus Urbi*, fu affidato a questo funzionario il còmpito di vigilare sui collegi non autorizzati, attribuendogli le necessarie facoltà, e fu permesso ad ogni cittadino di denunziare gli abusi, che commettessero le associazioni di fatto (l. I. § 14. D. *De offic. Praef. Urbi*, I, 12: *Divus Severus rescripsit eos etiam qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud Praefectum Urbi accusandos*). Naturalmente anche qui si tratta di collegi non autorizzati e non di collegi con scopi illeciti, giacchè, in tal caso, sarebbe bastato il diritto penale comune (l. 28,D. *de poenis*, 19, 28). Nè è da meravigliare che si usi la parola *illicitum* per un collegio non autorizzato, chè siamo al tempo di Alessandro Severo, che segnò un regime giuridico per le corporazioni, notevolmente diverso da quello del periodo classico.

CARATTERE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE CORPORAZIONI. - La ragion d'essere delle corporazioni era l'utilità pubblica, cui esse provvedevano. Ciò giustifica i privilegi che, in tempi diversi, furono ad esse accordati, quali la capacità giuridica, la capacità di ricever legati (*Dig.* XXXIV, 5, 20), l'esenzione dalle imposte o dal servizio militare, ecc. (*Cod. Theod.* XIV, 2). Anche Augusto, nella *Lex Julia* cedette a questa considerazione di pubblico interesse, quando le conservò, pur imponendo loro l'autorizzazione. Nella stessa iscrizione riportata al principio di queste note, il *collegium symphoniacorum* fu autorizzato *ludorum causa*. Questi orchestrali servivano per i cortei dei magistrati, per celebrare i riti religiosi, accompagnare le danze nelle feste popolari, animare i soldati nelle battaglie, ecc. (cfr. Pino-Branca, *La funzione sociale delle corporazioni nella storia*, Cedam, 1930, pag. 89). Altrettanto è

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a dirsi per i collegi, che provvedevano al culto dei morti e ai funerali. A Roma e ad Ostia i collegi dei panettieri e dei navicellari erano organismi indispensabili per il rifornimento della capitale. Altri collegi rendevano altri servizi di non minore importanza. Notevoli fra essi quelli che provvedevano al servizio degli incendii, quali i collegi dei *fabri*, dei *centonari*, ecc. o dei *drendofori*. Accadde perciò che il governo sollecitasse esso stesso la costituzione di alcuni collegi. Fra i documenti raccolti dal Waltzing, alcuni ci interessano particolarmente per il requisito dell'utilità pubblica nella costituzione dei collegi. Sono alcune lettere all'imperatore Trajano di Plinio il Giovane, durante la missione in Bitinia (A. III). Un grave incendio aveva arrecato grandi danni a Nicomedia. Plinio scorge la necessità di costituirvi un collegio di *fabri* (corpo di pompieri) e ne chiede consiglio all'imperatore, assicurando ch'egli avrebbe cura di impedire che il privilegio accordato servisse a scopo diverso da quello per cui fosse concesso e che il collegio avrebbe avuto un piccolo numero di componenti (150), onde sarebbe stato facile il sorvegliarlo (*Epist. XXXIII*). Sappiamo che l'imperatore rifiutò (*Epist.* XXXIV), perchè osservò che le città di quella provincia erano turbate da associazioni di ogni specie, e per lui la tranquillità cittadina sembrava maggior bene dell'aiuto allo spegnimento degli incendii che avrebbe potuto dare l'istituendo collegio. Da questa breve corrispondenza risultano palesi due cose: l'iniziativa governativa per la costituzione dei collegi e la valutazione della utilità pubblica come unica condizione per autorizzarla.

DURATA ED EVOLUZIONE DELLA LEX JULIA - La *lex Julia* ha avuto una durata maggiore di quella che parrebbe dalle iscrizioni. Ad un certo momento esse non la menzionano più, perchè era caduta in disuso la vecchia formula *e lege Iulia;* perchè le associazioni di fatto erano oramai tollerate e numerose e, per alcune legalmente costituite, come per i *collegi tenuiores*, vi era oramai una autorizzazione in blocco. Ma la *lex Julia* fu ispiratrice di tutta la legislazione dei primi due secoli dell'impero. Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone dettarono misure particolari contro i culti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stranieri, le riunioni degli ebrei (Cf. Morrison, *Gli ebrei sotto la dominazione romana*, Torino, Bocca, 1911, XVII), ecc. e vi furono senatoconsulti e costituzioni che presero il posto della *Lex Julia*, la quale venne, per così dire, assorbita. Essa non è più menzionata dai giureconsulti del terzo secolo; Gajo stesso, come abbiamo visto, non la ricorda; ma lo spirito della *lex Julia* domina ancòra il diritto pubblico corporativo romano.

La sua evoluzione si compie sotto il regno di Alessandro Severo. Cessate le preoccupazioni politiche circa le associazioni popolari con la cessazione delle attribuzioni elettorali e giudiziarie dei comizii, gli imperatori e i municipii si accorsero dei vantaggi che potevano trarre dai collegi; si accorsero, inoltre, che l'associazione avvalorava la tecnica dei mestieri e creava degli organismi atti ad assumere pubblici servizii. Accordarono quindi privilegi di ogni specie alle corporazioni; le presero al loro servizio; ne sollecitarono la costituzione dove mancavano; le considerarono come veri organi dell'amministrazione. Sotto Alessandro Severo ogni professione fu costituita in corporazione. Il farne parte per l'esercente il mestiere o la professione fu obbligo. Ma, contemporaneamente, si chiesero alle corporazioni prestazioni di ogni genere per la vita cittadina. Gli òneri aumentarono di giorno in giorno; diventarono eccessivi ed impari alle forze dei sodalizi. I sodalizi non reclutavano più nuovi componenti. Ad impedire che essi ne restassero privi, ne fu dichiarata ereditaria la qualità. Le corporazioni perdettero così la loro autonomia. Oramai l'associarsi non è più un diritto, ma un dovere. Il lavoro non è più libero. Lo spirito della *lex Julia* non più informa la legislazione corporativistica romana.

Alcuni elementi della *lex Julia* sono connaturali ad ogni ordimento corporativo, e non fa quindi meraviglia che abbiano qualche analogìa con quelli che si scorgono nella legge del 3 Aprile 1926, n. 563, recante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con alcune idee fondamentali della Carta del lavoro.

Si deve però andar cauti nell'affermare che la organizzazione corporativa augustèa sia «molto vicina a quella attuata oggi in Italia» (giudizio riferito dal Pino-Branca, *op. cit.*, pag. 51), giac-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

chè le condizioni generali della società romana al tempo di Augusto e quelle contemporanee sono completamente diverse, specie in quanto concerne l'economia e il diritto del lavoro, e un raffronto non può essere fatto che a grandi linee, tenuto conto del diverso valore e significato di alcuni principii. E' stato giustamente rimproverato a qualche recente storico di scorgere nella vita contemporanea la riproduzione di fatti e di fenomeni sociali di millennii fa, senza avvertire che alcune apparenze esterne di identità non autorizzavano a ritenere la identità sostanziale dei medesimi fatti e dei medesimi fenomeni, non più possibili nel mondo moderno.

Ciò non toglie che i disordini e le sedizioni dei sodaliri, che diedero luogo alla riforma augustèa, non possono aver riscontro negli eccessi delle classi lavoratrici del nostro dopo-guerra, che sboccarono nell'avvento dello stato corporativo italiano. Più affine è l'istituto dell'autorizzazione romana dei *collegia* con quello del riconoscimento giuridico dei sindacati (art. 1-4 della legge 3 Aprile 1926). Identico è il risultato dell'autorizzazione e del riconoscimento, vale a dire la personalità giuridica dell'ente (art. 5 legge cit.). La coesistenza delle associazioni riconosciute e di quelle di fatto si riscontra del pari nei due ordinamenti (art. 12 legge cit.: « Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute continuano a sussistere come associazioni di fatto »). Al qual riguardo, è a notare che la diversità di trattamento tra i collegi autorizzati e quelli non autorizzati sussiste ancor oggi fra le associazioni riconosciute e quelle di fatto, ed è scolpita nel paragrafo III della Carta del lavoro (III. — «L'organizza-« zione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legal-« mente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha diritto « di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavo-« ro o di lavoratori per cui è costituito; di tutelarne, di fronte allo « Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipu-« lare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli apparte-« nenti alla categoria; di imporre loro contributi e di esercitare ri-« spetto ad essi funzioni delegate di interesse pubblico »). La sorveglianza delle autorità governative sulle corporazioni romane e sul-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le nostre associazioni (art. 29 e seg. del r. d. 1 Luglio 1926 n. 1130, recante le norme per l'attuazione della legge 3 Aprile 1926) si compie nei modi e nei limiti consentiti dal diritto pubblico d'allora e da quello d'oggi. Anche la facoltà per la associazione di concedersi statuti interni, così come era posseduta dalle corporazioni romane, è ammessa nell'odierno ordinamento (art. 14 r. d. cit.). Gli organi rappresentativi e deliberativi delle corporazioni romane sono presso a poco gli stessi delle odierne associazioni (art. 16 e seg.r.d.cit.) Lo scopo, infine, di pubblica utilità, che consentiva la creazione dei *collegia*, giustifica ancor oggi il riconoscimento e il regime delle associazioni secondo le energiche espressioni del par. VI della Carta del Lavoro. L'utilità pubblica nella società romana potè consistere nel curare le manifestazioni del culto, nel provvedere di sepoltura gli associati, nell'assicurare il buon risultato dei pubblici spettacoli, nella tutela dell'incolumità pubblica, nell'incremento dei commerci, nell'avvaloramento della tecnica professionale, nell'esercizio dei pubblici servizi, ecc.; nella nostra società a Stato corporativo l'utilità pubblica si riconosce nel sostituire la collaborazione alla lotta di classe e nel tutelare gli interessi della produzione. Le mutate finalità specifiche non bastano ad innovare quella generale del bene pubblico, che resta il presupposto di entrambi i regimi corporativi.

Mariano d' Amelio

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Nuovi sviluppi del diritto corporativo

L' organizzazione corporativa della classe dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed il modo di composizione del conflitto sotto la forma di contratto collettivo di lavoro, non è che un *caso di applicazione* di un concetto più generale di conflitti *d'interessi di massa* tra gruppi antagonistici, che si profilano per la moltitudine degli elementi che ne fanno parte. Il rapporto di lavoro è stato il *punto d'irruzione storica* di un pensiero giuridico più vasto, che è quello di affidare all'autoprotezione degli interessati convenientemente aggruppati e coordinati, la difesa dei loro interessi economici e morali, l'*occasione* che ha fatto pensare ed ha provocato un'organizzazione armonica ed integrale degli elementi confligenti. Infatti il conflitto nascente dai rapporti di lavoro era la forma più acuta ed esasperata di questo contrasto di interessi, tra la categoria degli imprenditori e capitani di industria e la classe ingente del proletariato, di cui i primi avevano in mano la forza e preponderanza economica, e s' imponevano con la loro volontà, alla quale la classe dei lavoratori doveva soggiacere, aderendo alle condizioni imposte. In quest' urto d' interessi fra l'economicamente forte e l' economicamente debole, il contratto era una larva, che non rappresentava il resultato di un dibattito paritario delle condizioni dello scambio, un regolamento adeguato alle esigenze delle parti, ma era l'espressione della volontà sovrana padronale a cui gli altri dovevano soggiacere. Il contratto era offerto ai lavoratori nella forma: O prendere o lasciare.

A rintuzzare e limitare questa strapotenza economica sorsero le prime associazioni di lavoratori, leghe di resistenza, ecc., più

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

o meno stabili ed organizzate, che tentarono contrapporsi alle associazioni padronali, ma queste organizzazioni stavano di fronte come potenze ostili in lotta aperta e continua, che si concretava in violenze ed in iscioperi; e, se pure succedevano delle tregue, le organizzazioni restavano sempre vigili, in attesa di riprendere il combattimento. Erano *organizzazioni di guerra*, non *di pace*. Certo anche in quei tempi si elaborano i germi di una pacificazione, ed i gruppi rivali, padronali ed operai, dibattono insieme il regolamento dei rapporti di lavoro, la materia viva che è causa di tanti dissidi e soprusi, e si elaborano dei concordati di tariffe, approntati dai due gruppi interessati, che devono prenderli a norma per regolare i loro rapporti. Ma queste specie di *trattati di pace* fra le categorie antagonistiche nè hanno l'autorità d'imporsi coattivamente, nè sono sempre osservate, e d'altra parte manca un organo per la loro interpretazione ed esecuzione coattiva.

Si aggiunga, che questi concordati sono fenomeni *sporadici*, limitati ad alcuni gruppi o categorie, ma non sono generali, nè per le stesse classi d'imprenditori e lavoratori, nè nei diversi paesi. Il pensiero geniale della riforma fascista è stato di generalizzare e di rendere coattiva quest'organizzazione dei gruppi professionali, e di dare forza viva ed operosa ai contratti collettivi, che diventano il regolamento pacifico ed ordinario di questi rapporti rivali, che ristabilisce l'equilibrio degli interessi in contrasto. E considerata l'importanza centrale che ha il problema della produzione per la vita d'una Nazione, tutta la popolazione dello Stato è stata inquadrata secondo questa organizzazione economica, per modo che le *categorie sociali* vengono a coincidere con le *categorie professionali*. E di questa organizzazione corporativa è documento mirabile la Carta del Lavoro, la quale nel suo primo domma dichiara: « La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' un' unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato Fascista ». E nel n. IV : « Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la *solidarietà* tra i varî fattori della produzione,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mediante la *conciliazione degli opposti interessi* dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione». I capisaldi dunque della riforma sono: *organizzazioni delle categorie sociali, conciliazione degli opposti interessi mediante contratti collettivi.*

Però, non deve dimenticarsi, che tutta la vita sociale di una Nazione non può ridursi elementarmente ad un *problema di lavoro* e di produzione, e d' altra parte *conflitti di interessi* di massa non nascono solo in materia di lavoro, ma anche in altri campi, per cui contratto collettivo e contratto collettivo di lavoro non sono termini equipollenti, e contratti collettivi possono esistere fuori della materia del lavoro, e con lo stesso procedimento tecnico dell'organizzazione unitaria degli interessati. Infatti è esatto il pensiero di affidare al gruppo stesso degli interessati il regolamento del rapporto, che li tocca al vivo, poichè solo essi hanno la sensibilità dei bisogni del rapporto, e la conoscenza piena e profonda delle sue esigenze.

Ora l' organizzazione sindacale dello Stato, a mio giudizio, è stata da una parte troppo assorbente, in quanto ha voluto ricondurre *sempre* sotto la categoria di datori di lavoro o di lavoratori l' ingente serie degli elementi sociali, e sotto queste forche caudine molti sono entrati a forza, altri sono rimasti fuori.

D'altro lato, la legislazione ha escluso che potessero assumere forma organizzativa molte categorie d'interessati, in quanto non potevano subsumersi sotto lo schema dualistico di lavoratori o datori di lavoro.

Così l'art. 4 delle Norme per l'attuazione della legge 3 Aprile 1926 dice: « Le associazioni, che si propongono la tutela degli interessi materiali o morali dei loro soci, *quando questi non siano nè datori di lavoro nè lavoratori*, non possono essere *legalmente riconosciuti* ai termini della legge 3 Aprile 1926, *nè sono soggette* alle altre disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro ».

Perchè ? Si è detto, che si è voluto così escludere la possibilità di *formazioni fittizie* per interessi *effimeri*, e che non era conveniente riconoscere rappresentanze di interessati per scopi futili, e non attinenti ad alcuna utilità sociale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

D'accordo, che non si debba prestare riconoscimento *ad organizzazioni effimere* e *per interessi inutili*, ma bastava a tal uopo affidare all'autorità dello Stato l'apprezzamento discrezionale circa la convenienza della formazione di questi gruppi e dell'attribuzione ad essi della personalità. Ma non era necessario chiudere la porta all'ingresso di nuovi enti, con un divieto categorico. La ragione era più profonda: dappoichè, l'inquadramento era stato fatto sotto il profilo delle *categorie professionali*, non v' era posto per il riconoscimento di altre categorie sociali estranee ai rapporti di lavoro.

Ma il disagio nell'inquadramento è venuto pure a proposito di altre categorie di interessati. Osserviamo anzitutto che nella stessa cerchia dei rapporti di lavoro il conflitto d'interessi si presenta più o meno acuto, e talora anche evanescente: così, nei rapporti di lavoro intellettuale, artistico, professionale, dove non si applica un contratto collettivo. E d'altra parte uno stesso individuo può rientrare in diverse categorie, e talora anche insieme in quelle di datore di lavoro e di lavoratore. Ma, a prescindere da ciò, è avvenuto che certe persone solo con innegabile sforzo si sono fatte rientrare nella categoria dei datori di lavoro. Ricordiamo così la categoria dei proprietari *che hanno dato in locazione i fondi rustici*, i quali sono stati classificati fra i datori di lavoro agricolo. Mentre, a rigore, essi non dànno lavoro, ma cedono il godimento dei loro fondi mediante un correspettivo fisso di canone; sono *datori di godimento*, non *datori di lavoro*.

Nè è vero, che qui si ha una forma indiretta di prestazione di lavoro, perchè, con lo stesso ragionamento, anche i proprietari di locali affittati per l'impianto di un'officina o di uno stabilimento industriale o d'uno studio professionale dovrebbero rientrare nei datori di lavoro, ma sarebbe un'inesatta qualifica. Perchè la *destinazione ulteriore* dell'immobile locato trascende ed esorbita dal rapporto costituito, allo stesso modo che il proprietario rurale che dà in affitto il suo terreno, dove l'affittuario impianta un campo da tennis per suo diporto, o di cui egli si serve a scopo di diletto e di caccia, rimane sempre inquadrato nei datori di lavoro, se anche egli non coopera, nè in modo diretto nè indiretto, a lavori di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sorta. Ciò osserviamo per l'esattezza della posizione del problema. Ma, oltre i proprietari dei fondi rustici, sono state individuate altre categorie d'interessati, ai quali è estraneo il contratto collettivo, come gli artigiani ed i piccoli commercianti ed ausiliarî di commercio, agenti e commissionari, i quali dovranno formare delle *separate associazioni*. Ora queste « *associazioni separate* » sono le categorie *extra - vagantes*, che sono rimaste fuori dell'inquadramento, e che pure dovevano in qualche modo collocarsi. Tutto ciò è avvenuto, perchè si è proceduto ad un' organizzazione *sulla base del rapporto di lavoro*, mentre nè in tutti questi rapporti il conflitto è così vivo, da rendere necessaria una organizzazione degli interessati che sbocchi ad un contratto collettivo, ne d'altra parte è escluso che vi siano conflitti d'interessi e necessità di contratto collettivo *fuori dell'orbita dei rapporti di lavoro*.

In sostanza, data la funzione dello Stato, di potere supremo equilibratore degli interessi collidenti, la sua azione deve spiegarsi in tutti i campi, senza pregiudiziali di sorta, e può egualmente la forma del contratto collettivo per auto-regolamento degli interessati adoperarsi in altre specie di conflitti, che interessano una vasta cerchia di persone, e che meritano eguale attenzione e protezione dal legislatore, come quelli tradizionali, dipendenti dai rapporti di lavoro, In altri termini, noi crediamo che il dogma IV della Carta del lavoro, possa spogliarsi della materia contingente, in occasione della quale fu pronunziato, ed avere una più vasta ed integrale applicazione, traducendosi nella formula :

« Nel contratto collettivo trova la sua espressione concreta la solidarietà *tra i varî fattori della vita sociale*, mediante la conciliazione degli opposti interessi *dei varî gruppi*, e la loro subordinazione agli interessi superiori *della Nazione* ».

Secondo questo punto di vista, si potrebbe snellire l'organizzazione sindacale, limitandola ai gruppi professionali organizzati in funzione del contratto collettivo di lavoro, e d'altra parte estendere quella ad altri gruppi d'interessati, in cui la forma del contratto collettivo si presenta egualmente opportuna ed indispensabile.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

Il fenomeno elementare che provoca l'aggruppamento degli interessati e la creazione di regolamenti collettivi dei rapporti è dato da un *conflitto d'interessi di massa*. Accanto ai contratti *individuali*, che rappresentano il resultato d'interessi concreti e varii tra persone determinate, vi sono contratti i quali agiscono in massa, i quali non esistono economicamente se non inserendosi in una moltitudine di rapporti congeneri, similari, omogenei. Così i contratti di locazione di case, di assicurazione, di trasporti. Come nel contratto di lavoro l'imprenditore o industriale si rivolgono ad una serie indeterminata di persone per acquistare la forza di lavoro, così nel contratto di trasporto il vettore si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno del servizio del trasporto, ed i proprietarii di case offrono il godimento delle abitazioni a tutti coloro che ne hanno bisogno, o le imprese di assicurazioni a tutti coloro che vogliono assicurarsi. I singoli contratti di assicurazione, di trasporto, di locazione, non sono che tanti *elementi*, tante *fila*, che fanno capo all'impresa, perchè non si concepisce un'impresa d'assicurazioni o di trasporti con un solo assicurato o cliente. Ed anche quando i contratti fanno capo a persone diverse, i rapporti similari che si costituiscono, interessando una vasta cerchia di persone, si accostano gli uni agli altri, e rappresentano come dei *rapporti in serie* di una stessa situazione economica.

Abbiamo dunque contratti con *una moltitudine di persone, con eguale interesse, e che stringono il contratto sotto la pressione dello stesso bisogno e nella stessa forma*.

Ma vi è ancora un'altra caratteristica. Uno dei soggetti di questi rapporti ha il *monopolio di fatto* del servizio o del bene che offre, e quindi ha la *preponderanza economica*, rispetto alla moltitudine delle persone che ne hanno bisogno. Chi vuole fare un'assicurazione o un contratto di trasporto, o procurarsi un alloggio, ha una scelta molto limitata, e deve necessariamente ricorrere a quelle compagnie od imprese che esercitano quel servizio, od ai proprietari di case di abitazione. Sono rari quelli che possono farne a meno, ed eseguire il trasporto da sè o costruirsi una casa da sè.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La moltitudine degli interessati deve sottostare alle esigenze della piazza, ed alle disponibilità che le si offrono.

Ma come conseguenza di questo predominio economico, deriva anche, che coloro che hanno bisogno di quel servizio o godimento devono sottostare alle condizioni imposte da coloro che soli ne dispongono. Anche qui si riproduce quella situazione di fatto di egemonia, che già abbiamo osservato nel contratto di lavoro, per cui al singolo rispetto al contratto non resta altra alternativa, che prendere o lasciare. Abbiamo quindi un contrasto d' interessi fra gli economicamente forti ed economicamente deboli, e quindi l'imposizione di un contratto, con tutte le sue clausole od usi accumulati, che sono l'espressione dell' *interesse del più forte*. Da qui iniquità e soprusi. Se noi esaminiamo per esempio certe polizze di assicurazione, vediamo ch'esse contengono un capitolato scritto in carattere minuto o microscopico in cui sono accumulate clausole su clausole, le quali talora si risolvono in veri tranelli alla buona fede dell'assicurato, per le quali, finchè l'assicurato paga i premî, non sorgono contestazioni; ma se domani in caso di sinistro l'assicurato vorrà richiedere un'indennità, si vedrà opporre tutti i patti e paragrafi del contratto che gli impediscono o frustrano o decurtano la indennità sperata. Chi controlla queste clausole? Nessuno. L'assicurato *firma la scheda* dell'assicurazione, e basta. La sua funzione è quella di accettare e pagare.

Non diversamente avviene per i contratti di trasporto, di compagnie di navigazione o trasporti terrestri, sebbene in essi una certa garanzia si ritrovi quando i trasporti siano esercitati dallo Stato, in base a condizioni e tariffe legali. Ma spesso ogni garanzia manca; e l'accettazione della merce avariata senza reclamo, od il ritardo nel reclamo porta la decadenza da ogni indennizzo, all'insaputa del danneggiato.

Lo stesso si dica per le locazioni di case nelle grandi città, le quali spesso avvengono con la firma di certi moduli stampati, in cui a cura dei proprietari edilizi o delle rispettive Società edilizie sono catalogati tutti gli obblighi degli inquilini, tutti i divieti e restrizioni, ma non si ritrovano mai stabiliti degli obblighi dei proprietari. Abbiamo avuto occasione di avere per mano alcuni di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

questi moduli, in cui si fa divieto all'affittuario di tenere il pianoforte e la radio, di non potere fare trattenimenti in casa, tenere cani, od altri animali, e talora bambini in tenera età, in cui si fa obbligo di prestare delle cauzioni morte per quanto dura l' affitto, a prescindere poi dagli anticipi del trimestre o semestre, o si stabilisce il patto del *solve et repete*, e simili. La legislazione certo si è preoccupata di questa materia, ma la sua azione è insufficiente, e non è possibile che soccorra adeguatamente alle varie e multiformi esigenze di questi rapporti complessi. Durante la guerra abbiamo avuti i *vincoli di locazioni* e le riduzioni dei canoni, ma dopo la smobilitazione legislativa post-bellica si è salutato come un progresso la distruzione di questa bardatura di guerra. E sta bene. Oggi il commercio delle abitazioni è diventato libero, e libera la misura della corrisposta del canone, ma con la libertà si è introdotto anche il principio della libera disdetta della locazione. E nelle città, in cui la durata consuetudinaria degli affitti è quella di un semestre, oppure gli affitti s'intendono tacitamente rinnovati mese per mese, si comprende quale spada di Damocle pesi sul capo degl'inquilini: quella di vedersi inviata la licenza a pieno arbitrio del proprietario, se anche l'inquilino è in perfetta regola coi pagamenti e non dà ragioni obiettive di lamentarsi, se anche per qualche regione egli riesca poco simpatico al proprietario. Si dirà: ma la libertà contrattuale? Certo la libertà contrattuale è una bella parola, ma non a torto i nostri amici francesi parlano talora di un abuso del diritto. Poichè non deve dimenticarsi che la legge detta solo delle *norme all'ingrossò*, ma non tutela in modo completo e profondo gli interessi dei contraenti. Così, per restare nel campo della locazione, l'inquilino disdettato, anche ingiustamente, non trova nella legge alcun presidio, per essere risarcito del danno che egli innegabilmente soffre per lo sloggio forzato, per tutte le spese fatte a fondo perduto nella casa occupata, per tappezzerie, impianto telefonico, illuminazione od altro, che dovrà ripetere, cambiando casa. E negli alloggi signorili queste spese rappresentano una cifra non indifferente.

Si dirà: ma allora l'inquilino, se vuol contare stabilmente sulla sua abitazione, dovrà stipulare un affitto a lunga durata. Bra-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vo: ma siccome l'affitto a lunga durata non è *nello stile* dei proprietari, egli non troverà alcun proprietario disposto a concederglielo. E siccome egli non può con la sua famiglia alloggiare all'aperto, e il bisogno dell'abitazione è vivo ed essenziale, dovrà rimettersi alla mercè delle condizioni imposte.

Avvengono di fatto delle coalizioni d'interessati, di cui la moltitudine inorganica dei deboli deve soffrire il predominio.

Si ritorna quindi al punto di partenza: gli inquilini devono sottostare alle condizioni di cessione del godimento fissate unilateralmente dalla classe dei proprietari.

Ma a questa classe dei proprietari si contrappone *la classe degli inquilini*, massa omogenea e stabile di persone, interessate egualmente a regolare il rapporto in modo intrinsecamente giusto, e ad acquistare dal contratto, non solo obblighi, ma anche diritti. Allo stato attuale invece, se l'inquilino invoca i suoi diritti, il proprietario ha un'arma potente in sua mano, la disdetta, per sbarazzarsi di questo inquilino indesiderabile. E così il rapporto si svolge sotto la soggezione e tolleranza di una delle classi interessate.

Abbiamo voluto dare questi esempi, per dimostrare come nella vita sociale esistono delle *categorie sociali*, che non trovano nella nostra legislazione alcun riconoscimento, ma che pur sono portatori di duraturi interessi. Anzi per tornare alla proprietà edilizia, noi sappiamo che è stata costituita una *Federazione nazionale della proprietà edilizia* e delle dipendenti associazioni territoriali, il cui statuto è stato approvato con R. D. 17 Gennaio 1929 n. 102, la quale si propone la tutela generale della proprietà edilizia, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico, in armonia con gli interessi della Nazione.

Ma della *destinazione* di questa proprietà edilizia la legge non si occupa nè si preoccupa. Ora questa organizzazione è *unilaterale*, perchè lascia in penombra ed ignora tutta la categoria delle persone che *utilizzano* questa proprietà edilizia *a scopo di abitazione* e che sono in contatto e in contrasto con i proprietari di case, mentre sarebbe conveniente creare pure una *Federazione nazionale degli utenti della proprietà edilizia*, cioè il gruppo contrapposto degli interessati che godono e utilizzano questa proprietà.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E mentre vediamo approvato un contratto collettivo del portierato, rapporto accessorio e di breve momento, non c'è la più lontana idea e possibilità di elaborare un *contratto collettivo degli affitti di case ad uso di abitazione od industriale*, che pure rappresentano un contrasto di interessi molto più vivo e complesso, e per cui si ha una lacuna d'ordinamento giuridico.

Ora la materia della locazione è un focolaio di contrasti ; basta pensare a tutte le controversie che nascono in dipendenza del subaffitto, del riscaldamento degli appartamenti, delle spese accessorie del mantenimento in buono stato di locazione, del tempo e luogo del pagamento dell'affitto, dei divieti più o meno legittimi imposti all'inquilino sull'uso della casa, delle speciali locazioni per gli impiegati pubblici e privati, in ordine alla cessazione dell'affitto, in caso di cambiamento di sede, per vedere quanta materia per elaborazione di un contratto collettivo vi sia in questo campo, sitibondo di disciplina giuridica.

Ma siccome gli affittuari *non sono dei lavoratori*, debbono restare al limbo dell'ordinamento giuridico. Tutto ciò è una lacuna, e un difetto tecnico di legislazione.

Non soltanto *i lavoratori o datori di lavoro*, ma ogni categoria d'interessati possono assurgere al riconoscimento di *classi sociali*. Del resto, i proprietari di casa non sono nè gli uni nè gli altri. Sono dei concedenti di godimento, simili in tutto ai proprietari di fondi rustici, che hanno dato in locazione i loro fondi.

Ma non solo chi *dà lavoro*, ma anche *chi dà il godimento di un bene*, esercita una funzione sociale, come una funzione sociale adempiono coloro che curano la destinazione ed utilizzazione della proprietà fondiaria. E se da questi rapporti di *massa* nascono dei *conflitti di classe*, non vedo quale ostacolo dogmatico si opponga ad un regolamento di questi rapporti in conflitto, mediante contratti collettivi.

La duttilità di questa forma giuridica è data da ciò: che l'elaborazione nasce dal *nucleo degli interessati*, che soli e meglio di tutti conoscono le esigenze del rapporto, e la composizione del conflitto risiede anche qui nella conciliazione degli interessi opposti, e nella loro subordinazione all'interesse superiore dello Stato.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E allora, perchè negare l'accessibilità di questa forma giuridica di auto-protezione ?

Un altro campo, in cui ritengo opportuna l'applicazione di questo strumento giuridico, è quello delle assicurazioni, in cui il regolamento affidato ad una sola delle parti interessate è parziale e lesivo degli interessi delle moltitudini, che spesso nelle pieghe del contratto non scorgono nè, potendo, possono correggere le insidie nascoste a loro danno.

La vigilanza dello Stato, per quanto lungimirante, non basta a correggere queste difettosità, se non trova un aiuto nell'iniziativa degli interessati, che hanno una maggiore sensibilità per i loro interessi offesi.

E non è questo solo il campo, in cui la legislazione corporativa può spiegare la sua vita operosa, perchè rimane un'altra plaga inesplorata, e che si ha paura di toccare per la potenza dei suoi fattori: quella del commercio bancario e dei mutui fondiarii dei grandi Istituti, i quali, sotto la protezione dello Stato, si sono potuti assicurare una legislazione di classe, a danno di tutti coloro che hanno bisogno di ricorrere al credito, e quindi provocando ripercussioni profonde di crisi finanziarie ed economiche che si riflettono poi in un disagio generale di tutta la vita della Nazione. Naturalmente, lo stabilire quale classe d'interessati meriti di assurgere ad un'organizzazione stabile, dipende dall'apprezzamento sovrano dell'Autorità governativa, la quale dovrà pure decidere, quali siano le forme tecniche per questa collaborazione degli interessati, sia la forma del contratto collettivo od altra che potrà parere più appropriata.

Ma certo è da augurarsi che il germe di giustizia sociale riposto nell'auto-difesa di classe non venga localizzato ai rapporti di lavoro, ma possa enuclearsi e svilupparsi ed espandersi, ovunque lo richieda l'interesse supremo della Nazione.

Francesco Ferrara

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

I dipendenti di enti di culto e l' ordinamento sindacale

Man mano che tutta la struttura dello Stato si fonda sempre più sull'ordinamento sindacale, e le funzioni delle associazioni sindacali trascendono dal campo economico per affermarsi nell'attività costituzionale ed amministrativa dello Stato, merita di essere considerata con più intensa attenzione la posizione di quei gruppi e di quelle categorie per cui non si dà posto nell' inquadramento sindacale.

Desidero qui ricordare come fra tali gruppi vi sia quello dei ministri di culto, di quanti formano associazioni per scopi religiosi, di quanti prestano un servizio qualsiasi alla dipendenza di un ente di culto.

Questa esclusione di tali gruppi dall'inquadramento sindacale è ben lungi dall'essere casuale, nè è priva di precedenti.

Invero anche la meno recente legislazione a favore della totalità dei prestatori di lavoro o di vastissime categorie di essi, fu sempre riluttante ad occuparsi di quanti prestassero la loro opera a favore di enti con scopi di culto. Più precisamente: quante volte il legislatore non contemplò espressamente queste categorie di prestatori d'opera, l'interpretazione data in via amministrativa o giudiziaria fu sempre proclive ad escluderle dal novero delle categorie comprese in leggi generali.

Così in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, vigente il decr. legge 19 ottobre 1919 n. 2214 ed il decreto del Ministro dell'Industria 29 dicembre 1919,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la questione dell' obbligo dell' assicurazione non sorgeva neppure, restando esclusi chiaramente dalle categorie tenute all' obbligo dell'assicurazione e ministri di culto e serventi laici. Ma la questione invece sorgeva sotto l'impero del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3158; senonchè l' art. 4 del regol. 7 dicembre 1924 n. 2270 escluse comunque dall'obbligo i sacerdoti, ed i *Criteri di massima per l' applicazione della legge e del regolamento sull'assicurazione contro la disoccupazione* esclusero le suore (1); gli organi preposti all'attuazione della legge, poi, ritennero sempre esclusi dall'obbligo dell' assicurazione gl' impiegati laici di enti ecclesiastici ed i serventi di chiese.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale assicurazioni sociali nella sua deliberazione del 18 gennaio 1921 in sede d' interpetrazione del d. l. 21 aprile 1919 n. 603 sull' assicurazione obbligatoria contro l' invalidità e la vecchiaia stabiliva che i sacerdoti dovessero essere assicurati ove esercitassero il loro ufficio spirituale per incarico o alla dipendenza di associazioni laiche o religiose, d' istituti d' istruzione o di educazione o di privati, oppure ove fossero occupati comunque in mansioni che non presupponessero in loro il carattere sacerdotale: non mai in quanto investiti di un ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa (2). Ed il regol. 28 agosto 1924 n. 1422 all' art. 3 ha autenticamente dichiarato che sono soggetti all' obbligo di tale assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.

In materia d'impiego privato, in qualche raro caso in cui fu affrontata la questione se le norme della legge relativa siano applicabili a ministri di culto o a dipendenti laici di enti di culto, la risposta fu negativa per i primi, positiva per i secondi (3).

---

(1) *Le assicurazioni sociali*, a. V. n. 6, Atti Ufficiali della Cassa nazion. assicurazioni sociali, p. 149 segg.

(2) *Bollettino Cassa Nazion. assicurazioni sociali*, 1929, n. 9, pag. 1.

(3) Cass., sez. 2°, 30 novembre 1927-10 gennaio 1928, *Sett. Cass.*, 1928, n. 34 col. 94; Trib. Roma, 10 luglio 1928, *Giur. ital.*, 1928, I, 2, 435; App. Bologna, 16 aprile 1929, *Temi emiliana*, 1930, I, 18; Cass., 12 novembre 1929, n. 3334 ined.,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I motivi addotti per giungere a queste conclusioni sono il più delle volte inaccettabili: si fa un enorme abuso dell'aggettivo *spirituale*, e pare che talora ci s'ispiri al concetto, sicuramente erroneo, che tutte le mansioni dei ministri di culto si riferiscano ad interessi posti fuori del campo del giuridicamente rilevante o si svolgano esse stesse fuori di questo campo. Talora invece si svisano e snaturano dei rapporti, negando quella ch'è la loro essenza, o si alterano dei concetti posti dal legislatore, ad es. quello di nucleo familiare o quello di servizio personale e domestico: laddove chiunque consideri senza preconcetti la natura dei rispettivi rapporti riconoscerà sempre che il professore di un seminario o il segretario di un vescovo non possono non essere qualificati come impiegati, e che il portiere di un episcopio non è assolutamente il partecipante ad un nucleo familiare.

Tuttavia credo che le conclusioni cui si è giunti siano sostanzialmente esatte, soprattutto se riferite ad ecclesiastici o a dipendenti di enti di culto cattolici. E si siano inspirate, anche senza porlo in luce, ad un giusto concetto: quello dell'autonomia della Chiesa.

Perchè credo bisogni parlare distintamente della Chiesa e delle altre confessioni religiose.

Già precedentemente al Concordato, lo Stato era rispettosissimo di tutto quanto fosse autonomia della Chiesa, libertà di organizzarsi internamente come meglio credesse, di dare ai proprî dipendenti tutti determinati diritti o d'imporre loro determinati doveri. Gli accordi del Laterano hanno posto un ulteriore suggello a questa garanzia di autonomia: l'art. 23 capv. del Trattato (in quella che a me pare la sua esatta interpretazione) importa impegno da parte dello Stato di non sottoporre a qualsiasi sindacato, neppure da parte degli organi della magistratura ordinaria, i provvedimenti disciplinari presi dalla Chiesa a carico

Rep. Giur. ital., 1929, *Impiego privato* 71 (non si può applicare la legge sull'impiego privato alla «liquidazione» di un pastore evangelico, ma per l'art. 3 disp. prel. c. c. si possono attingere criteri da tale legge).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di persone ecclesiastiche e religiose, di negare quindi a queste tutela contro i loro superiori; l'art. 5 del Concordato viene a dirci che persino di fronte ad ecclesiastici ch'entrassero in un particolare rapporto di dipendenza verso lo Stato o verso enti pubblici, come impiegati, lo Stato considera sempre preminente il loro vincolo di dipendenza dalla Chiesa di fronte a quello speciale rapporto verso se stesso: consente a perdere l'impiegato, sol che il vescovo lo voglia. Una volta poste siffatte premesse, è stato logico ritenere che non si potessero considerare oltre le religiose che prestavano servizio presso gli ospedali militari come personale operaio, ma siasi invece riconosciuto il loro carattere e disposto (conformemente del resto a quanto già stabiliva il regol. generale carcerario 1° febbraio 1891 n. 260) che la loro assunzione presso detti ospedali dovesse seguire in base a convenzione tra l'ospedale e la casa madre (r. d. 23 ottobre 1930 n. 1563).

L'autonomia riconosciuta alla Chiesa porta quindi lo Stato a lasciare ch'essa si regoli in ogni parte con le proprie norme, che siano queste a commisurare i diritti ed i doveri degli ecclesiastici e dei religiosi. In conformità a proprî principî fondamentali lo Stato potrà talvolta non riconoscere efficacia a certe norme del diritto della Chiesa relative agli ecclesiastici ed ai religiosi (così non riconosce gli effetti civili dei voti solenni, non la indelebilità dell'ordine sacro, non ammette che possano avere corso nel Regno pene ecclesiastiche consistenti in privazione della libertà personale). Ma non crea mai diritti particolari proprî agli ecclesiastici e ch'essi possano far valere nell'interno della loro organizzazione. E le norme di diritto statale che prevalgono per quanto tocca le persone degli ecclesiastici sul diritto interno della Chiesa sono semplicemente le norme che stabiliscono diritti fondamentali di libertà: non norme volte a stabilire provvidenze sociali. Pertanto è consono a principî generali radicati nel nostro diritto che la misura dei diritti degli ecclesiastici sia data soltanto dal diritto della Chiesa.

L'inapplicabilità ad ecclesiastici e religiosi di norme costituenti provvidenze sociali dello Stato non dà d'altronde luogo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ad inconvenienti: giacchè il diritto della Chiesa ha regolato la vita economica di queste persone, garantendole già contro quello stato di bisogno che i provvedimenti statali sono volti a combattere.

Altrettanto non può dirsi per quanto tocca gl' impiegati e serventi laici di enti ecclesiastici (impiegati, eventualmente anche di concetto, di una curia vescovile; organisti, campanari, sacrestani, ecc.). Di questi il diritto della Chiesa non si occupa se non per stabilire che la loro nomina e rimozione dev' essere sempre di spettanza dell' autorità ecclesiastica, non mai degli eventuali consigli di fabbrica (1); non pone alcuna regola circa i loro diritti, non accorda loro garanzie economiche. Pertanto non è certo superfluo il beneficio di una estensione ad essi delle provvidenze d' indole economica dettate dallo Stato per corrispondenti categorie: e per mio conto ritengo che a quelli tra loro che hanno mansioni impiegatizie non possa negarsi l' applicabilità delle norme sull' impiego privato. Nè una simile estensione apparirebbe lesiva dell' autonomia della Chiesa, posto che la Chiesa non ha mai riconosciuto questi elementi laicali come rientranti nella propria costituzione; ma semplicemente come degli ausiliari, dei prestatori d' opera, analoghi a quelli che possono esser nel diritto dello Stato certi prestatori di opera ad un ente pubblico, che non assumono qualità d' impiegati nè di salariati (al vertice di questa categoria, i professionisti consulenti, come il legale consulente di un Comune; all' estremo opposto, gli operai assunti per pulizie di locali, che possono anche prestare servizio con carattere di continuità, ma che non hanno alcun atto di nomina, non sono menzionati in alcun organico, vengono pagati con fondi dell' economato).

Quanto si dice per la Chiesa cattolica, non si può ripetere immutato per altre confessioni. Dell' autonomia di queste, lo Stato è meno rispettoso. Devesi ricordare, per quanto tocca i diritti dei loro prestatori d' opera, che il r. d. 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle

---

(1) Can. 1185 Cod. jur. can.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

comunità israelitiche, mentre sottopone all' approvazione del ministero di giustizia i regolamenti organici delle singole comunità, stabilisce che « ai rabbini capi, ai vice-rabbini capi, ai funzionari di culto, ai maestri di religione, agli impiegati e ai salariati e alle loro famiglie deve essere assicurato dalle comunità o dall'Unione, da cui dipendono, un adeguato trattamento di quiescenza, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore a quello spettante a norma di legge agli impiegati degli enti locali » (art. 62).

Per i dipendenti di culti acattolici credo quindi si debba dire che : o lo Stato fa agl' istituti di questi culti una posizione di diritto pubblico e regola interamente con proprie norme la condizione dei loro dipendenti, com' è avvenuto appunto per le comunità israelitiche : ed allora non sono più applicabili delle norme che non trovano mai applicazione per gl' impiegati pubblici ; o invece lo Stato non dà proprie norme per essi : ed allora i loro dipendenti non possono essere privati del beneficio di quelle norme che siano state dettate per tutta una vasta categoria nella quale essi rientrano. Quando il legislatore ha dato norme a pro' degli impiegati privati, non si è preoccupato dell'azienda cui essi appartenessero, nè del tipo di questa, e neppure ha richiesto che l' azienda avesse una finalità di lucro. Ha voluto proteggere chiunque si trovasse in una determinata posizione sociale (1), prestasse poi la sua opera ad un partito politico, o all' amministrazione di una grande casata patrizia, o ad un' azienda commerciale ; si estrinsecasse il suo compito nel tenere dei conti o nel vendere ad un banco di negozio o nel trarre da un istrumento musicale elette armonie (2). Mi pare pertanto che non si possa senz' arbitrio af-

---

(1) cfr. M. LEVI DE VEALI, *La nozione dell'impiego privato nel diritto italiano*, *Il diritto del lavoro*, 1927, pag. 562 e segg.: ottime osservazioni cui per mio conto interamente aderisco.

(2) Tra gl'infiniti casi di cui abbondano i repertori ed i massimari, ricordo i giudicati che hanno ritenuto impiegata la direttrice di un'azienda domestica, il *ficheur* di un circolo di divertimento, la dama di compagnia (Trib. Genova, 10 agosto 1929; Trib. Roma, 30 dicembre 1928; Pret. Milano, 22 gennaio 1929,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fermare che la finalità cultuale dell' ente da cui l' impiegato dipende, e lo stesso carattere delle sue mansioni, renda inapplicabile nei suoi confronti la legge. Una siffatta affermazione mi pare non possa discendere se non dal facile errore di concepire ogni confessione religiosa *sub specie* della Chiesa cattolica, con la sua caratteristica di autonomia senza cui non siamo quasi capaci di concepirla.

Ricordato questo, è agevole trarne le conseguenze per quanto tocca l' ordinamento sindacale.

Che gli ecclesiastici cattolici ne restino esclusi, discende da principî che dopo il Concordato possiamo dire veramente basilari del nostro diritto. Ma altrettanto certo mi pare debbano restarne esclusi (così come senza esitazione nè dubbi ne sono rimasti esclusi finora) ed i dipendenti laici di enti del culto cattolico, ed i ministri di culto e gli altri dipendenti di confessioni acattoliche.

Questa esclusione a vero dire non deriva da una ragione perentoria che stia alla base della legge sindacale: giacchè ministri ed altri dipendenti degli enti di culto sono sicuramente dei *lavoratori* nel senso che dà al vocabolo la legge. Come ho già accennato, sarebbe commettere un banale errore l' affermare che le loro mansioni si svolgono nel campo del giuridicamente irrilevante, come pure l' affermare un aprioristico disinteressamento dello Stato per le loro condizioni economiche; tutta la legislazione sui supplementi di congrua e gli assegni al clero cattolico, e la norma poc' anzi ricordata sui rabbini ed altri dipendenti delle comunità israelitiche mostra precisamente l' opposto.

L' esclusione non deriva neppure — o quanto meno non deriva unicamente nè in ogni caso — dal carattere pubblico degli enti di culto e dal conseguente carattere di pubblici impiegati dei loro dipendenti. Intanto, per certe confessioni religiose, manca ogni carattere di pubblicità. Poi, è sempre grossa questione a-

Massim. Giur. lavoro, 1929, 518 e 174; *Giurispr. lavoro*, 1929, 19; in senso opposto per il dirigente di azienda domestica Cass., 14 gennaio 1931, *Massim. Foro ital.*, 1931, 19.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

perta quella se dove si hanno enti di culto considerati come pubblici, la loro sia la consueta pubblicità degli enti sorti nel diritto dello Stato, e pubblici in quanto attuano fini statali, o sia invece una pubblicità di tutt' altra indole; e per chi aderisca a questa, cui per mio conto non credo, ma che è la più diffusa opinione (1), resta discutibile se una pubblicità tale debba bastare ad escludere dal regime sindacale. La risposta più logica parrebbe la negativa; ammesso anche, come pare ormai pacifico, che l' elencazione dell'art. 3 delle norme di attuazione 1° luglio 1926 abbia carattere dimostrativo e non tassativo (2), vi è chi come il Sermonti pensa che l' esclusione ivi sancita debba valere solo per quegli enti pubblici « che per l' importanza delle loro funzioni e per la incidenza di queste nei gangli particolarmente vitali e delicati della vita del Paese, esigono un controllo più vigile, e ai cui dipendenti non può, senza pericolo o turbamento per la pubblica cosa, essere genericamente consentito il diritto di associazione, ma deve, volta per volta, a seguito dell' esame delle particolari circostanze, essere accordato » (3). Ed alla stregua di queste considerazioni l' esclusione dell' art. 3 non varrebbe per gli enti di culto. D' altronde anche chi non acceda alla opinione del Sermonti, e creda che tutti gli enti pubblici (tali per il diritto dello Stato) restino esclusi dall'inquadramento sindacale, quale che sia la loro importanza, può sempre dubitare se le ragioni della esclusione di tali enti valgano per gli enti di culto (4).

---

(1) O. Ranelletti *Istituzioni di diritto pubblico*, 2ª ed., Padova, 1931, nn. 96, 102, 103, 259, pagg. 143, 161 e segg., 496: il Ranelletti mostra di ritenere enti pubblici nel senso consueto del termine gli enti di culto acattolici in virtù del controllo cui nella recente legislazione essi sono sottoposti da parte dello Stato.

(2) Decisione del Ministero delle Corporazioni n. 33, con nota (meritevole di ogni attenzione) di D. Guidi, *Il diritto del lavoro*. 1927, p. 297: una precedente decisione n. 10 in senso opposto ivi, p. 133.

(3) A. Sermonti, *Il diritto sindacale italiano*, 1929, p. 211 segg.

(4) Sulle ragioni della esclusione cfr. ancora Sermonti, *op. cit.*, I, pag. 461 e l' ottima nota del Guidi pure ricordata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Infine l' esclusione non deriva neanche da un principio generale che suoni autonomia delle confessioni religiose garantita loro dallo Stato. Quest' autonomia invero non la troviamo garantita se non nei confronti della Chiesa cattolica ; ed ancora dato che, come si è ricordato, le norme del diritto canonico che regolano la struttura di questa si disinteressano dei dipendenti laici, considerati estranei alla costituzione della Chiesa, non si può neppur dire che quella garanzia di autonomia costringerebbe lo Stato a rifiutare l' inquadramento sindacale di tali dipendenti.

L' esclusione a mio avviso si fonda su ragioni d' indole puramente pratica. Trasportato l' ordinamento sindacale in un Paese del tutto diverso dal nostro, con altre tradizioni, altro substrato sociale, altra storia, potrebbe non apparire affatto assurdo un inquadramento dei ministri di culto o degl' impiegati laici di enti di culto. Sul terreno nord-americano, ad es., non credo che sembrerebbero assurdi un sindacato dei ministri di culto ed uno degli altri dipendenti degli enti di culto : sindacati che potrebbero anche classificarsi tra quelli delle professioni libere, pur se sostanzialmente gli appartenenti ad essi abbiano un carattere impiegatizio, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto a considerare tale il sindacato dei giornalisti, anche se i suoi componenti, o almeno la più gran parte di loro, siano in una posizione ch' è sostanzialmente quella impiegatizia, di fronte all' editore del giornale.

Ma in Italia, nessuno vede quale potrebbe essere il compito, quali le funzioni, di sindacati siffatti. Nessuno di quanti dovrebbero appartenervi ne ha mai sentita la necessità. Ministri di culto che non siano quelli cattolici e quelli israelitici, sono in numero scarsissimo, in condizioni profondamente dissimili gli uni dagli altri. I dipendenti laici di enti ecclesiastici cattolici sono invece

---

Per l' esclusione dall' inquadramento sindacale delle parrocchie quali proprietarie di fondi rustici, decis. 44 del Ministero delle Corporazioni, *Il diritto del lavoro*, 1927, pag. 303 ; per quella delle case di cura tenute da Ordini e Congregazioni religiose, decis. 90, id., 1927, pag. 856.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

numerosi : ma neppure per essi è pensabile (mai la Chiesa lo accetterebbe) un contratto collettivo ; e meno che mai sono pensabili di fronte a loro quei fini secondari proprî dei sindacati. Non si può invero dimenticare cosa siano nella realtà questi dipendenti laici, persone religiose, strettamente legate con vincoli affettivi all' ente ecclesiastico, profondamente reverenti verso chi impersona l' autorità ecclesiastica ; quale sia il loro reclutamento, spessissimo ereditario sempre nella stessa famiglia ; in che consista la loro retribuzione, dove spesso han gran parte l'alloggio, i donativi ricevuti in date occasioni dai fedeli, le oblazioni in natura. Nè si può dimenticare la condizione oltremodo differente dei varî enti ecclesiastici, le loro diversissime possibilità economiche, che renderebbero da sole pressochè impensabile un contratto collettivo.

L' art. 13 delle norme di attuazione pone il principio che il riconoscimento di ogni associazione sindacale dev' essere negato sol ch' esso sia non opportuno, per ragioni d' indole politica, economica e sociale. Se c' è caso in cui, ove la questione sorgesse, la non opportunità potrebbe venire invocata senza esitazioni, è proprio questo.

* * *

Come accennavo all' inizio di questa breve nota, la non inquadrabilità di un gruppo nell' ordinamento sindacale ha una importanza connessa alla evoluzione compiuta dalle funzioni del sindacato dal suo sorgere ad oggi.

La legge 3 aprile 1926 recava il titolo « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro » : è bene ricordarlo, perchè denota quale fosse l' intento principale che il legislatore aveva presente dettando la legge, anche se questa sia stata felicemente costruita in modo tale da potersi adattare a tutto l' ulteriore svolgimento dell' ordinamento sindacale e corporativo.

Il cammino compiuto in questi cinque anni è universalmente noto. Basti ricordare che gli organi sindacali , e quelli corporativi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cui essi sono substrato, improntano di sè lo Stato, fino a dargli come attributo generalmente accettato quello derivato dal loro nome; che le funzioni delle associazioni sindacali da un pezzo non sono più rimaste limitate alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, ma si sono estese a campi ch' esorbitano dalla stessa attività economica, come allorchè queste associazioni contribuiscono a costituire, sia un organo costituzionale, la Camera dei Deputati, sia molteplici organi amministrativi, ad es. la consulta comunale o il comitato dei patroni presso la Congregazione di carità. Da tenersi in particolare presente che mentre la legge 3 aprile 1926 veniva approvata vigendo una legge elettorale politica sulla base del collegio uninominale, ed in cui tutti i cittadini erano elettori politici (art. 2 t. u. 17 gennaio 1926 n. 118), oggi la più vasta categoria di elettori trae il suo titolo dal pagamento di un tributo sindacale, cioè dall'appartenenza ad una categoria professionale.

La constatazione che un dato gruppo non è inquadrabile nell' ordinamento sindacale mi pare pertanto che oggi tragga senz' altro con sè un quesito: se per tale fatto esso non resti privato, senza che un' adeguata ragione lo giustifichi, della partecipazione a funzioni politiche ed amministrative.

L' elettorato politico per la sua tradizionale importanza è quello che viene maggiormente in considerazione. I ministri di culto sono come tali elettori. Invece i dipendenti laici di enti di culto per il fatto della impossibilità d' inquadramento sindacale restano di regola esclusi dall' elettorato, ove non siano elettori per il titolo di pagamento d' imposte. Ciò non credo risponda ad una positiva volontà del legislatore: che se volle escludere dall' elettorato chi non partecipasse in modo attivo alla vita nazionale, non credo abbia però inteso positivamente escludere certe categorie di modesti lavoratori: neppure coloro che prestano servizi personali e domestici, sottratti a contratti collettivi (art. 52 N. A.). L'esclusione è soltanto, penso, effetto dell' oblio di alcuni piccoli gruppi, di scarsa importanza politica, che la legge sindacale, così come fu foggiata, allorchè si pensava che

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il campo del sindacato dovesse essere se non esclusivamente in modo di gran lunga prevalente quello della difesa degl' interessi economici della categoria, non potè considerare. Un oblìo che potrà essere in parte riparato in nuove redazioni e della legge elettorale e di tutte quelle che assegnano alla categoria professionale una determinata funzione politica, o una funzione che comunque trascenda da quella della difesa dei proprî interessi. Dico « in parte » perchè quante volte siffatta funzione debba essere esercitata non da tutti i componenti la categoria bensì dai suoi organi rappresentativi, ragioni ovvie di opportunità faranno ritenere preferibile di continuare nel sistema attuale, di oblio di piccole categorie, di minuscoli gruppi, anzichè creare *ad hoc* organi che li rappresentino.

A. C. Jemolo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La funzione del Partito
nell'ordinamento corporativo dello Stato

1. La *Carta del Lavoro*, cioè il documento, nel quale il Gran Consiglio del Fascismo tracciava, or sono ormai quattro anni, i capisaldi della nuova struttura, che la rivoluzione fascista ha dato e sta dando allo Stato italiano, con particolare riguardo al regime del lavoro e della produzione nella società nazionale, intitola con la formola *Dello Stato Corporativo e della sua organizzazione* il suo primo paragrafo, il cui primo articolo contiene la ormai celebre definizione: « La Nazione italiana è un organismo avente fine vita e mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi e raggruppati che la compongono. E una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato Fascista ».

Non è senza interesse però constatare che questa definizione non fa che riassumere in forma incisiva e sintetica il concetto, già sin dal 1921 espresso da Benito Mussolini nei periodi posti a capo del Programma del Partito Nazionale Fascista:

...« La Nazione non è la semplice somma degli individui, nè lo strumento dei partiti pei loro fini: è la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe .

Lo Stato è la incarnazione giuridica della Nazione. Gli istituti politici sono forme efficaci in quanto i valori nazionali vi trovino espressione e tutela. I valori autonomi dell' individuo, e quelli comuni a più individui (famiglie, comuni, corporazioni ecc.) vanno promossi, sviluppati e difesi, sempre nell' ambito della Nazione, cui sono subordinati ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il confronto tra la prima enunciazione programmatica del Partito e la definizione iniziale della Carta del Lavoro è, invero, altamente istruttivo per chi voglia indagare, nello sviluppo interiore del pensiero fascista, il graduale formarsi di quel *principio corporativo*, che, nel 1927, a cinque anni dalla Marcia su Roma, apparve ormai nettamente assunto come principio animatore o ispiratore dell'organizzazione disegnata dalla Carta del Lavoro come propria dello Stato Fascista. Quel confronto permette, infatti, di affermare che il principio corporativo risale, nei suoi presupposti fondamentali, alle origini stesse del Fascismo: era, cioè, già implicito nella concezione dello Stato, in nome della quale, il Fascismo, nel 1921, si costituiva in Partito per la conquista dello Stato. Giacchè chi legga con attento animo così il preambolo premesso al Programma del Partito nel 1921, come il primo articolo della Carta del lavoro, non può non scorgere in entrambi intuite e poste tutte le idee o i postulati, onde il principio corporativo si enuclea e si svolge: vale a dire: che la Nazione non è una somma di individui attualmente viventi, ma una sintesi che li trascende e subordina nel processo della sua vita storica; che questa sintesi unitaria della Nazione non risulta solo dagli individui isolati o divisi, ma anche dagli individui in quanto consociati in gruppi o aggregati collettivi; che nella sintesi unitaria della Nazione, accanto e a pari titolo dei valori immateriali, o degli interessi morali e politici, si assumono i valori materiali o gli interessi economici, degli individui e dei gruppi; che infine — corollario logico delle premesse! — ai fini della sintesi unitaria della Nazione, i problemi della distribuzione della ricchezza fra gli individui sono sostanzialmente connessi con quelli della sua produzione.

Ciò significa che l'organizzazione, per cui lo *Stato Fascista*, di cui parla il primo articolo della Carta del lavoro, è, nel titolo del paragrafo, definito come *Stato Corporativo* — lungi dal ridursi, come si è troppo a lungo creduto, e come da taluni forse tuttora ci crede, per una unilaterale e semplicistica interpretazione della legge 3 aprile 1926, e per un miope misconoscimento

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

delle sue intime potenzialità di sviluppo, all'ordinamento delle Associazioni professionali sulla base della pariteticità e del collaborazionismo tra datori di lavoro e operai e alla disciplina dei contratti collettivi del lavoro — è la organizzazione, mediante cui « la sintesi di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe » si « incarna giuridicamente, nello Stato », ossia la organizzazione giuridica, mediante cui lo Stato Fascista realizza *integralmente* — e quindi, oltre che nel campo dei rapporti morali e politici, nel campo dei rapporti economici, di cui la Carta del Lavoro particolarmente si occupa — l'unità morale politica ed economica di quell'« organismo avente fine vita mezzi d'azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che lo compongono », che è la Nazione italiana.

Significa, in altri termini, che lo Stato, quale lo ha posto in essere, in Italia, la Rivoluzione fascista, è *fascista* per la finalità unitaria e totalitaria che gli è implicita, *corporativo* per il sistema di organizzazione giuridica, con cui esso realizza la propria finalità: *fascista*, per la volontà che lo anima: *corporativo*, per la forma con cui questa volontà si estrinseca e si attua.

Già del resto vi fu chi mise in luce come l'ordinamento corporativo dello Stato non sia che la esplicazione formale del sostanziale principio unificatore implicito nel fascismo: come, cioè la parola *Fascismo* non serva ad esprimere concetto essenzialmente diverso dalla parola *Corporativismo*. Fascismo, la cui radice è nel termine *Fascio*, vuol dire stringere insieme, legare, unificare: corporativismo, la cui radice è nel termine *corporazione*, vuol dire, a sua volta, corporare, collegare, unificare: ridurre, nell'un caso e nell'altro, ad unità. Ma Fascio è una parola, che appartiene al linguaggio politico, e significa la volontà dell'unificarsi: Corporazione è una parola, che appartiene al linguaggio giuridico, e significa la forma, con cui la volontà dell'unificarsi si realizza. Fascismo e Corporativismo sono due modi di essere, due aspetti, due momenti, coessenziali e correlativi, di uno stesso principio: la concezione politica e la realizzazione giuridica dello Stato, come sintesi unitaria e totalitaria della società nazionale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Sicchè il rapporto che corre tra il concetto di *Stato Fascista* e quello di *Stato Corporativo* è analogo al rapporto corrente tra il concetto di *Stato Liberale* e il concetto di *Stato di diritto*, altro non essendo lo *Stato di diritto*, se non la realizzazione giuridica della concezione politica dello Stato propria del Liberalismo: vale a dire dello Stato, la cui finalità consiste nella tutela e nel potenziamento della libertà spettante a ciascuno degli individui, dal cui sommarsi o giustapporsi esso risulta, e il cui ordinamento giuridico si esaurisce nel garentire le condizioni di coesistenza ad una pluralità di individui uguali e nel difendere i diritti individuali di ciascuno di fronte agli altri.

Si comprende quindi come Benito Mussolini abbia solennemente dichiarato, nel messaggio da lui dettato per il IV° anniversario della Marcia su Roma, essere « lo Stato Corporativo la creazione tipica e l' orgoglio della Rivoluzione fascista », e come egli stesso abbia ,or son pochi mesi, a chiusura della riunione tenutasi il 24 gennaio scorso, a Palazzo Venezia, dal Comitato Centrale Corporativo, in cui si conferirono alle Sezioni del Consiglio Nazionale delle Corporazioni le attribuzioni e i poteri spettanti a quegli organi di collegamento tra le varie associazioni sindacali, previsti dall' art. 3 della legge 3 aprile 1926, a cui, definendone la natura di organi dell' amministrazione statale, le Norme di attuazione di quella e la Carta del Lavoro diedero nome di Corporazioni, riaffermato: « Corporativismo e Fascismo sono termini che non si possono dissociare ».

Non si possono dissociare, perchè è proprio mercè il Corporativismo, che il Fascismo traduce in atto la propria idea rivoluzionaria: perchè il Fascismo non è un semplice programma teorico, ma una realtà storica, in quanto il tipo di Stato, che esso ha instaurato in Italia, per realizzare integralmente la unità morale, politica ed economica del popolo Italiano, è uno Stato corporativamente organizzato: così come non si possono dissociare il Liberalismo e l' idea dello Stato di diritto.

Anche il Liberalismo fu, per circa mezzo secolo, sino alla Marcia su Roma, una realtà storica, e non un semplice program-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma teorico, in quanto il tipo di Stato da esso instaurato, in Italia, per realizzare la tutela e il potenziamento della libertà dei singoli Italiani, fu uno Stato di diritto. Onde l'orgoglio, con cui Mussolini e il Fascismo considerano lo Stato Corporativo come la creazione tipica della Rivoluzione fascista, ha l'esatto riscontro nell'orgoglio, con cui, nei primi decenni del Regime unitario, gli artefici dell'unità italiana, gli uomini della Destra storica, considerarono lo Stato di diritto come la creazione tipica della Rivoluzione liberale.

E una Rivoluzione, in tutto il senso della parola, fu ed è il Fascismo, appunto per esser esso riuscito, attuando il programma rivoluzionario enunciato sin dal suo inizio, nel 1912, ed esplicitamente confermato nell'ottobre del 1922, nel momento in cui si fu reso padrone di tutti i poteri dello Stato, a distruggere, in pochi anni, l'ordinamento giuridico dato allo Stato italiano dalla concezione politica del Liberalismo, e a sostituirgli un nuovo ordinamento giuridico, coerente alla concezione politica propria. Sicchè, chiusasi, sulla fine del 1924, la prima fase, durata circa un triennio, la fase. per così dire, preparatoria della azione rivoluzionaria, durante al quale il Governo imposto alla Nazione dalla Marcia su Roma fu più che altro una dittatura fascista su uno Stato, che era ancora giuridicamente liberale, e iniziatasi, col discorso del 3 gennaio 1925, la seconda fase, la fase ricostruttrice e decisiva, il momento critico saliente della Rivoluzione fascista può dirsi si sia avuto con la promulgazione della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del Lavoro, nella quale del nuovo ordinamento giuridico eran poste le basi e affermati i presupposti fondamentali: legge, la cui portata rivoluzionaria poté, sulle prime, sfuggire a molti Italiani, e anche a molti fascisti, ma non sfuggì all'intuito del Duce, il quale, pochi giorni dopo la sua promugazione, il 19 maggio successivo, superbamente annunciava a tutti i fascisti d'Italia: « Lo Stato demo-liberale (cioè lo Stato di Diritto), agnostico e imbelle, fu: ed al suo posto sorge lo Stato Fascista... »: cioè lo Stato Corporativo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

2. Il quale Stato Fascista è, sì, ancora lo stesso Stato unitario, che il travaglio del Risorgimento aveva trasmesso al liberalismo; ed è, come lo Stato liberale, uno Stato moderno, cioè, uno Stato *giuridico*: vale a dire, uno Stato, in cui non vi sono privilegiati ed *iloti*, ma tutti i cittadini, comunque isolati o raggruppati, sono ugualmente sottoposti alla legge, e in cui la sfera di libertà accordata agli individui, per quanto, nell' interesse collettivo, soggetta a restrizioni e a rinuncie, non può essere e non è abbandonata alla discrezione o all' arbitrio dei singoli, e neppure a quello dei governanti, ma quale essa sia, deve essere ed è delimitata in modo inequivocabile, sia mediante un comando generale, che è quello della legge, sia mediante norme particolarmente obbligatorie (patti o deliberati normativi) per tutti gli appartenenti a determinate categorie di cittadini, ma sempre emananti, o da associazioni legalmente riconosciute dallo Stato, o da organi dell' amministrazione statale, attingenti le une e gli altri dalla legge dello Stato la competenza a emanarle.

Ma è uno Stato, non più, come era lo Stato liberale, *formalmente*, bensì *realmente* o *concretamente* unitario, perchè, invece di essere, come quello, uno Stato di Diritto, è uno Stato Corporativo: il che equivale a dire Stato, di fronte a cui la Nazione non si pone, come si poneva di fronte allo Stato di diritto, quale una pluralità amorfa e disgregata di individui isolati, astrattamente avulsi, nella parità formale che li uguaglia di fronte alla legge, dalla incoercibile tendenza associativa, che tutti, volenti o nolenti, li spinge a raggrupparsi, per il raggiungimento dei fini morali, polilitici ed economici, che, in quanto sono di ciascuno, interessano tutti, in classi, in categorie, in organismi collettivi, in enti sociali fuori dei quali o senza i quali nessun individuo potrebbe utilmente vivere, perchè non potrebbe utilmente agire, nè per sè, nè per gli altri; ma si pone quale la sintesi organica di individui resi capaci di vivere la propria vita individuale e collettiva dalla concreta vita sociale che essi vivono; e perciò non solo tutti, inesorabilmente, gli enti sociali, mediante cui si esplica l' attività morale politica ed economica di ciascun individuo, assoggetta alla

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

propria sovranità; ma, in quanto li riconosca, per le finalità unitarie cui tendono, destinati a servire, attraverso la attività degli individui, che, per atto di libera iniziativa, li costituiscono, il fine collettivo, li inalza sino a sè, li ingrana e collega nella sua stessa organizzazione statale, ne fa altrettanti strumenti mediati o immediati della sua stessa sovranità: lo Stato insomma, in cui il possesso effettivo della sovranità, e quindi la volontà e la forza di determinarne e dirigerne l'esercizio, lungi dall'essere disperso e polverizzato tra la folla amorfa e indifferenziata dei singoli individui, o comunque frazionato e disperso tra una pluralità di fattori irresponsabili, sorgenti e operanti al di fuori o al margine dell'organizzazione e del controllo statale, quali erano, sino a ieri, in Italia, e quali sono tuttora, quasi dovunque, altrove i partiti politici, i cartelli capitalistici, i sindacati operai, è tutto e per intero, attraverso una complessa e ordinata gerarchia di istituzioni sociali, sorgenti e operanti per responsabile libertà di iniziative individuali, ma, per il valore collettivo delle finalità cui tendono, assunte come organi di diritto pubblico, nella costituzione statale, concentrate nello Stato: nello Stato che è reale unità politica, in quanto è corporazione giuridica integrale.

Corporazione integrale, anche se, con una imprecisione terminologica, che non fu ultima causa di equivoci e di interpretazioni errate, ma che si giustifica per ragioni storiche e ideali evidenti, col nome di Corporazioni il legislatore abbia creduto di chiamare gli organi di collegamento riunenti le organizzazioni sindacali nazionali dei varii fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali, operai, per determinati rami della produzione o per una o più determinate imprese produttive, e governate da Consigli formati dai rappresentanti delle varie organizzazioni riunite, sotto la direzione di un Presidente, scelto dal Ministero delle Corporazioni, al cui arbitrio ne è dalla legge devoluta la creazione e la costituzione. Ma è anche troppo noto che queste Corporazioni, anzichè essere, come erano le Corporazioni medievali, enti dotati di vita e di funzioni proprie, e sovratutto autonomi di fronte allo Stato, o rivali di questo nell'esercizio dei po-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

teri sovrani, non sono che organi dello Stato, strumenti della sua sovranità, in cui la presenza dei rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori non ha altro valore che di struttura esterna, e a cui è estranea ogni attività o funzione a favore di determinati gruppi di interessi di classe o di categoria, la cui rappresentanza e tutela è affidata, sovratutto ai fini della risoluzione pacifica delle controversie del lavoro e della uguaglianza giuridica tra datori di lavoro e produttori, alle associazioni professionali legalmente riconosciute: organi, cioè, di specializzazione tecnica, mediante cui lo Stato persegue, attraverso la disciplina e il controllo di determinati rami della produzione o di determinati gruppi di aziende, quegli interessi unitarii della produzione, che, secondo la Carta del Lavoro, « si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale », e nei quali si risolvono gli interessi delle singole categorie.

Appunto perchè « il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale », e quindi la Nazione è come un' unica grande azienda, ai fini della quale ogni attività economica di individui e di gruppi ha valore di funzione, e ciascun produttore è responsabile di fronte allo Stato dell'opera propria, le cosidette Corporazioni speciali non sono che modi di essere o di porsi di quell'unica Corporazione totalitaria, che è lo Stato corporativamente organizzato.

La quale, in quanto è realmente totalitaria, abbraccia e disciplina anche l' attività degli individui e dei gruppi di individui comunque mirante alla produzione, non di valori economici o di beni materiali, ma di beni immateriali, o di valori estetici o culturali, e, lungi dall' esser fine a se stessa, risponde a finalità di carattere politico e morale, quali sono sempre le finalità dello Stato, la cui sintesi è il potenziamento e la diffusione della civiltà italiana nel mondo. Il che risulta in modo esplicito dall'art. 8 della Carta del Lavoro, per cui « le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un' arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l' arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione, e al conseguimento dei fini morali dell' ordinamento corporativo », e trova conferma, sia nella composizione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, di cui una delle Sezioni è formata dai rappresentanti delle professioni libere e delle arti, sia nel diritto riconosciuto, accanto alle Confederazioni nazionali legalmente riconosciute, anche ad altri Enti morali legalmente riconosciuti e ad associazioni esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale e perseguano scopi di cultura, di educazione di assistenza o di propaganda, di partecipare, con la proposta di propri candidati al Gran Consiglio del Fascismo, alla formazione della Camera Corporativa.

3. Il Corporativismo fascista, è, dunque, in funzione della dottrina politica del Fascismo, e non viceversa, come, del resto, lo Stato di diritto era in funzione della dottrina politica del Liberalismo: perchè è sempre la volontà politica che crea la propria organizzazione giuridica, e non questa che fa sorgere quella.

Appunto per questo, la nota più caratteristicamente originale dell' ordinamento corporativo di fronte all' ordinamento giuridico liberale, ciò che pare, più di ogni altro aspetto, contrapporre lo Stato Corporativo allo Stato di diritto, è il riconoscimento e la personalità che dall' ordinamento corporativo ricevono le forze economiche e le categorie sociali. Perchè è proprio la dottrina politica del Fascismo, che, in antitesi alla dottrina politica del Liberalismo, nega il particolarismo e l'individualismo dell' economia liberale, ossia l' astratto momento dell' interesse dell' individuo, come individuo empirico. Non già perchè il Fascismo contesti essere proprio nell'individuo il centro dell'interesse: chè, anzi, appunto perchè esso nasce dall'individuo e dalla sua libertà, riconosce e tutela giuridicamente la proprietà e la iniziativa private, considerandole « come lo strumento più efficace e più utile dell' interesse della Nazione ». Ma, per il Fascismo, l'interesse, se ha sede nell' individuo, non finisce nell' individuo, il quale non è pienamente individuo, se non si sente parte della

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

società nazionale, di cui è membro, se non scorge e riconosce i legami essenziali che lo stringono a questa. Il Fascismo si contrappone al Liberalismo, in quanto instaura nella coscienza dell' individuo la coscienza dell' universalità, come immanente alla sua volontà di individuo, che non può volere se non in funzione di quella universalità, e quindi solleva l' individuo, dalla sua empirica particolarità, all' universalità, che esso serve servendo se stesso, e conferisce in tal modo alla sua azione economica, o utilitaria, un valore morale, e perciò politico: in ultima analisi, statale.

E, infatti — scriveva, or fa un anno, Giuseppe Bottai, nel primo fascicolo di questo Archivio, a proposito della concezione corporativa dello Stato — «ordinare le categorie sociali in associazioni, con la personalità giuridica di diritto pubblico, significa riconoscere il valore che la vita delle categorie stesse ha nella vita della comunità statale: significa considerare la conformità e consostanzialità dei loro interessi ai fini dello Stato: significa sollevare la vita economica dei cittadini a un piano, che è quello stesso della vita dello Stato: significa affermare che è interesse di tutti, che ciascuna forza economica tenga il proprio posto ed esplichi al massimo la sua attività e la sua funzione: significa, insomma, riconoscere il profondo valore politico della vita sociale, portare la vita sociale nel pieno della vita politica, far coincidere società e Stato. Il principio corporativo è dunque, il principio della organizzazione e personificazione delle forze economiche, perchè partecipino coscientemente alla vita della comunità politica».

È, insomma, il principio di una nuova organizzazione giuridica dello Stato, perchè è un principio politico: perchè è la proiezione all' esterno di un atto interiore di pensiero e di volontà: di una dottrina e di un programma politico: la dottrina e il programma del Fascismo.

Ma dir ciò equivale a dire che l' ordinamento corporativo dello Stato italiano postula necessariamente, tra gli Italiani, la unità della dottrina politica, elemento inderogabile della vita nazionale,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quale la concepisce il Fascismo: unità nazionale, che non è veramente tale, se non sia, prima di essere unità di produzione economica, unità di spirito e di volontà. Non si può avere uno Stato unitario, in nessun campo della vita collettiva, neppure in quello dell' attività economica, anzi specialmente in quello dell' attività economica, dove il popolo sia spiritualmente diviso in ordine ai problemi fondamentali del proprio modo di essere e di agire, come popolo ordinato a Stato. Gli Italiani formano uno Stato, sono uno Stato, non solo in quanto parlano la stessa lingua, hanno le stessa religione, vestono press' a poco allo stesso modo, hanno su per giù gli stessi costumi, ma anche, e sovratutto, in quanto pensino allo stesso modo intorno alle istituzioni che debbono reggere l' Italia, agli interessi che lo Stato italiano deve perseguire, ai fini, a cui lo Stato italiano deve tendere: *sentano*, insomma, allo stesso modo la propria vita come elemento o condizione della vita dello Stato. E i produttori italiani, a qualunque categoria sociale appartengono, non possono, ai fini unitari della produzione italiana, agire corporativamente, se non in quanto pensino e vogliano fascisticamente: se non in quanto cioè, nutrano vivo e pulsante, in ogni attimo della propria esistenza, in ogni motivo della propria attività economica, quel *sentimento dello Stato*, vale a dire quel sentimento della necessaria aderenza o conformità del proprio interesse di individui all' interesse dello Stato, in cui, secondo la felice formola di Sergio Panunzio, si risolve il Fascismo.

L' organizzazione, nello Stato Corporativo, degli interessi diversi delle categorie sociali ha perciò a suo ineliminabile presupposto la organizzazione delle volontà concordi degli individui, o ciò che può definirsi l' *idem sentire de repubblica* dei cittadini, presuppone, in altri termini, il rapporto costante tra politica ed economia, realizzanti la loro sintesi concreta ed attiva nello Stato, che è Corporativo, in quanto è Fascista.

Il quale è quindi necessariamente fondato, oltre che sulla rete gerarchica istituzionale delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, o dei cosidetti Sindacati, anche su un'altra istitu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione, non meno gerarchicamente ordinata, la quale, pure avendo comune con quella l' essere aperta alla volontaria iniziativa degli individui che entrano a farne parte, rappresenterebbe però, per sua stessa natura, l' antitesi radicale di qualsiasi concezione corporativistica dello Stato, ove per Stato Corporativo dovesse intendersi una società organizzata su base esclusivamente professionale od esaurientesi in un sistema di Sindacati e di Corporazioni sorgenti ed operanti a fini esclusivamente economici. Alludo al Partito Nazionale Fascista.

Che, c' è appena bisogno di ricordarlo, non è più oggi, malgrado il nome, un Partito, nel senso in cui esso era tale prima della Marcia su Roma, o anche nel senso, in cui esso fu tale nei primi anni del Regime, quando questo si risolveva tuttora nella dittatura del Partito Fascista su uno Stato, che era per sempre giuridicamente liberale. Da quando lo Stato è diventato giuridicamente Fascista, non possono più in esso esistere Partiti nel senso tradizionale del termine. Perchè la nozione di Partito politico si riallaccia alla concezione individualistica, ossia liberale, dello Stato, e a un sistema politico, nel quale la massa elettorale dia essa la investitura agli organi sovrani dello Stato, e che quindi consenta a fattori irresponsabili di disporre dei poteri statali. L' esistenza di Partiti politici, nello Stato Fascista, è considerato come un fatto illecito. Sicchè quello che era ieri, nello Stato ancora liberale, un Partito, si è oggi, nello Stato divenuto mercè sua Fascista, trasformato in una vera e propria *istituzione di diritto pubblico*, subordinata, e nella sua formazione e nella sua azione, allo Stato e controllata dallo Stato, ma insieme imprescindibilmente presupposta da questo per poter continuare ad essere, così com' è oggi, uno Stato Fascista, e perciò condizione essenziale alla vita stessa dello Stato come Stato Fascista : vale a dire in un organo, non tanto dello Stato, come pure alcuni vorrebbero, senza por mente che, se il Partito serve allo Stato, lo Stato non agisce mai, come Stato, per mezzo del Partito, quanto piuttosto del Regime, per cui lo Stato è lo Stato Fascista : l' organo, mediante cui il Regime garentisce allo Stato Fascista il perdurare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e persistere, nelle coscienze e nelle volontà degli Italiani, di quella unità di dottrina politica, senza la quale lo Stato Italiano non potrebbe essere e rimanere Fascista: ossia — e direttamente, e attraverso la serie dei numerosi organismi ausiliari da esso creati e controllati, dalla Milizia alle Associazioni fra gli Insegnanti di qualsiasi grado e ai Gruppi Universitarii, dall'Opera Nazionale Balilla al Dopolavoro, dai Fasci femminili all' Opera per la protezione della Maternità ed Infanzia — organo di educazione e unificazione politica degli individui e di addestramento politico della classe dirigente.

Istituzione, dunque, essenzialmente politica, la cui finalità presenta, a prima vista, caratteri di irriducibile antitesi alla finalità di quell' altra istituzione, essenzialmente giuridica, che è il Sindacato o l' Associazione professionale legalmente riconosciuta.

Nel Partito, infatti, non si entra per perseguire o tutelare interessi economici o professionali, di qualsiasi specie essi siano: ma si entra, in quanto si aderisce consapevolmente ad una dottrina politica, ad un programma di vita politica che è insieme un programma di vita morale, ad una credenza teorica, da tradursi quotidianamente in atto, in ogni contingenza della propria vita pratica. Il Partito non è una coalizione di interessi, per quanto legittimi: è una riunione o, meglio, una comunione di anime intorno ad un' unica fede, ad un unico credo politico. Perciò fu così spesso e con tanta energia messo in luce nel Partito il carattere di ecclesiasticità, di missionarietà o di milizia. Nè certo nulla è più simile alla disciplina infrangibile, che è tanto più infrangibile, in quanto è volontaria, che costituisce la massima forza del Partito, della disciplina, che regge una Chiesa o un esercito.

E, nel Partito, gli individui entrano e operano in condizione di assoluta uniformità di propositi e di intenti, qualunque sia il posto da essi tenuto nell' ordinamento sindacale, non potendo in seno al Partito ripercuotersi e agire i motivi di contrasto o di conflitto economico, che, nell' ordinamento sindacale, necessa-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

riamente contrappongono in Associazioni distinte datori di lavoro e lavoratori, o dividono nelle Corporazioni, non meno necessariamente, i rappresentanti delle varie categorie produttive.

Nel Partito, l' imprenditore e l'operio, l'industriale e l'agricoltore, l' impiegato e il libero professionista, il commerciante all' ingrosso e quello al minuto, si trovano sullo stesso piano, soggetti alla stessa gerarchia, concordi nella stessa credenza e nella stessa disciplina. Quello spirito di collaborazione tra le classi, ai fini della distribuzione della ricchezza, e della solidarietà economica fra le varie categorie produttive, ai fini unitarii della produzione nazionale, che, nella pratica dei rapporti quotidiani, è compito dell' ordinamento giuridico corporativo di realizzare, mediante i varî istituti e congegni normativi, amministrativi, giurisdizionali e politici delle autarchie sindacali e degli organi dello Stato, è già, nel seno del Partito, realtà vivente e operante sulle coscienze, perchè è, per chiunque appartenga al Partito, o sia degno di appartenervi, un imperativo categorico, cioè un atto di volontà, prima di essere il risultato di procedimenti giuridici.

Da un lato, quindi, la tutela e la difesa d' interessi economici: dall' altro la professione di una fede politica. Ma è questa fede politica che pone il limite o il criterio, entro il quale quegli interessi economici possono essere tutelati e difesi, che, anzi può, sola, trasformare il diritto dell' individuo a veder tutelati e difesi, mediante l' azione sindacale, i proprii interessi di individuo di fronte agli interessi di altri individui in una funzione necessaria alla vita dello Stato. Perciò Partito e Associazione professionali legalmente riconosciute sono intimamente legati da un rapporto, che è essenziale alla rispondenza dell'ordinamento corporativo ai fini, per cui lo Stato Fascista lo ha posto in essere: tanto essenziale, che Giuseppe Bottai, in un notevole discorso inaugurale ad un corso di alta cultura fascista all' Università di Torino, del 20 gennaio 1929, non esitò ad affermare che Partito e Sindacati formano un binomio, in cui è da scorgere la chiave di volta dello Stato Corporativo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

4. Del rapporto che stringe le Associazioni Sindacali legalmente riconosciute al Partito, e che si risolve in una diretta azione di vigilanza o di controllo esercitata da questo sull' attività di quelle, il documento saliente può scorgersi nello stesso Statuto del Partito, quale risulta approvato nella seduta del 18 dicembre 1929, da quel supremo organo costituzionale dello Stato, coordinante e integrante tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell' ottobre 1922, che è, in base alla legge 9 dicembre 1928, il Gran Consiglio del Fascismo, vera e propria sintesi collegiale delle varie organizzazioni esistenti nello Stato, come la persona augusta del Re ne è la sintesi personale nella sua continuità storica, e del quale entrano per legge a far parte, accanto ai membri del Direttorio del Partito, i rappresentanti confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle fondamentali attività dell' agricultura e dell' industria. Fra i compiti fondamentali del Segretario del Partito, l' art. 8 della Statuto enumera, infatti, quello di « collaborare, con gli organi competenti, alla vigilanza sull' attività politica del Confederazioni Nazionali Fasciste dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori... » : vigilanza, la quale è di fatto, sotto la direzione del Segretario Generale, localmente esercitata sui dirigenti locali dei Sindacati dai singoli Segretari Federali e dai Segretari di ciascun Fascio di Combattimento. I quali hanno, secondo l' art. 12, l' obbligo di esigere, nei rapporti di ciascuno dei gregari, « che, anche nello svolgimento dell' attività professionale, siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo »: il che importa implicitamente un controllo sul modo con cui gli inscritti al Partito partecipano all'attività sindacale delle associazioni professionali cui appartengono come datori di lavoro o come lavoratori.

Ma, pur prescindendo dalle disposizioni sancite nello Statuto del Partito, è sovratutto la stessa legge 3 aprile 1926, che presuppone, sia pure tacitamente, la vigilanza o il controllo politico del Partito sui Sindacati : la presuppone, richiedendo, nel suo primo articolo, tra i requisiti necessarî per il riconoscimento legale di un' Associazione sindacale di datori di lavoro o di lavo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ratori, intellettuali o manuali, « che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di *sicura fede nazionale* ». Giacchè *sicura* fede nazionale non può certo essere, nello Stato Fascista, che la fede nel programma del Fascismo, e quindi l' adesione al credo politico del Partito. Adesione ,a comprovare la quale non è tassativamente richiesta la iscrizione al Partito, e che certo può aversi anche in chi non abbia la tessera di questo, ma che almeno esige, a poter esser riconosciuta, che il Partito, a mezzo dei suoi organi, non ne contesti l' esistenza. È senza dubbio inconcepibile che la direzione di un'Associazione sindacale riconosciuta sia affidata a individui, in cui il Partito riconosca degli avversari di se stesso.

E del resto, è noto che, per una necessità di fatto, troppo evidente perchè abbia bisogno d' esser dimostrata, non v' ha dirigente sindacale, che non sia iscritto al Partito, o alla cui nomina questo non abbia dato l' assenso.

Ma la collaborazione del Partito non si fa sentire soltanto di fronte alle Associazioni sindacali : essa si ha, e si ha per disposizione di legge, anche negli organismi corporativi dello Stato. Ne è prova la presenza, tassativamente richiesta dalle leggi dello Stato, del rappresentante o dei rapprestanti del Partito, nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni e nel Comitato Corporativo centrale, e, già prima dalla legge sulla riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ne avevan dato prova i cosidetti *Comitati Intersindacali*, riuniti sotto la presidenza delle gerarchie del Partito.

E, infine, se il ramo elettivo del Parlamento è oggi, mercè la legge 2 settembre 1928, una Camera Corporativa, in quanto « eletta attraverso le organizzazioni corporative dello Stato », sta di fatto che i candidati proposti dalle Confederazioni nazionali di Sindacati legalmente riconosciuti e da altri Enti morali o Associazioni aventi importanza nazionale, non possono esser presentati al voto plebiscitario della Nazione, se non attraverso la scelta o la disegnazione fattane dal Gran Consiglio del Fascismo, cioè da un organo costituzionale, in cui la voce del Partito è naturalmente destinata ad aver valore decisivo. Sicchè la Camera Corporativa è, in realtà, quale ha voluto che fosse il Partito.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

5. Contro tale continua, mediata o immediata, interferenza dell'azione politica del Partito nell'attività sindacale e corporativa dei Sindacati e dello Stato, non sono mancate, specialmente sino a qualche tempo fa, per motivi ideali e pratici opposti, e anche per parte di correnti di pensiero aderenti al Fascismo, critiche e riserve, cui giova accennare, perchè, per quanto in gran parte superate dai fatti, non sono del tutto spente, e si assiste talora, qua e là, al loro riaffiorare e risorgere. Sono, in realtà, critiche e riserve infondate.

Tali, innanzi tutto, quelle sollevate dai seguaci di un sindacalismo, che, pure essendo o proclamandosi fascista, vorrebbe o pretenderebbe mantenersi puro o integrale, pel timore che il troppo intimo collegamento o contatto tra il Partito e gli istituti o gli organi sindacali possa nascondere qualche insidia al carattere intrinsecamente apolitico del fenomeno sindacale.

Ma il timore nasce da un presupposto errato. Un sindacalismo realmente apolitico non è mai esistito, e, dove appaia che esista, si risolve in una menzogna. La più superficiale esperienza storica dimostra che, dovunque si incontrino organizzazioni sindacali che si proclamino apolitiche, queste, in pieno contrasto con l'enunciazione teorica, partecipano in pieno a determinate correnti politiche — basti pensare a ciò che fu, in Italia, anteriormente alla Marcia su Roma, l'apoliticismo delle Camere del Lavoro nei confronti del Partito Socialista, o quello del Sindacalismo cattolico o cristiano nei confronti al Partito Popolare, e a ciò che è, in Inghilterra, l'apoliticismo delle *Trade-Unions* nei confronti del Partito Laburista — e quindi intervengono a fianco o in servigio di Partiti politici nelle lotte politiche di ciascun Paese: quando addirittura non avvenga, com'era il caso del cosidetto Sindacalismo soreliano o del Sindacalismo rivoluzionario italiano prefascista, che i Sindacati tendano esplicitamente alla conquista del potere statale, sia pure nella pretesa o nella illusione di poterne eliminare le necessità in una sognata libera società di lavoratori, ossia di svuotare del proprio contenuto politico lo Stato, sostituendosi ad esso nell'esercizio della sovranità.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il Sindacalismo fascista si distingue dagli altri anche per la sincerità con cui fa esplicita professione del suo aderire ad un determinato credo politico, che è quello del Fascismo, e perciò del suo consapevole e responsabile subordinarsi allo Stato: e quindi si esplica mediante lo sviluppo autarchico di proprie funzioni giuridiche ed economiche, ma insieme mediante il proprio intimo contatto col Partito, che è il massimo denominatore ed interprete della politica, che è appunto la politica del Sindacalismo Fascista.

Il che non deve intendersi nel senso, in cui mostra di averlo inteso qualcuno: nel senso, cioè, che sia il Partito, il quale, subordinando a se stesso i Sindacati, li riduca ad organi o strumenti di un' azione meramente economica.

Prima di tutto, perchè non è vero che, nello Stato Corporativo, i Sindacati non abbiano altra funzione che meramente economica. Basta a smentire tale affermazione il complesso di poteri e di facoltà, che le leggi dello Stato attribuiscono all'associazione professionale riconosciuta, come istituto di diritto pubblico, quali il diritto di rappresentare *ex lege* un' intera categoria professionale, l' esercizio di poteri normativi, specialmente attraverso la conclusione dei contratti collettivi del Lavoro, la potestà di imporre tributi, la partecipazione alla formazione della Camera dei Deputati, la presenza di proprii diritti rappresentati negli organi corporativi dello Stato, nelle Corporazioni, nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nel Gran Consiglio del Fascismo.

E poi, perchè, pure prescindendo da ciò, è proprio il contatto col Partito, che imprime carattere politico alla stessa azione economica dei Sindacati fascisti. Per cui deve dirsi che il Partito e i Sindacati sono, l' uno e gli altri, organi di un medesimo sistema, che è politico in quanto è anche economico, strumenti di una stessa azione, che è insieme politica ed economica: il sistema e l' azione del Fascismo.

Quanto all' allarme gettato, pure in campo fascista, da qualcun altro, per la pretesa contaminazione sindacale del Partito Fascista, vale a dire per il collegamento, reso ogni giorno più pro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fondo e palese, dell' azione politica del Partito con l' azione sindacale diretta alla tutela degli interessi economici delle categorie organizzate, è un allarme che muove da preoccupazioni di carattere individualistico, estranee alla dottrina e al contenuto del Fascismo. Non vedere che gli individui isolati e disconoscere o negare la necessità e la legittimità di organizzazione alle masse naturalmente sospinte a coalizzarsi dal premere su di esse di interessi omogenei, è indizio o residuo, sia pure inconscio, di mentalità liberale. Giacchè caratteristica del liberalismo è appunto la tendenza a non poter concepire il popolo che sotto l' aspetto di una somma di individui formalmente uguali, e a ignorare o per lo meno a diffidare di qualsiasi iniziativa movente da categorie organizzate e riconosciute: la libertà liberale è la libertà indeterminata dell' individuo a sè, fuori di ogni categoria.

Mentre la libertà fascista è la libertà non individualistica, atomistica, anarchica, ma la libertà disciplinata dalla forza naturale di coesione delle categorie e dell' ineliminabile appartenenza dell' individuo allo Stato: vale a dire, quella libertà, che trova il suo limite nel riconoscimento delle autarchie sindacali e nella subordinazione di queste all' unità statale.

6. Lungi, dunque, dall'essere transitorio e relativo, ossia dal ridursi ad una mera contingenza, dovuta a speciali condizioni di tempo e di luogo, mutate o superate le quali possa cedere ad una separazione, o addirittura alla eliminazione d' uno dei due termini — che dovrebbero essere, secondo una illusione, che può recar meraviglia di constatare non del tutto spenta, anche in individui che pur si dicon Fascisti, proprio il Partito, — il rapporto tra il Partito e i Sindacati è intrinsecamente necessario al Fascismo e allo Stato Corporativo destinato a realizzarne lo spirito. Il quale è quello Stato, la cui forza risulta dal contemporaneo e vicendevole equilibrarsi, ai fini unitarii e totalitarii della Società nazionale, della azione delle autarchie sindacali e dell' azione del Partito. Questo equilibrio non solo è la massima originalità dello Stato Fascista Corporativo, ma è insieme anche la massima garanzia della sua stabilità e durata.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La quale, e quindi, con essa l' avvenire della Nazione, è intimemente e indissolubilmente legata, non tanto al consolidarsi e diffondersi nella vita esteriore degli individui degli istituti e degli organi dell' ordinamento corporativo, che è un ordinamento giuridico, quanto al consolidarsi e diffondersi del profondo delle loro coscienze e delle loro volontà del *principio corporativo*, che non è, come abbiam veduto, se non una esplicazione del principio fascista, e perciò è un principio politico, da cui l' altro rampolla e deriva, come da sua fonte perenne e viva.

Giacchè, se è vero che compito essenziale dell' ordinamento corporativo è di realizzare quotidianamente, mediante il sistema o il congegno di istituti e di organi sindacali e statali, da cui esso risulta, nei rapporti tra cittadini e cittadini, e tra i cittadini e lo Stato, quella immanenza della sovranità dello Stato nella sfera degli interessi anche economici degli individui, in cui si risolve il principio corporativo, non è men vero che chi di fatto realizza questa immanenza è la volontà degli individui, mediante cui si determina e si svolge l' attività di quegli istituti e di quegli organi: ossia che questa immanenza non può realizzarsi, se non in quanto essa sia già prima da quegli individui sentita e voluta.

E' verità certissima, anche se troppo spesso obliata, che i mezzi o i congegni giuridici valgono, per quanto vale la volontà di chi se ne serve.

E perciò quell' immanenza della sovranità dello Stato nella sfera degli interessi economici degli individui, che è lo scopo o la mèta dell' ordinamento corporativo, non è, nè può essere, uno scopo o una mèta che si realizzi meccanicamente da sè, quasi per forza di inerzia, per virtù esclusiva di quell' ordinamento, quali si siano gli uomini chiamati a dirigerlo e farlo vivere e funzionare, qualunque sia la fede che li ispira o la volontà che li guida: è una mèta, che presuppone, a realizzarsi in pieno, la fede e la volontà di quegli uomini.

Il che vuol dire che l' ordinamento corporativo dello Stato è un' ottimo strumento ai fini nazionalmente unitarî e totalitarî, in vista dei quali il Fascismo lo ha posto in essere, purchè

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e sinchè esso rimanga realmente nelle mani del Fascismo: purchè e sinchè la mentalità destinata a governare lo Stato, e quindi a maneggiarne l'ordinamento giuridico, continui ad essere una mentalità integralmente fascista, cioè politica e morale, e non si riduca a una mentalità formalmente corporativa, cioè astrattamente giuridica.

Vuol dire, in altri termini, che la fiducia nella efficacia e nella durata dello Stato Corporativo postula necessariamente la fiducia nella forza politica dello Stato Fascista, che l'ordinamento corporativo ha creato, per servirsene al conseguimento di scopi, che non sono corporativi, *ut sic*, ma statali o politici: tali, insomma, che ad interpretarne lo spirito ed a imporne in ogni caso e sempre il perseguimento e l'ossequio agli individui, comunque sindacalmente e corporativamente organizzati e disposti, vigili pur sempre, al vertice dell'ordinamento corporativo, la coscienza e la volontà di una classe dirigente degna di servir la Nazione, governando lo Stato: quella classe dirigente, che è compito del Partito di educare e fornire allo Stato.

7. Nessuna preconcetta o aprioristica diffidenza verso l'ordinamento corporativo, come tale — diffidenza, che sarebbe contraddittaria od assurda, date le premesse del nostro discorso — vorrà certo scorgersi in quanto si è detto sin qui: ma unicamente la constatazione di una verità, ampiamente dimostrata dalla storia di tutti i tempi e di tutti i paesi: che i congegni costituzionali e gli ordinamenti giuridici, per quanto formalmente perfetti, valgono e servono agli scopi, per cui furono trovati e istituiti, non in virtù di una forza giuridica insita in essi, ma unicamente in virtù della forza politica del Regime, che di essi si serve come di necessario strumento per la realizzazione dei propri fini, che non sono mai fini giuridici, perchè sono sempre fini politici o morali.

Della quale verità una eloquente conferma ci fu, proprio ieri, offerta dal fallimento, a cui abbiamo tutti assistito e cooperato, dell'ordinamento giuridico, che, in corrispondenza alla propria ideologia politica, si era forgiato lo Stato liberale, ossia dello

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Stato di diritto : ordinamento giuridico, che non era certo, in vista del fine per cui era sorto, meno formalmente perfetto, di quanto non sia formalmente perfetto, ai fini del Fascismo, l'ordinamento corporativo. Ma lo Stato di diritto fallì, per la debolezza politica dello Stato liberale.

Giacchè la differenza tra questo e lo Stato Fascista non sta certo, come i più o meno convinti zelatori di una pretesa intangibile tradizione liberale del popolo italiano si diedero a lungo l'aria di credere, nell'esser esso fondato sul consenso, mentre lo Stato Fascista sarebbe fondato sulla forza. La distinzione tra regimi liberi, perchè presupponenti il consenso dei governati, e regimi non liberi, perchè presupponenti la forza su questi, non ha alcuna base nella realtà storica, la quale non conosce altra distinzione che quella fra regimi forti e regimi deboli, cioè tra regimi che durano e regimi che cedono.

Regimi puramente consensuali non sono mai esistiti. La più diretta delle democrazie, in cui tutti gli individui partecipino in egual grado all'esercizio della sovranità, presuppone pur sempre che i suoi deliberati abbian la forza di imporsi alla obbedienza di ciascun individuo. E il più liberale dei regimi, la cui attività si esaurisca nel garentire a ogni singolo individuo il massimo di libertà individuale, non può reggere ,che avendo la forza di impedire a ciascun individuo la violazione della libertà di tutti gli altri. Più un regime è libero, anzi, e più ha bisogno della forza, per mantenersi tale.

Nè sono mai esistiti regimi, cui mancasse ogni base di consenso. Anzi, meno un regime è libero, e più ha bisogno del consenso, per durare. Se, infatti, una autocrazia o una tirannide dura, vuol dire che c'è, nei sudditi, o almeno nella maggioranza di essi, il consenso ad ubbidire al monarca o al tiranno : il giorno che la maggioranza negasse questo consenso, non ci sarebbe forza bastante a mantenere il regime.

C'è, dunque, e non ci può non essere, in tutti i regimi, in quanto esistono e durano, e forza e consenso.

Ma non in tutti i regimi, e per tutta la durata della loro vita,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

forza e consenso si trovano in un rapporto di eguale intensità e vigore. Onde, a regimi, in cui a un massimo di forza nei governi, corrisponde un massimo di consenso nei governati, ossia un massimo di disciplina e di ordine, secondo una norma o un principio direttivo di vita collettiva o individuale, qualunque esso sia, possono contrapporsi, attraverso una serie di gradi intermedi, regimi, in cui ad un minimo di forza nei governi corrisponde un minimo di consenso nei governati, ossia un minimo di disciplina e di ordine, che tende a degenerare in disordine e in anarchia.

E forti sono tutti quei regimi, qualunque sia l'idea che essi incarnano e realizzano — la monarchia, come la repubblica, il liberalismo, come la democrazia, il principio di libertà, come quello di autorità —, i quali riescano per modo ad imprimere su una determinata collettività politica l'impronta del proprio spirito da far sì che quel principio o quella idea si traduca realmente, col massimo di approssimazione possibile in una società di uomini, in norma effettiva e costante di vita per tutti gli individui che quella collettività costituiscono: forti, in quanto non consentono a nessun'altra idea o principio, comunque diverso da quello che li informa ed ispira, di dividere con questo, anche in parte, l'impero sulla condotta degli individui e della collettività, e rifiutano con ogni energia ogni tentativo di piegarsi a compromessi con idee o principî opposti a quello, nel cui nome essi reggono lo Stato.

Con che è detto quali siano, invece, i regimi deboli: quelli che non riescono ad imprimere sulla collettività l'impronta del proprio spirito, e il cui principio informatore non riesce, che in parte e con riserve e limitazioni radicali, a tradursi in norma effettiva e costante di vita per gli individui: onde un perpetuo squilibrio o contrasto tra la forma del regime e la realtà politica sottostante, che il regime non sa dominare, e perciò la necessità, in cui esso si trova, di transigere o di venire a patti con principî antitetici a quello, per realizzare il quale esso detiene il potere: il che equivale, per qualsiasi regime, a incominciare a cedere di fronte agli avversari.

Ora, non v'ha dubbio che, se il regime fascista presenta tutti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

i caratteri dei regimi forti, tutti i caratteri dei regimi deboli potevan riscontrarsi, negli anni o nei decenni anteriori alla Marcia su Roma, nel regime democratico-liberale.

Il quale, però, se era debole, non lo era certo perchè il suo ordinamento giuridico, lo Stato di diritto, non ponesse a sua disposizione mezzi formali e materiali più che sufficienti ad imporre il proprio ideale di vita individuale e collettiva alla maggioranza dei sudditi, e ad opporsi a qualsiasi tentativo di abbatterne o di svalutarne l'impero. Mezzi o strumenti di tal sorta, di persuasione e di coazione, di prevenzione e di repressione, legislativi, amministrativi, penali, militari, di polizia, dalla educazione all'uso delle armi, hanno, del resto, a propria disposizione, in atto o in potenza, sol che li vogliano, tutti i regimi, pel solo fatto che sono regimi, cioè che detengono tutti i poteri di uno Stato. Ma appunto la forza sta nella volontà di procurarseli e di servirsene.

E il radicale difetto di forza del regime democratico-liberale era già da tempo più che visibile, nella sua manifesta incapacità di tradurre in atto i postulati fondamentali del suo stesso ordinamento giuridico, dello Stato di diritto, vale a dire di difendere e tutelare, non meno la libertà degli individui che la volontà delle maggioranze degli individui, cioè i due principî basilari del suo contenuto di credenza politica (liberalismo e democrazia), dagli arbitri e dalle sopraffazioni della violenza o dell'anarchia dei prepotenti e dei rivoltosi: non perchè lo Stato non avesse leggi destinate a proteggere gli individui e le maggioranze: ma perchè il regime non osava imporne e ottenerne l'osservanza. Era naturale che dovesse venir meno il consenso ad un regime che lasciava impunemente violare i presupposti stessi della sua dottrina politica, cioè la sua stessa ragion d'essere di regime: che, in altri termini, dava così evidente prova della sua inettitudine a tener fede al programma, nel cui nome chiedeva e presupponeva il consenso. Ed era fatale che a nulla servisse la perfezione formale dell'ordinamento giuridico dello Stato di diritto, per mantenere in vita un regime che non aveva la forza di valersene.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

8. E' pur vero, però, che la storia ci presenta esempi di Stati liberali che hanno avuto, più o meno a lungo, la forza di mantenersi liberali (basti pensare allo Stato Inglese, specialmente durante il fiorire dell'età vittoriana), e che, anche in Italia, dopo la proclamazione dell'unità, ci furono alcuni anni, in cui lo Stato di diritto non si ridusse a vana forma giuridica, ma fu una realtà politica, per la forza del regime cui esso serviva : in cui, cioè, ogni singolo Italiano potè sentirsi realmente garantito dalle leggi dello Stato italiano nel pieno e intero possesso delle proprie libertà di individuo. Furono i primi anni del Regno unitario, quando il governo dello Stato liberale continuò ad esser nelle mani del Partito, che, giovandosi con ardita avvedutezza delle forze rivoluzionarie, aveva saputo, in nome della libertà, condurre all'unità la Nazione: gli anni della Destra storica. E' soltanto dopo la caduta di questa e la cosidetta rivoluzione parlamentare che portò al potere la Sinistra, che lo Stato liberale cominciò a dare i primi segni di debolezza, venuta poi, nei decenni successivi, rapidamente aggravandosi. Ma non fu a caso che, proprio nel momento in cui lo Stato liberale passò nelle mani della Sinistra, si sia in esso infiltrato il germe della debolezza politica : perchè quello fu anche il momento, in cui lo Stato Italiano cessò di essere o di affermarsi soltanto liberale, e cominciò a pretendere di essere insieme, pur restando Liberale, anche Democratico. Da allora, lo Stato Liberale non potè più essere uno Stato politicamente forte.

Giacchè la forza, di cui qui si tratta, non è la forza materiale fisica : è la forza della volontà, come la debolezza che le si contrappone, non è la debolezza materiale o fisica; è la debolezza della volontà: ossia forza e debolezza morale. Ora, la forza morale presuppone una volontà unitaria e coerente: una volontà che abbia la saldezza e la certezza di una fede. Sicchè solo i regimi, il cui contenuto di credenza politica, il cui principio informatore, sia unitario, coerente, sintetico, possono essere forti : perchè non si crede che nella verità, e la verità è sempre una sintesi. Non si può credere nella somma o nell'accostamento di due o più principî, perchè non si può credere a più cose in una volta, perchè un compromesso non può essere oggetto di fede.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Forte non poteva quindi essere il regime del liberalismo democratico o della democrazia liberale. perchè era il regime di due principî in se stessi contradittori ed escludentisi a vicenda, quello del Liberalismo e quello della Democrazia. Esiste, infatti, fra le due intuizioni della vita, di cui l'una postula la libertà dell'individuo, l'altra postula la sovranità del popolo, una divergenza teorica, destinata a tradursi in antitesi pratica. E, invero, mentre la nota fondamentale del Liberalismo cade sulla libertà di ciascun individuo di fronte agli altri, la nota fondamentale della Democrazia cade sull'idea della uguaglianza di tutti gli individui. Ora, un mondo di uguali, non di fronte al dovere, ma di fronte al diritto, non potrà mai essere un mondo di liberi, perchè la libertà dell'individuo presuppone il riconoscimento e il rispetto delle differenze individuali: non delle differenze fisiche, o non prevalentemente di queste, ma delle differenze economiche, intellettuali e morali. Se il Liberalismo è, come si vanta, il culto della personalità, il Liberalismo non può non vedersi violato da un livellamento, in cui la personalità è tratta a naufragare, e lo sviluppo della autonomia spirituale dei singoli individui è soffocato nella sua più profonda radice.

E, infatti, la Democrazia tende necessariamente ad una accentuazione dell'elemento collettivo a danno dell'elemento individuale, a cui non meno necessariamente il liberalismo repugna. Giacchè il rapporto intuito dalla mentalità liberale tra individuo e società, per cui la società presuppone lo sviluppo spontaneo delle singole energie individuali e nasce dalla spontanea cooperazione di queste energie, è nettamente capovolto dalla mentalità democratica, per la quale l'individuo non è che un puro e semplice addendo di una società concepita come somma o pluralità di individui, di cui l'uno equivale all'altro. Di qui, la sopravalutazione implicita nella Democrazia, e incompatibile col Liberalismo, del valore del numero degli individui sul valore della qualità dei singoli individui, e la tendenza democratica ad attribuire l'iniziativa del progresso civile e sociale, anzichè alla libera attività e alla spontanea concorrenza dei singoli individui, come tali, ad una volon-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tà collettiva: la volontà della maggioranza numerica degli individui.

Quella sintesi armonizzatrice degli opposti, che avrebbe dovuto essere offerta dall'indirizzo politico, affermatosi nella mentalità politica europea, nella seconda metà del secolo scorso, e dominante in Italia dall'avvento della Sinistra alla Marcia su Roma, col nome di Democrazia Liberale, vale a dire la tendenza a realizzare una democrazia di individui liberi, era dunque, sino a che si rimanesse nell'orbita dell' individualismo comune così al Liberalismo che alla Democrazia, tutt'altro che una sintesi: e non tardò a rivelarsi un compromesso illusorio fra due principî inconciliabili e però un compromesso, che, se poteva vulnerare o falsare l'uno e l'altro principio, non poteva conciliarli. Quella pretesa inserzione di liberalismo nella mentalità democratica, mediante cui avrebbe dovuto garentirsi il rispetto dei diritti individuali in una società governata dall'onnipotenza delle maggioranze numeriche, non serviva, affatto, nella realtà, a salvaguardare la vera libertà dell'individuo dalla invadenza della statolatria democratica: serviva soltanto a indebolire o a svalutare l'autorità dello Stato, introducendovi il lievito della riottosità e della indisciplina.

Sicchè, a ben guardare, ciò che si chiamava Democrazia Liberale non era altro che una Democrazia debole o impotente: una Democrazia senza forza, perchè senza fede in quel diritto della collettività a imporsi agli individui, della cui somma risulta, e che pure era il suo presupposto: vale a dire, una Democrazia, in cui tutti si attribuivano, in nome dei diritti del popolo, il diritto di comandare, e nessuno, in nome dei diritti dell'individuo, si attribuiva il dovere di obbedire.

La verità è che una Democrazia è veramente tale, e quindi, perchè conscia di sè e dei suoi mezzi, è veramente forte, quando essa veramente riesca ad assorbire l'individuo nella collettività degli individui: quando, cioè, la sovranità della massa non trovi limiti o riserve in scrupoli individualistici di carattere liberale. Il che val quanto dire che nel regime democratico è implicito il dispotismo dei più sui meno, e che un regime democratico può du-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rare soltanto, sinchè abbia la forza di non essere liberale: così come un regime liberale può durare solo a patto di non essere democratico.

Appunto per questa pretesa di essere liberali, tutte le Democrazie dell'Europa occidentale sono travagliate da una crisi di impotenza politica, che si rivela ogni giorno più insanabile.

9. Da questa crisi solo uno Stato, in Europa, è uscito pienamente e totalmente vincitore e padrone di sè e del proprio destino: lo Stato Italiano, mercè la Rivoluzione che lo ha reso Fascista, cioè politicamente forte. Forza politica, che è così manifesta e palese, attraverso l'evidenza del consenso che l'accompagna e la condiziona, che il regime non ha alcun bisogno di farne mistero, e la esercita, senza iattanza, ma anche senza infingimenti e riserve: e proprio in questa schiettezza, che può ai deboli apparir brutale, con cui il regime fascista fa dichiarazione della propria forza e della propria risoluzione ad usarla, per imporre la propria verità alle coscienze, e per resistere agli avversari, sta la profonda moralità del Fascismo: se, com'è certo, sincerità è moralità.

Ma la intima ragione di questa moralità, e perciò di questa forza, sta in ciò: che il regime fascista è il regime di una fede unitaria e sintetica: della fede in un sol principio, nel quale gli elementi di verità parzialmente impliciti nelle due tesi antitetiche del Liberalismo e della Democrazia — vale a dire, il riconoscimento dell'interesse o della iniziativa dell'individuo come centro o base dell'attività politica, e il riconoscimento della collettività, di cui l'individuo fa parte, come fine o valore di essa — sono come inverati e fusi in una sintesi, che entrambi li assorbe ed annulla, superandoli: quel principio, che, già nel 1921, un anno prima della Marcia su Roma, il Partito Nazionale Fascista poneva a capo del proprio Programma, e che, cinque anni dopo la Marcia su Roma, nel 1927, il Gran Consiglio, ribadiva a capo della Carta del Lavoro: « la sovranità integrale, realizzantesi nello Stato, della Nazione, come valore che sopravvive nel tempo e si protende nell'avvenire, sugli individui, che passano »: e che è corporativo, in quanto è fascista.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sino a che la fede animatrice in questo principio, onde rampolla imperioso sulle coscienze e sulle volontà il sentimento dello Stato, costituirà e continuerà a costituire la forza essenziale del regime fascista, l'ordinamento o lo Stato Corporativo sarà e continuerà ad essere lo strumento indispensabile e perfetto per realizzare nello Stato la unità morale politica ed economica della Nazione: ma il giorno in cui, per avventura, dovesse nel regime fascista comunque vacillare la fede nella verità di questo principio, e insinuarsi, al contatto con altri principî, il dubbio sulla sua intrinseca invincibilità, in cui, cioè, il regime dovesse incominciare a dubitare della propria ragion d'essere e del proprio diritto di imporsi e di resistere, lo Stato Corporativo avrebbe sorte non diversa da quella toccata allo Stato di Diritto: si rivelerebbe, nonostante ogni sua perfezione formale, di fatto inefficace a raggiungere i fini, a cui fu ordinato, o si piegherebbe, mediante i compromessi e gli equivoci, che sono proprii dei regimi deboli, al perseguimento di fini estranei, se non anche antitetici, a quelli, in vista dei quali esso sorse originariamente alla vita.

Il che certo non sarà: ma non sarà, perchè a custodire, a diffondere, a radicare nella coscienza e nella volontà degli Italiani il sentimento dello Stato — massima forza politica del regime fascista e garanzia perenne del suo persistere nel tempo — rimarrà, accanto agli istituti e agli organi dell'ordinamento corporativo, anzi parte essenziale e integrante di questo, quel Partito Fascista, che fu efficacemente definito il cuore, in cui il sentimento dello Stato ha la sua sede.

Francesco Ercole

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Gli elementi specifici del corporativismo

1. - Collocare il corporativismo al suo posto tra i fattori del processo di formazione dello Stato italiano; precisarne, in altri termini, la efficienza rispetto al principio di nazionalità, che fu il fulcro nel movimento per il Risorgimento, e descriverne la concreta influenza nell'attuale assetto sociale e politico; tale fu il nostro primo assunto in uno studio (1) diretto ad accertare le basi del corporativismo sotto luce della teoria generale dello Stato.

Ma, fosse pure ampia ed esauriente quella indagine, dalla medesima non poteva attendersi, comunque, se non un risultato limitato; ossia, la determinazione delle basi generiche del nuovo indirizzo. Messo al suo posto, sulla linea di formazione dello Stato italiano, il corporativismo è apparso come uno sviluppo di quel principio di nazionalità, su cui l'Italia ha assiso il suo Risorgimento, e come una propulsione verso un assetto, ispirato a una nuova solidarietà nazionale.

È senza dubbio codesto un primo risultato; esso ha bisogno però d'essere integrato con l'osservazione delle basi specifiche del corporativismo. Occorre raccogliere le file della trattazione storico-critica, e trovare quali siano i caratteri di autonomia di questo movimento, per non confonderlo con altre aspirazioni o altre tendenze pratiche. Abbia pure il corporativismo, come stato di coscienza e come ordine storico, i suoi contatti con i movimenti nazionali; investa esso di particolare forza e con direttive proprie i movimenti sociali e politici; ciò che non va mai perduto di vista

(1) Donati B., *Dal principio di nazionalità al principio corporativo*, Roma 1930 (nella Rivista « Lo Stato », A. I, n. 3).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è, che per esso si auspica alla attuazione di un ordine nuovo, ideale e reale.

Questa novità deve essere dunque il tema di una analisi differenziale, da cui ha da scaturire, sotto la direttiva e l'impulso della filosofia civile, la definizione del corporativismo, vale a dire, la determinazione della essenza di questo fondamentale principio, da cui l'odierna vita italiana, in ogni aspetto, trae il suo regime.

2. - La prima analisi, con i suoi risultati, serve intanto a mettere sulla via, in quanto ci suggerisce queste due ovvie considerazioni.

Anzitutto: il corporativismo, come processo di coscienza e come fatto storico, si riattacca — si diceva — a quella grande realtà, ideale e pratica, costituita dalla esistenza degli aggregati nazionali. È nazionale l'aggregato, che ha in sè le condizioni per vivere autonomo; e ciò in seguito al raggiungimento di un sufficiente grado di sviluppo del processo di autocoscienza, il quale caratterizza l'esistenza della individualità collettiva. Di questa autocoscienza due sono, in fine, le direttive: l'una differenziativa, l'altra integrativa. Ebbene, il corporativismo come processo di coscienza condivide della coscienza nazionale codesta tendenza integrativa verso una unità di vita interiore dell'aggregato. Ma, si aggiunga subito: altro è coscienza nazionale, e altro coscienza corporativa. Pure avendo in comune tale elemento generico di una tendenza alla solidarietà interna delle forze del gruppo, i due valori spirituali devono differenziarsi nei loro tratti specifici; o almeno la coscienza corporativa deve apparire come una specializzazione di un più ampio genere; una volta che 1) la coscienza nazionale, è ben evidente, non comporta in ogni caso, di necessità, la sua coincidenza con la coscienza corporativa, e 2) la coscienza corporativa non si limita soltanto all'affermazione morale, che è l'espressione, prevalente se non esclusiva, della coscienza nazionale, ma entra direttamente a spiegare il suo influsso nell'ordine civile, e specificatamente economico.

Il corporativismo ha, in realtà (ecco l'altra preannunciata con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

siderazione), i suoi riflessi immediati, almeno i riflessi più sensibili, nell'ordinamento sociale, più propriamente economico, e nella organizzazione politica. In linea generale è da osservare che la posizione dell'individuo rispetto agli altri individui, nonchè la rispettiva posizione tra le classi sociali; la relazione tra l'individuo, le classi e la organizzazione politica, in una superiore espressione di vita, che è lo Stato : questi atteggiamenti della vita collettiva sono sostenuti da processi di coscienza; che si sintetizzano nella realtà spirituale, la quale si denomina coscienza civile, sia poi essa sociale o politica. Or bene, la coscienza corporativa, se ha la sua derivazione per riflesso della coscienza nazionale, evidentemente investe anche in pieno la coscienza civile. Ma, se non può confondersi con la coscienza nazionale, è pur vero che essa non si identifica nemmeno con la coscienza civile ! Se non altro nel senso, che il suo contenuto non è soltanto sociale e politico e che la sua fondazione è in una unità morale, collettiva.

In questi due rilievi, apparentemente contrastanti, non vi sono però solamente deduzioni di ordine negativo. Di positivo vi è intanto la seguente constatazione: che la coscienza corporativa, nonchè quell'assetto storico che chiamiamo corporativismo, se per se stessi non si identificano, nè con la coscienza nazionale, nè con la coscienza civile e con gli ordinamenti politico-sociali che ne sono un riflesso, nondimeno appaiono, già ad una prima analisi generica, partecipi così dell'uno come dell'altro ordine, spirituale e reale.

E allora, ai fini della definizione del corporativismo, ossia di una analisi dei suoi elementi, specifici o differenziali, si tratta di valutare precisamente: se tra coscienza nazionale e coscienza civile, nella vita degli aggregati collettivi, o, quanto dire, nella vita dell'uomo congregato, possa avere un significato, ideale e storico, il presentarsi di un *tertium genus*, di una specie a sè, autonoma, di coscienza collettiva, che abbracci in una sintesi unitaria ogni aspetto (morale, economico, politico) della vita collettiva ; alla quale competa, pertanto, il nome di coscienza corporativa: e ha da valere come principio, per servire alla instaurazione di un conforme ordine storico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ciò che passiamo senz'altro a vedere, conducendo l'analisi su questi due punti: 1) collocazione rispettiva delle due forme di coscienza (nazionale e civile), caratterizzanti la vita degli aggregati umani nel loro pieno sviluppo, e poi ancora 2) loro intrinseca relazione.

E' ovvio infatti supporre che, sulla base della osservazione di siffatta relazione, possa trovare fondamento questa deduzione: che la coscienza corporativa — più che vivere a sè, indipendente — si identifichi con l'unità della coscienza nazionale e della coscienza civile (unità di coscienza, si dica da ora non in relazione a confusione dei varî ordini, ma a loro sviluppo identico, per identità di intrinseca posizione); una volta che il corporativismo — indubbiamente potrem dire, per definizione — è unità, nella vita morale economica politica.

Procediamo dunque all'analisi, soprattutto per vedere, sotto quale luce e in quali limiti si avveri questo supposto processo di unificazione.

3. - L'analisi psicologica si muove in vero con semplicità, anche quando ha riguardo ai processi collettivi di coscienza; che altro non sono, in fine, se non la combinazione di pari processi individuali.

Nello sviluppo dell'individuo troviamo due processi psichici sostanziali. Essi fanno capo a due forme specifiche di coscienza: l'autocoscienza e la coscienza della personalità.

Ora ecco che questi stessi processi, rifratti nell'ordine della vita collettiva, promuovono due correlative forme tipiche: la coscienza nazionale e la coscienza civile (sociale e politica).

Vediamo, brevemente, più da presso.

A seguito dello sviluppo progressivo della coscienza si presenta al soggetto l'avvertimento della propria esistenza; l'individuo si vede come centro di necessità, materiali e morali; avverte, più precisamente, la propria autonomia di vita.

Questa autonomia, se è fatta di differenziazione e di unità, ha, correlativamente, intrinseca la necessità di una azione conforme da parte del soggetto; il soggetto è portato a volere e a agire in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

conformità delle esigenze della sua vita. Ond'è che il soggetto, rientrando in se stesso, non solo deve, e può, raggiungere la coscienza di sè, ma anche, ulteriormente, la coscienza della sua capacità di volere e di agire, ossia degli attributi della sua personalità, o della sua potenzialità.

Or dunque, l'esistenza e la personalità, la preparazione interiore e l'espressione pratica, sono i due momenti essenziali della vita soggettiva, che la riassumono in ogni aspetto; essendo che, naturalmente, in questi processi sono in giuoco tutte le energie del soggetto.

Così è che, in forme non dissimili, si avvera un processo, reale e spirituale, d'ordine collettivo. Il singolo avverte, come un momento del suo processo di autocoscienza, la necessaria sua appartenenza alla vita di un aggregato. La nazione non è se non l'esistenza di un vasto e originario aggregato collettivo, che vive, come tale, attraverso il riconoscimento dei singoli aderenti, presi per sè o nell'associazione. Comunque, siasi poi, o non siasi in tutto formata, o spiegata, questa coscienza nazionale (la riserva è in considerazione della complessità e delicatezza dei processi collettivi di coscienza); osservando il processo di vita collettiva in una massa indeterminata di aderenti, non può in ogni caso non apparire, inoltre, più o meno palese, la coscienza diffusa di interessi comuni (anche interessi contrastanti possono generare interessi comuni), che importano necessaria convergenza, o concorrenza, di volontà e di azione, per cui ciascuno commisura la propria collocazione, nonchè i limiti della propria azione, rispetto alla vita consociata, semplice o organizzata.

Tale è, dunque, la duplice constatazione riassuntiva. La coscienza nazionale è lo sviluppo più completo del processo di autocoscienza collettiva. D'altro lato, la coscienza civile è avvertimento della necessaria convergenza, o concorrenza, di volontà (coscienza sociale), o della necessaria convergenza, o concorrenza, di forze (coscienza politica), attraverso cui si esprime la personalità collettiva, per la conservazione e l'adempimento dei fini collettivi.

In questa netta visione della vita collettiva, ricostruita sulla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

precisa considerazione dei suoi elementi essenziali, non vi è posto per altre forme, spirituali o reali, all'infuori delle due, che contemplano vuoi la esistenza e vuoi la espressione della personalità dell'aggregato.

Bisogna però ora vedere — come si intuiva —, al fine di esaurire l'analisi, non solo la rispettiva collocazione, ma la relazione che corre tra questi due momenti della coscienza e della realtà collettiva; ossia, conviene precisare la relazione interna che corre tra coscienza nazionale e coscienza civile e, per conseguenza, tra i relativi ordini storici.

4. - L'avvicinamento della coscienza nazionale e della coscienza civile, sia alla autocoscienza, sia alla coscienza della propria personalità, serve senz'altro per chiarire la relazione tra questi elementi. Si tratta di momenti, indubbiamente, tra loro coordinati. Sono infatti momenti del processo di sviluppo della stessa soggettività.

Come tali, però, essi possono apparire — si avverta questo punto — con sufficiente autonomia. Vogliam dire che, se pure coordinati, cioè formanti nel loro insieme la medesima unità psichica, quei momenti hanno gradi e tempi di sviluppo diversi.

Si osservino siffatti processi interiori sul terreno della psicologia individuale. Può rilevarsi che la normale, rispettiva posizione di quei processi psichici coordinati è nel senso di costituire una successione. Più precisamente, la coscienza della capacità di volere e di agire si afferma come sviluppo della coscienza del proprio io. Nè con ciò escludiamo, naturalmente, che la primitiva autocoscienza sia rafforzata dalla visione, progressiva, di quelle necessità, interiori e esteriori, che ineriscono alla esistenza del soggetto e, mentre la formano nella sua consistenza, esigono sempre nuove tensioni della volontà verso azioni conformi.

Ma, allorchè passiamo al campo dei processi di coscienza propri a una « individualità collettiva », qui la constatazione cambia alquanto. È ben evidente, che autocoscienza e coscienza della personalità, sul terreno collettivo, hanno un più netto distacco. Nè, a rigore, può più parlarsi di successione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il processo psichico collettivo risulta dalla combinazione di altrettanti processi individuali. La coscienza della appartenenza originaria alla vita di un gruppo; ovvero, per altro riguardo, la coscienza della necessaria convergenza di volontà o di forze, in relazione a bisogni collettivi e a una azione conforme; questi stati di coscienza sorgono per contributo delle coscienze individuali. Or dunque, è ben chiaro che essi sorgono sotto i più svariati impulsi. Di modo che il rapporto tra le due formazioni, ossia tra la formazione nazionale e la formazione sociale e politica, presentasi, pur sempre, sotto luce di coordinazione; è vero. Ma qui la coordinazione dà luogo, non a un preciso rapporto di successione, simile a quello corrente tra autocoscienza e coscienza della personalità e relative espressioni; sibbene a una relazione, che potrem dire di vera e propria conseguenzialità generica o, per esser più precisi e, in altri termini, chiari, dà luogo a un rapporto di interdipendenza (di correlazione).

A confermare il riferimento — che non sembri, così come è formulato, troppo astratto — si pensi proprio, per tornar subito alla concretezza del problema, alle amplissime illustrazioni, dottrinali e storiche, suscitate in un campo speciale dal rapporto, sostanziale e formale, corrente tra problema nazionale, come problema di autonomia politica, e questione sociale, come problema costituito dal conflitto delle forze sociali.

La questione sociale, promossa dal rilievo delle necessità individuali o collettive, che importano per la loro soddisfazione una convergenza di volontà o di forze, non acuisce forse il senso della autocoscienza collettiva, espressa più precisamente nella forma della coscienza nazionale? Codesta coscienza nazionale, sotto la pressione delle necessità sociali si pone, a un certo punto, come recisa esigenza, come coscienza della necessità della indipendenza e della unità del gruppo. Il raggiungimento di siffatte mète è, nè più nè meno, la premessa, che è ritenuta necessaria, per una ripresa, più decisa, della azione sociale. In altri termini, la questione sociale non previene, almeno dal punto di vista dell'intuito collettivo, il problema della nazionalità? E la soluzione del problema nazionale non è poi una premessa per una ripresa dei movimenti diretti alla sistemazione degli ordini interni?

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questa interdipendenza tra questione nazionale e sociale è largamente fondata sulla esperienza storica. Ed essa, mentre è esemplificativa in concreto della correlazione formale corrente tra i varî ordini sociali, si giustifica certo nella sua speciale tonalità anche per elementi obbiettivi, che vanno almeno accennati, perchè espressione della legge di correlazione sulla quale insistiamo.

A ben guardare, si proietta in questa materia una luce della più precisa e intensa correlazione che corre all' interno, nella rispettiva posizione dei varî elementi sociali, tra ordine sociale-giuridico e ordine politico.

L'ordine sociale, come disciplina di attività interferenti, di individui o di gruppi, come in ultima istanza disciplina giuridica, importa una questione di forze, importa cioè un conforme ordine politico; l'azione degli organi politici ha per l'appunto, per cardine, di dettare limiti alle attività interferenti, corrispettivi alle necessità sociali, di dettare cioè un conforme ordine giuridico. Ecco dunque perchè, anche obbiettivamente, l'affermazione del dominio nazionale, a un certo momento, può presentarsi in relazione di immediata interdipendenza con il problema sociale; si pone in relazione, come supposto elemento politico, la cui preventiva attuazione, sotto forma di autonomia esterna del gruppo e di instaurazione di conformi ordini costituzionali, è necessaria per l' assetto interno.

Tutto ciò, se pur brevemente accennato, valga dunque a confermare, con un riferimento concreto, l' interdipendenza o correlazione generica dell'ordine economico-sociale (che è insieme morale e giuridico) e dell' ordine politico.

5. - Fino qui però un punto è rimasto ancor fuori dalla considerazione ; ed è il seguente : se il coordinamento tra i varî elementi lascia sempre, per necessità intrinseca, questi elementi disgiunti, o può anche presentarli, in ipotesi, dal punto di vista sostanziale, come elementi unificati. Ossia : se la correlazione tra i varî momenti dell' ordine storico si pone come una correlazione formale ; o anche, eventualmente, non si affermi come correlazione sostanziale ; destinata in tal caso ad attirare intrinseci

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

riflessi tra quei momenti, promuovendo, come risultato, fino anche un processo di unificazione della vita sociale.

E a questa correlazione sostanziale tra i varî elementi (morali, economici, politici) dagli ordini storici, bisogna forse volger la mente per trovare identificata la nuova e grande realtà di vita collettiva, che fa capo al corporativismo ?

6. - Il vivere indipendente, l'affermare per parte di un popolo la propria autonomia, può servire, si diceva, alla maturazione e allo sviluppo della coscienza civile. Il singolo e le classi vedono la loro posizione rispettiva di fronte alla collettività e lottano per la tutela dei loro interessi; si formano convergenze di volontà e di forze che non ammettono però sempre di combinarsi, ma spesso sono anzi concorrenti e tendono a una reciproca elisione.

Perchè si combinino, attraverso il contrasto, in una superiore armonia, perchè trovino un punto costante di accordo, ciò deve essere in relazione a un presupposto, non semplicemente edonistico, ma etico: a un presupposto che, al di sopra degli interessi individuali, serva per additare un ulteriore interesse, che tutti accomuna, come regola di azione.

Questo presupposto, o, meglio, questa idea, questo ideale — la mente si riporta spontaneamente alla esperienza che, diciamo senz' altro, si denomina dal corporativismo — può consistere nella coscienza diffusa che l'autonomia del gruppo importa, per correlativo della indipendenza esterna, una interiorità di vita che va ognora rafforzata per rendere possibili le condizioni di esistenza della individualità collettiva. Tale interiorità di vita nella sua più armonica espressione deve fondarsi sulla conciliazione dell'interesse dei singoli e delle associazioni con l'interesse della collettività.

In relazione a questo stato di coscienza, integrativa o solidaristica, la coscienza sociale, ossia la convergenza delle volontà, e la coscienza politica, ossia la convergenza delle forze, possono, in vero, allora assumere un atteggiamento ben preciso. Ferme restando le differenze individuali e di classe, dettate da ragioni di diversità di interessi e di gerarchia di valori (differenze che nessuno può o vuole ne-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gare o superare, come tali); il gruppo acquista coscienza che, al disopra di queste divergenze e delle relative competizioni, normali alla vita, fatta di disuguaglianza nella unità, vi ha una unità obbiettiva di interessi, che va servita con una necessaria collaborazione di volontà e di forze. Corrispettiva a quella coscienza di una necessaria unitarietà delle volontà e degli interessi si forma, in breve, la coscienza della necessità di una azione totalitaria, rappresentativa di questa unione superiore di vita. Di siffatta conciliazione è organo lo Stato, espressivo in questa concezione di tutte le forze associate; ed esso l'attua, in ogni campo morale e specificatamente economico, con i suoi mezzi, politici e giuridici.

Attraverso i predetti sviluppi, ideali e storici, si avvera dunque una precisa situazione: ossia, che nell' ordine morale, economico e politico si realizza una identità di situazioni; identità, costituita dalla conciliazione, che può essere anche subordinazione, in ogni campo, dell'interesse individuale e di gruppo rispetto all'interesse comune.

Ebbene, questa identità di situazioni dà luogo a una correlazione sostanziale tra i momenti della vita sociale e si risolve, in ultima istanza, in una unità: morale, economica e politica.

Unità non importa, come si avvertiva, confusione dei varî elementi, dai quali essa risulta. I varî ordini rimangono distinti. L'individuo e il gruppo restano autonomi per entro l'aggregato sociale, anche nella sua organizzazione a Stato. Però, per questa continua medietà, tra il singolo e la collettività, spiegata in ogni campo — rispetto agli interessi spirituali; rispetto agli interessi economici dell'individuo e della associazione; rispetto agli interessi della vita di insieme, organizzata nello Stato —, per questa applicazione, in ogni campo, del principio di socialità (che evita gli estremi, così dell'individualismo come del socialismo); sulla unità interiore dei varî ordini sociali, e sulla loro identità di sviluppo, si afferma naturalmente un complessivo processo di unificazione.

In questo processo è l'ordine nuovo.

E allora, una volta che in siffatto regime la totalità delle forze dell' io collettivo sono messe, consapevolmente, a servizio di un

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

interesse superiore e unitario, ecco che il sistema che ne risulta può prendere il nome che gli compete, cioè il nome di corporativismo. La pluralità degli interessi, delle direttive del gruppo, si combina in una fusione superiore di vita, in vista di un maggior interesse, quasi a formare della moltitudine un sol corpo.

Or dunque, al di là della coscienza nazionale da un lato, della coscienza civile come coscienza sociale e politica dall'altro, si presenta, in sintesi dialettica, la coscienza corporativa. Non è codesta una forma di coscienza a sè nella vita collettiva; ma è un modo di essere dei normali processi collettivi; che tutti li accomuna nella stessa direttiva di sviluppo. Soltanto sotto l'aspetto di questa uniforme direttiva di sviluppo della coscienza nazionale e civile può parlarsi della coscienza corporativa, come di un tipo a sè di coscienza unitaria, che domina in ogni suo aspetto la vita sociale. Per l'impulso di questa coscienza il singolo governa dunque la sua azione, in ogni campo, rispetto alla collettività e allo Stato, con un principio di socialità; che gli permette, riconoscendo il proprio interesse individuale e di classe, di non disconoscere, anzi di riconoscere e di servire una superiore realtà di vita, che è la società unitaria esprimentesi nello Stato totalitario; realtà di vita di cui sono partecipi lo stesso individuo e la classe.

Che cosa è dunque il corporativismo ? Esso è il sistema politico-sociale, fondato su una correlazione sostanziale tra i varî ordini (morale, economico, politico); nel quale, più precisamente: alla coscienza diffusa nei singoli e nelle classi della necessità di una integrazione interna di vita (concepita sotto forma di una conciliazione dell'interesse individuale e dell'interesse collettivo, per la considerazione di un superiore comune interesse), risponde, sul terreno obbiettivo, ossia sul terreno dei fatti, un ordine economico-sociale unitario e un ordine politico totalitario (pei quali l'autonomia del singolo e delle classi, nel rapporto economico-sociale e nel rapporto politico, si coordina con il limite dell'adempimento del superiore interesse nazionale).

Tale è dunque la conclusione. Il corporativismo ha la sua base generica nella coscienza nazionale, in quanto essa rappresenta la tendenza alla integrazione interna del gruppo. Quindi è perfetta-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente giustificata la connessione posta: dal principio di nazionalità al principio corporativo. Ma la base specifica, il carattere differenziale del corporativismo, consiste in ciò (come già si era avvistato nello studio storico-critico): che la tendenza alla integrazione interna della coscienza nazionale, in quella particolare espressione che è data dalla coscienza nazionale corporativa, è messa a servizio dell'ordinamento sociale, costituito in tal caso, dal punto di vista economico - morale, con fondamento unitario, cioè in considerazione di un superiore, preminente interesse, con cui deve conciliarsi l'interesse individuale; ciò che comporta anche sul terreno politico una necessaria collaborazione di volontà e di forze, conciliativa dell'interesse individuale e collettivo.

In breve: la società corporativa, società unitaria, in ogni aspetto e particolarmente in quello economico, per riflesso della coscienza nazionale corporativa, rende necessario e giustifica lo Stato corporativo, come Stato totalitario. La correlazione sostanziale si afferma in pieno tra questi ordini sociali promossi dal corporativismo, che assume pertanto, come assetto sociale, l'aspetto e il valore di un regime integrale. Di « corporativismo integrale » deve parlarsi, per alludere, come si deve, alla coerente e conforme applicazione di questo orientamento di vita collettiva, così sul terreno economico, come sul terreno morale e politico.

Ond'è che il principio corporativo, espressione di un processo di integrazione interna razionale, sulla base del riconoscimento di un interesse collettivo superiore ai singoli e alle associazioni, si rifrange quasi in tre principî, destinati però, nel loro coordinamento, a generare una unità interna, spirituale e reale, ossia morale, economica e politica. Il principio corporativo diviene: 1) nella sua generica espressione, che potremmo dire morale, in quanto agisce sulla condotta in generale, « principio di perfettibilità sociale », per la direttiva di indurre l'individuo e l'associazione ad agire in modo che l'azione possa valere anche di stimolo al progresso collettivo; 2) in quanto agisce sul rapporto di lavoro, e in genere nella sua efficienza economica, si risolve in « principio di collaborazione », che ha la sua equivalenza obbiettiva in un « principio del massimo rendimento collettivo »;

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3) in quanto agisce sulla organizzazione politica, vale come principio di autolimitazione interna », poichè l' individuo e l' associazione riconoscono nel limite sotto l' autorità dello Stato, ossia della collettività politica diretta alla protezione dell'interesse della totalità, la ricostituzione della loro effettiva libertà.

Ma se dopo tutto ciò vogliamo, da ultimo, definire semplicemente, non sapremo dir meglio che ricorrendo alla esperienza. Il compito più preclaro della analisi teorica rispetto alla esperienza storica è in effetto nello spiegare le ragioni dell'intuito pratico. E questo intuito si è mirabilmente espresso nei termini della Carta del Lavoro, secondo i quali il corporativismo, o, quanto dire, la nazione italiana nel suo nuovo assetto, è « una unità morale, politica e economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista ».

7. - Anche nel processo di sviluppo del corporativismo si rendono evidenti — traendo le somme, in sintesi definitiva — i due elementi, che vanno ricercati in qualsiasi processo storico, così come insegna in ogni sua espressione l'idealismo storico italiano: ossia, il principio e l'istituzione.

E l'uno e l'altro elemento — il principio corporativo e la istituzione corporativa — si prestano, naturalmente, a una diversa, se pure intimamente connessa, considerazione sostanziale.

Come principio, o regola-base dell'agire collettivo, il corporativismo scaturisce dai moti interiori che derivano dalla coscienza nazionale; per essi si avverte, tra l'altro, la necessità di una unitarietà di forze e di sforzi, che deve caratterizzare la vita collettiva, sociale e politica, nella complessità delle sue manifestazioni, materiali e morali.

Come istituzione, il corporativismo è costituito dall'ordinamento obbiettivo, sia economico-sociale che politico, sotto luce di una intensa correlazione sostanziale. Per tale ordinamento, rispettando l'autonomia dei singoli e delle categorie, si cerca di arrivare a una unità della vita sociale, che si afferma anche specificamente, senza menomare l'iniziativa privata, come disciplina collettiva dei rapporti giuridici di lavoro, e si tende a raggiun-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gere insieme una totalitaria azione dello Stato, espressione dell'interesse comune, che distingue, nel suo essere, l'individualità collettiva.

Ebbene, codesto ordine di istituzioni, pure rispondendo a un principio, rimane soggetto per sua natura alla contingenza storica. Allo stesso modo che si pone, così può venire modificato nei suoi particolari, per essere condotto a maggior perfezione sotto la spinta delle necessità reali.

Ma diciamo da ultimo, che quando il corporativismo riveste il valore di principio; e cerca di esprimere una tendenza dello spirito a creare, sovra gli antagonismi umani, una non meno umana collaborazione di volontà, sostenuta da una consapevole solidarietà, in vista di interessi superiori, e perciò comuni, di vita; in tal caso, si afferma il principio corporativo come un ideale. E, in tal caso, partecipa pertanto il corporativismo del luminoso carattere di verità e di perennità e, in questo senso, possiamo dire di universalità, che è proprio degli ideali.

Benvenuto Donati

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Massimo benessere statale-corporativo e « libertà di scelta » individuale

1) *Il massimo benessere collettivo e la « libertà di scelta » dell'individuo.*

La scienza economica ha già risolto alla perfezione, come scienza, quale oggi è, il problema del massimo benessere collettivo. E lo ha risolto, com' è ben noto, ragionando così.

Si prendano, essa ha detto, due, o due milioni, o quanti sono milioni di individui. Vengano ben determinate le posizioni chiamate iniziali, in cui essi si trovano in un certo momento. Ossia si conoscano con precisione tutti i gusti che essi hanno in sè, e tutti gli ostacoli che essi hanno contro di sè. Si supponga inoltre che, tra il momento iniziale e quello finale, stia un intervallo di tempo. Tale intervallo potrà essere, a volontà, di un attimo o di un secolo, ma breve o lungo (questo punto lo vedremo meglio poi) dovrà pur esserci. Ci si immagini, infine, che, durante questo intervallo, tutti gli individui facciano le loro scelte in libertà. Ciò vuol dire che essi sceglieranno quella via in cui gli ostacoli incontrati, cioè le insoddisfazioni, sono il meno possibile, e in cui i gusti esauditi, cioè le soddisfazioni, sono il più possibile. Ebbene, quando tutte tre queste condizioni, o presupposti, si realizzano, il risultato non può essere che uno solo: che tutti gli individui toccano, ciascuno, il punto del proprio massimo benessere. Ma il massimo benessere della totalità degli individui è — in quel dato momento — il massimo benessere collettivo. E si può quindi conchiudere

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che il massimo benessere collettivo — o nazionale, o di un gruppo dato ad arbitrio — è perfettamente determinato. Tutto ciò, lo si è detto, è noto, ben noto, e, nella scienza, quasi incontestato. Ma a che cosa si deve questa incontestatezza, figlia della perfetta architettura interna di questa costruzione? Si deve, naturalmente, al fatto di accettarne i presupposti, quali nella costruzione stessa vengono presentati. E, se uno qualunque di quei tre presupposti venisse battuto in breccia, tutto il castello se ne andrebbe a fascio. Proprio questo è — anche questo è ben noto — ciò che si è fatto da quelli, che hanno negato la nozione di « posizione iniziale », e hanno messo al suo posto quella di flusso continuo, indivisibile di attività economica. E ancora questo è ciò che si è fatto da quelli, che hanno negato la nozione di « un dato tempo » ad arbitrio, e hanno messo al suo posto la « tendenza secolare » obiettiva, il *trend*. Ma noi non ci occuperemo affatto, direttamente, e nel senso qui accennato, di questi due presupposti. Non ce ne occuperemo in questo senso, poichè, lo si vede, tale senso è quello della scienza dinamica, e noi invece (come si vedrà) vogliamo star dentro ai dati della scienza economica statica. Non ce ne occuperemo direttamente perchè tutti due quei presupposti sono comuni a tutti gli attori dell'economia chiunque essi siano (o individuo o Stato), e noi invece (si vedrà anche questo) si ha in vista proprio il problema delle asserite differenze teoriche fra individuo e Stato. Li trascureremo, come questioni a sè stanti, tutti e due; e non ne tratteremo invece che in rapporto al terzo presupposto, quello della « libertà di scelta »; e questo, questo soltanto, tratteremo espressamente. Espressamente? E perchè? Già lo si è accennato. Lo facciamo perchè esso ha una grande portata di carattere tutto teorico (e sia pure indiretta) che è la seguente. Esso è — e lo è esso solo — quel certo presupposto in cui, secondo la accezione comune, si rivela la natura esclusivisticamente individualistica della scienza economica stessa. Di lì, sempre secondo l'opinione comune, viene che la economia come puro sistema statico — diciamo: Economica — non è costruibile che sul pernio dell'individuo, moltiplicato poi, se si vuole, a milioni di esemplari. Di lì, quindi, viene il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rigoroso ostracismo inflitto, nella più rigorosa sede teorica, allo Stato, come denegatore in atto della libertà di scelta. E, perciò, se si riuscisse a alterare in qualche modo il profilo teorico di questo presupposto, si otterrebbe un risultato di portata rilevantissima. Il risultato primo sarebbe questo : che la nozione di Stato — o autorità, comando, controllo, limite, coercizione; o eteronomia della scelta — entrerebbe di pari diritto, come l'individuo, nell'orbita, oggi ancora preclusale, della scienza economica. E il risultato ulteriore sarebbe quest'altro: che, posto che la scienza economica corporativa non prescinde (almeno in questa sua prima fase critica) dalla nozione di Stato, autorità, eteronomia ecc., il concetto di massimo benessere statale-corporativo vi avrebbe pari diritto di cittadinanza, quanto quello di massimo benessere plurindividuale. Che cosa possiamo dunque dire, qui, intorno a questo presupposto della « libertà di scelta » ? Che cosa si può dirne, in quanto esso è il supposto immediato (per non dire il sinonimo, il tautologismo) della nozione di massimo benessere individuale e di massimo benessere collettivo ?

Che cosa si può dirne in quanto essa è il presupposto discriminatore, in base al quale l'individuo, e solo esso, pare far parte della scienza economica, e in base al quale lo Stato, precisamente esso, ne viene *a priori* escluso ? Vediamo.

2) *La « libertà di scelta » estesa anche allo Stato e negata anche nell' individuo.*

Le risposte che si possono dare a queste domande, e all' ultima sopratutto che è la più precisa, sono di due specie interamente diverse. Posto che, in sostanza, si tratta di parificare teoricamente l'individuo e lo Stato come attori egualmente legittimi, e cioè identicamente costruibili, della economia, si possono battere indifferentemente queste due vie.

Da un lato si può provvedere a mostrare che lo Stato è, come attore economico formale, in tutto e per tutto costruibile come in ipotesi lo è l'individuo. Dall'altro si può, invece, procedere a

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mostrare come l'individuo stesso non sia per niente costruibile. Questo è il bivio. Espresso poi, tale bivio, in termini di massimo benessere, o soddisfazione che sia, esso si traduce così. Si può, da una parte, far vedere che il massimo benessere statale-corporativo (e, cioè, non plurindividuale) è determinabile, nè più nè meno del massimo benessere individuale. Si può invece, dall'altra parte, far vedere che il massimo benessere individuale stesso non è determinabile. E non basta. Tradotto, infine, il bivio in questione in linguaggio di libertà di scelta, lo si può esprimere così. E' possibile mettere in chiaro che le scelte non libere, autoritarie, sono deducibili nè più nè meno di quelle dell'individuo libero. Oppure è possibile mettere in chiaro che anche le scelte libere dell'individuo non sono niente affatto deducibili. Ecco le due strade che, per arrivare dove vogliamo arrivare noi, potremmo, con perfetta indifferenza, metterci a percorrere. Ma qui, naturalmente, non le batteremo affatto tutte due. Sarebbe superfluo in primo luogo perchè, o per una strada o per l'altra, arriveremmo egualmente alla stessa dimostrazione. E inoltre sarebbe superfluo, perchè una delle due è stata da noi già ripetutamente battuta. Sono ormai parecchi gli studi, che abbiamo dedicati all'identificazione dello Stato all'individuo come attori economici. Analizzando le proprietà specifiche dello Stato e dell'individuo, e, cioè, l'autoritarismo e il libertarismo della scelta, si è mostrato (o almeno tentato) che esse sono eguali. Lo stesso si è concluso, nell' analisi dei mezzi, che l'uno e l'altro sono *censés* di adoperare; e, cioè, il monopolio come mezzo tipico dello Stato, e la concorrenza come mezzo tipico dell'individuo. E ancora alla medesima conclusione si è giunti investigando i limiti, che lo Stato, attore supposto irrazionale, e l'individuo, attore supposto razionale, incontrano nella loro azione : limiti che per entrambi sono egualmente determinati. E, andando più oltre ancora nel dettaglio, ci siamo provati a questo: di identificare la scelta statale frodolenta e violenta con la scelta individuale strettamente consensuale ; il prezzo politico statale col prezzo economico individuale; l'atto economico dinamico proprio dello Stato con l'atto economico statico proprio dell'indivi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

duo libero, ecc. ecc. Non varrebbe dunque proprio la pena che qui ci ripetessimo. E meglio è — ed anzi è necessario — che ci mettiamo qui a battere la seconda via. Essa è, almeno nei riguardi della dimostrazione che vorremmo dare noi, del tutto nuova, e può precisarsi nei seguenti termini. Eccoli, proposizione per proposizione. La nozione di massimo benessere individuale è poggiata sul presupposto della libertà di scelta dell'individuo. Ora, guardandolo dal punto di vista della statica, che è il solo che qui adottiamo, tale presupposto presenta due aspetti ben distinti. Si può metterlo in rapporto col concetto di « posizione iniziale », e, in tal caso, la libertà di scelta è figurata compiersi in un certo lasso di tempo, breve o lungo che sia, che separa la posizione iniziale dalla finale. Si può, invece, metterlo in relazione col concetto di « tempo », e, in tal caso, questo concetto può essere ridotto fino a quello di istante indivisibile che unisce la posizione finale e quella iniziale. Però nella prima ipotesi, la libertà di scelta dell'individuo potrebbe risultare indeterminata; e ciò perchè la lunghezza maggiore o minore del lasso di tempo, entro cui essa si esercita, si può fissare in un unico punto ad arbitrio. Egualmente nella seconda ipotesi, la libertà di scelta dell'individuo potrebbe apparire indeterminata, perchè l'attimo, unico, in cui la libertà di scelta dovrebbe esercitarsi, non consente che un unico dato economico, e questo essendo unico è arbitrario. Ma se, in tutte due le sole ipotesi possibili, la libertà di scelta ci si presenta come una nozione non determinata e arbitraria, anche quella del massimo benessere dell'individuo subito si decompone, si disgrega, va in nulla. E, quando così fosse, non si potrebbe più contrapporre alla costruibilità logica del massimo benessere dell'individuo libero e autonomo, la incostruibilità logica del massimo benessere corporativo-statale (coercitivo).

E si dovrebbe, invece, concludere che questo ultimo non è teoricamente, da meno di quel primo; e che anzi essi, essendo entrambi egualmente arbitrari, sono, dal punto di vista teorico, perfettamente eguali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3) *Obiezioni dinamico-psicologiche e statico-logiche contro la « libertà di scelta ».*

Come si vede subito, la questione che abbiamo dinanzi è quella stessa, notissima nella storia della scienza economica col nome di problema del *no-bridge*. Ma non si tratta qui, naturalmente, del problema del *bridge*, o ponte, o comparabilità delle utilità soggettive, da individuo a individuo. Si tratta, invece, del problema del *bridge* al di dentro d'uno stesso individuo; ossia se sono tra loro comparabili le sue stesse utilità, o disutilità, soggettive; o, insomma, se l'individuo può o non può compiere il calcolo economico.

La questione potrebbe essere trattata dal punto di vista dinamico (o psicologico). Si potrebbero, cioè, mettere in luce quegli aspetti della attività economica, che non sono preceduti dal calcolo. Di questo passo si potrebbe mostrare che ogni atto economico, in quanto appunto è atto di scelta e atto di volontà, è fuori, sia pure di un apice, del calcolo. Ma, più precisamente, sarebbe possibile far rientrare sotto questo punto di vista tutte le eccezioni, sollevate contro il metodo marginalistico. Così per esempio — mettendosi a considerare i beni oggettivi, cioè le merci e i servigi — quando si è opposto che i prodotti non sono, in concreto, così divisibili quanto è divisibile l'apprezzamento marginale, che, in ipotesi, è infinitesimale. Così pure, per esempio — guardando ora agli individui, come soggetti, che valutano quelle merci e quei servigi — quando si è opposto che gli individui, in concreto, non apprezzano i prodotti per frazioni così piccole, come sono quelle, infinitesime, in cui questi (sopratutto traverso il tempo) sono divisibili. E così via. Però quest' ultima specie di eccezioni non avrebbe per noi, qui, nessun peso. Esse possono, infatti, valere per restringere più o meno la sfera di applicabilità del calcolo (o, che è lo stesso, del metodo marginalistico). Ma esse non valgono affatto per distruggere la possibilità stessa del calcolo economico. Può, in realtà, darsi benissimo che la divisibilità, diciamo, tecnica dei prodotti, e la divisibilità psicologica degli individui coincidano perfettamente. Forse la storia economica, adattando i pro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dotti agli individui e gli individui ai prodotti, agisce proprio, per reciproca selezione, in questo senso della coincidenza. Ma stiano o non stiano, nelle grandi linee, le cose così, basta che si produca anche un solo caso configurato in tal modo, perchè queste eccezioni, dinamiche, perdano tutto il loro valore. Lo perdano e, quindi,, — se la possibilità del calcolo economico dell'individuo deve essere contestata — aprano la via a eccezioni di altra specie. Queste sono quelle che chiameremo statiche, o logiche: ed esse, che sono le sole che qui tratteremo, possono riassumersi così. Esse non hanno per niente di mira di cogliere delle contraddizioni (impresa facile e inutile insieme) tra i postulati della scienza economica e la « realtà ». Esse tendono viceversa a mettere in luce, se è possibile, le contraddizioni, che si riscontrino (compito difficile, ma utilissimo) al di dentro dei postulati stessi della scienza. E così, qui, le eccezioni di carattere statico contro il concetto di calcolo economico dell'individuo, non si metteranno in moto per stabilire, ad esempio, che il marginalismo non è sperimentale, o lo è poco, o non lo è del tutto. Ciò non le interessa per niente. Ma si muoveranno per poter mettere in chiaro, se la dimostrazione riesce, che, poniamo, lo stesso postulato marginalistico, per un suo vizio interno di costruzione, non è capace di reggersi a pieno. E' di questo genere lo scopo, che qui abbiamo in vista. Si tratta di mostrare non che il marginalismo (il quale pure è indispensabile alla formulazione matematica, e cioè perfetta, della scienza economica deduttiva), ma che la nozione stessa, più semplice e più essenziale, di calcolo economico dell'individuo, è suscettibile di critica interna, è aggredibile con mezzi logici. E non si tratta già — è forse superfluo dirlo — del calcolo economico individuale come, più o meno, lo si intende comunemente; ma del calcolo economico, come lo ha configurato la scienza economica più rigorosa. Si vuole così dire che le eccezioni, di natura statica e logica, opposte al calcolo economico, lo debbono riguardare in quanto esso è limitato e definito dagli altri due presupposti: quello delle posizioni iniziali, e quello del tempo. E quando la critica (rispettando scrupolosamente tutte queste condizioni, che sono altrettante rigide difficoltà) fosse arrivata alla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dimostrazione perseguita, potrebbe dire di avere compiuto un'impresa di pura natura logica.

Avrebbe, cioè, colpito il concetto di calcolo economico nelle sua più pura formulazione ipotetica; e, una volta ferita, nella sua stessa formulabilità, l'ipotesi originaria, tutte le conseguenze vagheggiate (e già accennate) vengono giù da sè.

4) *Il calcolo economico individuale e le « posiziali iniziali » dell' individuo.*

Vediamo, dunque, in che rapporti sta la nozione di calcolo economico con quella di « posizione iniziale ».

Innanzi tutto una posizione iniziale, da cui appunto dovrebbe avere inizio il calcolo, non è concepibile che in quanto essa ha al di là di sè (già se ne è fatto cenno) un certo lasso di tempo. Tale lasso di tempo non può, però, restare indeterminato in questa sua seconda estremità; non può, diciamo, essere un tempo aperto in questa sua facciata superiore. Se fosse così, se non fosse in qualche misura un tempo chiuso, ogni calcolo economico, che è collegamento di più dati e istituzione di equazioni, sarebbe manifestamente impossibile. Ma, una volta ammesso che il tempo sia chiuso e che esso abbia un limite superiore, questo limite può essere fissato assolutamente ad arbitrio. Il calcolo economico riuscirà (almeno abitualmente) più facile, se questo limite sarà prossimo, e riuscirà più difficile, se esso sarà invece molto lontano. Ciò, a parità di ogni altra circostanza, dipenderà dal fatto che, nel primo caso, gli elementi da chiamare nel calcolo sono pochissimi; e invece nel secondo caso sono numerosissimi. Però, tanto in un caso che nell'altro, il calcolo economico sarà possibile (o, meglio, appare come tale), e, quindi, siamo nell'orbita del presupposto preso a discutere. Tuttavia, dal momento che, pur restando dentro al presupposto del calcolo, il limite del tempo può essere prossimissimo o remotissimo dall' istante della posizione iniziale, si può dire, ripetiamo, che esso è interamente arbitrario. D' altra parte è ben chiaro che l' intera portata economica della posizione iniziale

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

(che appare un insieme di gusti e di costi conosciuti) è in dipendenza della ubicazione di questo limite nel tempo. Se esso viene, mettiamo, posto molto innanzi, tutti i gusti e i costi della posizione iniziale, e cioè attuali, generalmente perderanno di valore: andranno, diciamo, a dissolversi negli innumerevoli gusti e costi futuri, che li surrogano o li annullano. Essendo, invece, esso collocato molto vicino al punto della posizione iniziale, i costi e i gusti, che compongono questa, serberanno quasi intatto il proprio valore: i gusti e i costi successivi, con cui entreranno in combinazione, saranno pochissimi. In ogni caso, o molto o poco che gli elementi della posizione iniziale variino, essi in qualche misura variano certamente: in modo che si può dire che la posizione iniziale è in funzione del limite di tempo assegnato dall' individuo al proprio calcolo. E non può opporsi che, alla sua volta, questo limite di tempo, ossia la estensione del calcolo, è funzione della posizione iniziale dell' individuo. Non lo si può opporre, perchè, se veramente fosse così, vorrebbe dire che la posizione iniziale contiene già in sè, predeterminato, tutto il calcolo economico. E, se fosse così, ciò significherebbe, alla sua volta, che al di là della posizione iniziale non scorre una quantità qualsiasi di tempo economico, come invece si è ammesso. Ma giunti qui, bisogna fare un passo avanti. Quando si parla di lasso di tempo successivo all' istante della posizione iniziale, non si parla di una forma vuota, di una specie di *vacuum* economico, in cui non c' è niente. Come già si è accennato, questo lasso di tempo è tutto pieno, in tutta la sua estensione, di gusti e di costi economici, che possono essere quelli che si vuole. Ma, tra questi elementi di cui è pieno il tempo adottato, ve ne debbono essere alcuni, ve ne deve, anzi, essere uno, che occupa l' ultima infinitesimale frazione di tempo, che è precisamente, a capello, sul limite del tempo. Ora tutto quello che si è detto di questo estremo limite del tempo, si può, si deve dire di questo ultimo elemento economico che lo occupa. Come era arbitrario quel limite, così è arbitrario questo elemento; come era quello il limite, in funzione di cui variava tutto il supposto calcolo economico, così è ora in funzione di questo elemento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che tutto il supposto calcolo si sposta. Ma questo elemento, essendo quello che occupa l' ultima, estrema frazione, indivisibile, di tempo, non può, anch'esso, che essere indivisibile e cioè unico. Non potrà, però, essere un costo, perchè, se fosse un costo e cioè un mezzo, ciò vorrebbe dire che, al di là di esso, vi è ancora un elemento, in cui l' operazione economica si conchiude, e, cioè, un gusto, ossia un fine da raggiungere. Ed è quindi questo fine ultimo, indivisibile, unico quello che, per il fatto solo che viene posto dall' individuo come sua posizione finale, sposta tutte quante le posizioni precedenti, ivi compresa la iniziale. Ma esso è un fine, lo si è visto, che è unico e solo, ed essendo tale non può dar luogo a nessun calcolo economico, e non lo può perchè questo implica essenzialmente una dualità di elementi tra cui si pondera e si sceglie.

E si può, perciò, conchiudere che, quando si suppone, come si fa col concetto di posizione iniziale, che vi sia un tempo di calcolo, il calcolo non è ,viceversa, più possibile ; e ciò perchè il dato in gioco consiste nella posizione finale adottata, ad arbitrio, dall' individuo, e tale dato è, per definizione, unico.

5) *Il calcolo economico individuale e il « lasso di tempo » del calcolo.*

Passiamo ora a discorrere del calcolo economico in rapporto all' altro presupposto : quello del « lasso di tempo ».

Se questo concetto dovesse intendersi nella maniera spiegata qui sopra, ossia come un limite protraibile indefinitamente in avanti, dovremmo venire alla stessa conclusione di poco fa. Ma è evidente che esso può essere inteso anche in maniera opposta, e cioè come un limite retraibile indefinitamente all' indietro, e, in tal caso, anche la conclusione sarà opposta. Ci si immagini, infatti, che, per frazioni infinitesime, il limite del tempo soggetto al supposto calcolo possa essere portato sempre più indietro, sempre più indietro. Ebbene verrà allora il momento, in cui esso coinciderà col punto, in cui il calcolo è *censé* di avere inizio, ossia

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

il principio e la cessazione del calcolo avranno luogo in un solo istante. E non si eccepisca, come subito vien fatto, che il presupposto è quello di un « lasso » di tempo, e che esso implica almeno la presenza di due istanti. Ciò potrà anche esser vero in altre sedi (la cosa la ignoriamo, e, comunque, non ci riguarda); ma ciò non sta affatto parlandosi in sede economica, parlandosi di tempo economico. Il tempo percorso dal calcolo dell' individuo non è, come si è già detto, una zona vuota, ma è tutto occupato, punto per punto, infinitesimalmente, dai gusti e dai costi dell' individuo stesso. Alla frazione, infinitesima, di tempo si possono quindi applicare le stesse considerazioni, che si applicano alle frazioni infinitesime di gusti e di costi. Ora questi, quando appunto si immaginino suddivisi, in frazioni infinitesimali, hanno una caratteristica: che l' ultima frazione soddisfatta di un dato gusto è eguale alla prima non soddisfatta dello stesso gusto; che l' ultima frazione sopportata di un dato costo è eguale alla prima non sopportata dello stesso costo. Hanno, in altre parole, questa caratteristica, che è poi quella stessa di tutti gli studi al limite: e, cioè, che il margine è promiscuo alle due frazioni estreme delle due serie; e che queste due frazioni, essendo tutte due eguali al margine, sono anche eguali tra di loro. Si trasferisca ora questa caratteristica ai supposti due istanti di tempo, ai quali almeno parrebbe dovesse ridursi il «lasso» di tempo percorso dal calcolo; e si avrà, appunto, che essi possono avvicinarsi al punto da essere coincidenti e identificati l' uno con l' altro. Ma — ecco il passaggio che ci preme — il primo dei due istanti, quello in cui il calcolo ha inizio, è quello occupato dai gusti o costi della posizione iniziale; e il secondo, e ultimo, dei due istanti sarà quello occupato dai gusti o costi della posizione finale. E avremo, perciò, che la coincidenza dei due istanti di tempo, ossia la retrotrazione del limite fino al punto di partenza, si risolve nella identificazione della posizione finale dell' individuo con la sua posizione iniziale. Questo è, d' altra parte, un dato variabile, del calcolo economico; è, cioè, un dato tale che, qualunque esso sia, il calcolo vi è applicabile, e tale che, se esso cambia, tutto il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

calcolo cambia ; è perciò, per definizione, un dato arbitrario. Qualunque gusto o qualunque costo, qualsiasi gruppo di gusti o qualsiasi gruppo di costi può costituire la posizione iniziale dell' individuo, chiamato a fare il calcolo. Questo sarà complicato, se i gusti e i costi sono numerosi ; sarà semplice se i gusti e i costi sono ridotti, mettiamo, a due soli, ma calcolo sarà pure sempre ; e siamo quindi dentro al presupposto, qui preso in esame. Ma anche qui, però, — già lo si è fatto per il concetto di posizione finale — dobbiamo negare che la posizione iniziale possa essere composta indifferentemente, come di primo acchito parrebbe, di gusti e di costi dell' individuo. E dobbiamo, anche qui, affermare che, logicamente, la posizione iniziale non può essere occupata da nessun costo, ma soltanto dai gusti dell' individuo in questione. Se, infatti, anche dei costi facessero parte della posizione iniziale, ciò vorrebbe dire questo : che l' individuo è disposto più o meno, ma in una certa misura, a subirli, per raggiungere (agendo come *homo oeconomicus*) il soddisfacimento, in misura maggiore o minore ma in ogni caso esistente, d' un suo gusto. Ma ammettere che l'individuo sia in via per raggiungere un fine, ossia sia trasponendosi da un punto all' altro, è tutt' uno col dire questo : che sulla sua posizione iniziale egli non c' è ancora. Per poter dire che egli è in una « posizione », e cioè in uno stato di equilibrio, bisogna che soltanto dei gusti, e dei gusti naturalmente già soddisfatti, la compongano: perchè è proprio e soltanto questo stato di soddisfacimento, che è uno stato di equilibrio ; e perchè è proprio e solo uno stato di equilibrio che è una « posizione ». Ma il gusto, o fine che sia, che si trova a essere presente nell' individuo in quell' istante in cui egli è in quella data posizione, non può essere che unico, come unico è l' istante che si considera. Che, se si volesse ammettere (erroneamente) che, in un unico istante, i gusti soddisfatti possano essere più di uno, è molto facile rispondere che, in quell' unico istante, i gusti, anche se sono in più, si risolvono in una unica combinazione. Direttamente, o indirettamente, si arriva sempre al fatto che abbiamo un solo dato, un unico dato in gioco ; e che, posto questo, non è possibile farvi sopra nessun

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

calcolo, visto che calcolo vuol dire, ripetiamolo, dualità di dati presenti.

Onde si può conchiudere: quando si suppone, come si fa col concetto del « lasso di tempo », che vi sia una posizione iniziale, in cui l' individuo comincia il calcolo, questo non è viceversa più possibile; e ciò perchè il dato in gioco si risolve in quello della posizione iniziale stessa, adottata ad arbitrio dell' individuo, e tale dato è, per definizione, unico.

6) *La « libertà di scelta » dell' individuo risolta in una successione di scelte arbitrarie.*

Le due conclusioni a cui siamo arrivati finora sono, dunque, queste. — Prima. Se si accetta il presupposto della « posizione iniziale », e lo si combina con l' altra condizione che il calcolo si stende su un tempo qualsiasi, il calcolo è impossibile; poichè tutto dipende ed è contenuto nella « posizione finale » adottata, che è arbitraria e unica. Seconda. Se, invece, si mette il presupposto del « lasso di tempo », e lo si combina con l' altra condizione che il calcolo si inizi in una posizione qualsiasi, il calcolo è impossibile: perchè tutto dipende da e viene a essere contenuto nella « posizione iniziale » adottata, che è arbitraria e unica.

Tirando ora la conclusione totale dalle due conclusioni parziali, si può dire così: che il presupposto della « libertà di scelta », messo in combinazione o con quello della « posizione » iniziale », o con quello del « lasso di tempo », è insostenibile. E che è insostenibile perchè, sia in un caso che nell' altro, questa supposta libertà di scelta si trova di fronte a un unico dato, che, per ciò solo che è unico, non si presta a nessuna scelta. E che, non essendo la scelta possibile, l' unico dato che è presente all' individuo si presenta con questa alternativa: che, se l' individuo non lo pone, ogni attività economica cessa senz' altro; e che, se l' individuo lo pone, l' attività economica si risolve in una successione di posizioni isolate, staccate l'una dall' altra, indipendenti l' una dall' altra, arbitrarie. Quest' ultimo punto è quello di importanza decisiva. Da

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

esso si può, infatti, dedurre immediatamente questo : se tutti gli atti o scelte o posizioni economici dello stesso individuo sono tra loro staccati e indipendenti l' uno dall' altro, non gli è possibile dire che uno di essi è più (utile, si intende) dell' altro, che uno di essi è più utile di tutti gli altri. Ma il concetto di massima soddisfazione, o massimo benessere che sia, dell' individuo, è, invece, tutto quanto in questi accostamenti per via di « più » e di « meno », in questa paragonabilità quantitativa ; e, se questa non c' è, neanche quello ci può essere. Si può ammettere, sì, che sebbene manchi la comparabilità, ogni scelta, anche staccata, dell' individuo rappresenti, in quell' istante, per lui, il benessere massimo ; ma questo è tutt' altro discorso. Ammessa, infatti, la comparabilità quantitativa delle utilità, quando si dice che un individuo ha fatto una scelta economica qualsiasi, si dice che la ha fatta perchè era per lui la più utile (si intenda bene, utile secondo il suo gusto, ossia ofelima). Quando, invece, si nega la comparabilità quantitativa delle utilità, se si dice che un individuo ha fatto una scelta economica qualunque, si dice che è per lui la più utile (beninteso, anche qui, ofelima, di suo gusto) per il fatto puro e semplice che la ha fatta. Nella prima ipotesi la scelta è più utile (subiettivamente), vogliamo dire più ofelima, perchè si suppone che, fra le due ofelimità, sia stato istituito un giudizio di convenienza : è, quindi, una scelta che, per il fatto che risulta da un giudizio, è razionale. Nella seconda ipotesi la scelta è più utile (subiettivamente), ossia più ofelima, perchè si constata che la scelta, pur non preceduta da nessun giudizio di convenienza, è quella che è : è, dunque, una scelta, che non risultando da nessun giudizio, è irrazionale, è arbitraria. Rieccoci, secondo noi, alla parola, che ci dà il segreto della questione. La « libertà di scelta » dell' individuo, ossia la scelta economica dell' individuo libero in tutti i suoi istanti, non ci mette affatto dinanzi a una sua attività calcolatoria, preferenziale, che abbia i caratteri della necessarietà logica, come è delle proposizioni matematiche. Essa ci trasporta, invece, nel campo di un' attività irrazionale, che procede per salti, che è intersecata da tanti dati quante sono

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le scelte, e che ha insomma, tutti i connotati di imprevedibilità, che sono proprii degli atti di piacimento e di volontà liberi e arbitrari. Nel momento in cui la scienza è passata dal concetto di utile obiettivo a quello di utile subiettivo, e cioè all' ofelimo individualistico, essa è passata anche dalla sfera della deducibilità e della costruibilità a una sfera in cui niente si può dedurre, niente si può costruire. Essa man mano che si è fatta più rigorosamente individualistica, e cioè ha poggiato sul concetto di ofelimità istantanea e atomistica, si è messa nella impossibilità di dedurre la nozione di massima soddisfazione, o di massimo benessere, dell' individuo. Tale nozione, in quanto è supposta desunta dal calcolo economico, non è collegabile con l' ipotesi dell' ofelimità pura, e resta, perciò, allo stato di un dato di fatto subiettivo, per sè stante, extravagante, che non fa sistema.

Resta una nozione arbitraria. E, come tale, non può essere contrapposta ad altre nozioni, che vengono qualificate appunto come nozioni economicamente arbitrarie, quale è, ad esempio, quella di massimo benessere statale-corporativo.

7) *Le scelte autoritarie dello Stato non sono più arbitrarie che le scelte libere dell' individuo.*

Per persuadersi, consapevolmente e non già solo intuitivamente, che le cose stanno così, bisogna pensare perchè la scienza economica ritiene che lo Stato sia un attore indeterminabile e arbitrario nell' economia.

Ciò non dipende per niente dal fatto che lo Stato — definito come la non libertà di scelta dell' individuo, come l' autorità sull' individuo, come la coercizione, ecc. — non possa conseguire il massimo utile obiettivo degli individui sottopostigli. Se si ammette che questo massimo utile obiettivo esiste, che esso è una certa somma data di costi e di gusti, lo Stato può essere perfettamente idoneo, infliggendo quei costi e soddisfacendo quei gusti, a raggiungerlo. Vi potranno essere innumerevoli, insor-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

montabili difficoltà pratiche — questa è la lotta politico-sociale tra individualisti e statalisti — che lo rendono incapace a raggiungerlo; ma, teoricamente, non vi è proprio niente che lo impedisca. L' impedimento teorico assoluto nasce quando si suppone che quel certo massimo utile obiettivo, dato e definito, degli individui sottoposti non ci sia; e che, invece di esso, si abbia un massimo utile subiettivo, ossia un massimo di ofelimità. E non nasce già, si noti bene, perchè le ofelimità si presentino, come pur effettivamente sono, quali beni istantanei, inafferabili nella loro fuggevolezza; ma nasce perchè ci si presentano come beni ignoti (subiettivi, appunto, e non obiettivi) a chiunque non sia l' individuo stesso in questione. La fuggevolezza dei beni ofelimi per quanto rapida la si voglia immaginare, si potrebbe sempre supporre che fosse agguagliata dalla rapidità, con cui lo Stato (ossia gli individui, che lo compongono) li intuisce, li interpreta e li serve. Che nella realtà non sia così lo sappiamo bene tutti, e ci vuole poco a capirlo; ma ciò non toglie che, se l' ostacolo fosse questo, lo Stato potrebbe, in teoria, facilmente superarlo. Lo supererebbe nè più nè meno di quel che lo supererebbe, se — ciò che è ben facile immaginare — si fa una supposizione: che le ofelimità degli individui sottopostigli siano di lunga, lunghissima durata, o, che è lo stesso, che questi individui abbiano dei gusti, subiettivi sì, ma invariabili. Non è questo. Se l' impedimento teorico assoluto nasce non appena si entra nell' ipotesi dell' ofelimità, ciò accade perchè l' ofelimità, l' utile subiettivo, non può essere, per definizione, conosciuto e comparato: nè dallo Stato nè da nessun altro, i quali tutti sono estranei al soggetto. Bisogna notare questo punto. La incapacità dello Stato a conoscere le ofelimità degli individui non proviene per nulla dal fatto che esso è, come si dice, il superiore politico, e l' individuo è l' inferiore politico, ma dal fatto che esso è l' esteriore in rapporto all' individuo che è l' interiore. Si supponga che, nello stesso istante, due individui — tutti due superiori, o tutti due inferiori, o uno superiore e l' altro inferiore: ciò non ha importanza — avvertano ciascuno un proprio utile subiettivo, o, insomma, formulino in sè

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una propria ofelimità. Ebbene quella del primo non è comunicabile — se non in termini obiettivi : un certo prodotto, un certo servizio — al secondo ; quella del secondo non è comunicabile al primo ; e essi sono incomunicanti, incomparabili fra di loro. Quella stessa incomparabilità che abbiamo riscontrata fra le due posizioni successive, sia pure di un attimo, dello stesso individuo, la riscontriamo ora tra due posizioni, sia pure finitime, di due individui in uno stesso istante. Ma, anche in questo caso, se le due posizioni non sono comparabili tra di loro, ossia sono non ravvicinabili, ossia isolate, per sè stanti e uniche, ciò vuol dire che esse sono arbitrarie. E' arbitraria la posizione di ofelimità di un individuo rispetto a quella di un altro individuo ; e la ofelimità di questo è, egualmente, arbitraria, rispetto a quella del primo, reciprocamente e paritariamente. E' quindi ben nel vero la scienza economica quando attribuisce alla scelta dello Stato il carattere di arbitraria. Ma l'arbitrarietà non viene dal fatto che lo Stato sia superiore, autoritario, coercitore, ecc. dell' individuo. Si deve, invece, al fatto che anche lo Stato (e cioè l' individuo governante che in quel momento lo esprime) è esteriore all' individuo per cui sceglie. La scelta economica statale è, sì, arbitraria rispetto all' individuo, ma questo non è che un caso, uno dei centomila casi, di scelte economiche eteronome di un soggetto per un altro soggetto. Ora è appunto di questa specie di scelte — tutte queste scelte — che la scienza economica dice che sono arbitrarie, e che lo sono perchè da individuo a individuo non c' è ponte, *no-bridge*. Ma, se è vero che il ponte non c'è neanche da posizione a posizione dello stesso individuo, ossia che anche tra le scelte autonome dello stesso soggetto *no-bridge*, una ultima definitiva conclusione si impone. Eccola. Essa è che le scelte, autoritarie, dello Stato sono scelte arbitrarie della stessa natura e nella stessa misura in cui lo sono quelle, libere, dell' individuo.

E, quindi, che il massimo benessere statale-corporativo è, sì, come nozione arbitraria, indeducibile; ma che esso lo è nè più nè meno, e anzi proprio lo stesso, come lo è la nozione di massimo benessere individuale.

N. Massimo Fovel

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La teoria delle crisi
come ricerca centrale dell' economia dinamica.

I.

Alla distanza di trent' anni il Pigou ha detto intorno alle crisi economiche cose non sostanzialmente dissimili da quelle che aveva detto il Pareto fin dal 1897 (1). Nel capitolo IV della parte I dell'*Industrial Fluctuations* l'Autore distingue le *real causes* e le *psychological causes* delle crisi. Le prime consistono in cambiamenti occorsi o in via di occorrere nelle condizioni industriali effettive, cosicchè le aspettative basate su questi sono vere e valide aspettative (2). « Le cause psicologiche consistono nelle variazioni del tono della mente delle persone la cui azione domina l' industria, determinando errori di ottimismo e errori di pessimismo nelle loro previsioni economiche » (3).

Così il Pareto nel *Cours* aveva scritto : « Le crisi hanno due cause: 1.° una causa essenzialmente subbiettiva. E' la attitudine del maggior numero degli individui, che compongono una società, a provare in un certo momento sentimenti che li portano ad agire nello stesso senso ; 2.° una causa obbiettiva, cioè un movimento producentesi precisamente nel senso nel quale la maggior parte degli individui che compongono la società sono disposti a muoversi » (4).

Con maggior precisione scrive nel *Manuale* : « Le crisi hanno principalmente due generi di cause, cioè : (*a*) ogni mutamento oggettivo nelle condizioni della produzione, se è abbastanza e-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

steso, può dar luogo ad una crisi. Di tale genere erano altre volte le carestie; (*b*) Il sincronismo soggettivo dei movimenti economici trasforma in crisi movimenti che, altrimenti, avrebbero dato luogo a minori alterazioni dell'equilibrio economico » (5).

Ma tanto il Pareto quanto il Pigou, dopo aver accennato ai due generi di cause, finiscono col dare il primo posto alle cause soggettive. La teoria del Pigou diventa una teoria dell' *errore*: sono gli errori di valutazione tanto nel senso dell' ottimismo quanto nel senso del pessimismo che determinano il gonfiamento dell' industria in un dato momento, e la sua depressione in un altro, che determinano in sostanza quelle alternative di prosperità e di depressione in cui consistono appunto i cicli o fluttuazioni industriali (6). Di sua parte il Pareto nel *Cours* scrive: « I movimenti vibratorî dell' aggregato possono dipendere da cause puramente obbiettive, ma la loro causa principale sembra bene essere la stessa natura dell' uomo » (7). L' uomo esagera sempre un po' da una parte e un po' dall' altra....

E nel *Manuale*: « Le cause soggettive operano potentemente: ci sono periodi in cui gli uomini sono pieni di fiducia, altri in cui sono interamente scoraggiati.... ». E poco prima: « Nell' ordinamento presente sono i produttori e i commercianti privati che si provano a fare quelle previsioni, ma errano sempre in un senso o nell' altro per difetto o per eccesso ».

Il Pigou, che concepisce la Economia sociologicamente, può essere conseguente con se stesso, ed effettivamente lo è. Vediamo invece quale è la posizione del Pareto rispetto alla sua stessa concezione dell' Economia. E' noto che egli distingue le azioni *logiche* dalle azioni *non logiche*, le prime essendo quelle in cui il fine soggettivo corrisponde col fine oggettivo. La Sociologia si occupa delle azioni non logiche, l' Economia invece si occupa delle azioni logiche: vale a dire che, mentre la sociologia è una scienza *sperimentale*, l' Economia è una scienza *razionale* (8). Solo così, difatti, l' Economia può essere concepita come una meccanica razionale, il sistema economico venendo considerato come un insieme di punti materiali a cui si possono applicare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

appunto i principî della meccanica razionale. Il Pareto si è ricordato di questa posizione di base nella Conclusione del *Cours*, là dove scrive: « Le crisi ci forniscono un esempio di dinamica sociale. I movimenti ritmici che agitano tutto l'organismo vivente dànno luogo a fenomeni conosciuti sotto il nome di crisi economiche. Constatiamo che la teoria ne è compresa nelle equazioni dell'economia pura... » (9). Ma è proprio vero questo? Si ha invece l'impressione che, nel corso della trattazione delle crisi, il Pareto si sia dimenticato della teoria pura, giacchè egli fa una teoria dell'errore, quanto dire basata sulle azioni *non logiche*. Per essere fedele ai suoi stessi principî egli avrebbe dovuto considerare una società composta di soggetti economici assolutamente puri e cioè di uomini capaci di compiere soltanto azioni logiche, per vedere a quali movimenti darebbe effettivamente luogo in una società di questo genere il giuoco dei gusti e degli ostacoli. O ancora: egli avrebbe dovuto considerare l'aggregato sociale come un insieme di punti materiali per esaminare se — dato il giuoco delle forze a cui essi sono sottoposti, forze che appunto si chiamano gusti ed ostacoli, domanda ed offerta, consumo e produzione — essi possano mantenersi reciprocamente in posizione di equilibrio. Solo così si sarebbe potuto costruire una teoria delle crisi rientrante nel quadro di un'economia intesa come una meccanica razionale, se ciò non avesse richiesto una modificazione dei principî di base e precisamente la modificazione del concetto di equilibrio e la modificazione del concetto di aggregato sociale. E, invero, dato che il Pareto concepisce l'equilibrio staticamente, tutta la sua dinamica reggendosi sulla nozione di movimenti *virtuali*, ossia di movimenti nulli, come sarebbe stato possibile basare su tali presupposti una teoria delle crisi le quali sono dei movimenti *reali*? Bisognava evidentemente postulare il concetto di *equilibrio mobile*: il che avrebbe portato alla introduzione del fattore *tempo* nelle equazioni dell'equilibrio economico. Ma questa inserzione avrebbe anche portato alla necessità di introdurvi il fattore *spazio*, inteso lo spazio concretamente e cioè storicamente: e allora si sarebbe visto la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

necessità di discorrere non di un « aggregato sociale » in genere, non di una « società » in *vacuo*, ma di quelle società concrete che sono le Nazioni e gli Stati. Solo così avremmo potuto vedere come « il fenomeno ideale che studia questo ramo dell' economia ha più di un punto in comune col fenomeno reale » (10).

Il vero è che tanto il Pareto quanto il Pigou fanno una teoria che spiega le crisi in funzione di fattori esterni, una di quelle teorie che il Sombart chiama *exogene*, per contrapposto alle teorie *endogene*, a quelle cioè che spiegano le crisi in funzione di fattori *interni* al sistema economico. E' ovvio che quelle teorie non possono inserirsi in quella dell' equilibrio economico: e lo conferma lo stesso sforzo che il Pareto ha fatto per cercare d' inserirvela, sforzo di parole, che lascia immutata la posizione sostanziale. Noi ci proponiamo invece di dimostrare che si può fare una interessante applicazione della teoria dell' equilibrio economico allo studio delle crisi e dei cicli, sol che v' introduciamo quelle varianti a cui abbiamo accennato. Ma intanto vediamo se a tal uopo si prestino le teorie *endogene*, o delle *cause interne*.

II.

« Ogni teoria endogena delle crisi — scrive il Lederer — deve sboccare in qualche modo in una teoria della sproporzionalità » (11). E' chiaro che il concetto di sproporzionalità può essere opportunamente sostituito da quello più tecnico di squilibrio, o, meglio ancora, di « una speciale forma dell' equilibrio in un determinato momento del suo divenire ». Ma per ora accettiamo la nomenclatura del Lederer, e cerchiamo di fare coi nostri mezzi la classificazione di queste teorie, che sono poi le sole teorie economiche delle crisi.

La sproporzione può esistere fra il medio circolante e la massa dei beni e dei servizi che esso deve far circolare, oppure può esistere nell' interno stesso della massa dei beni e dei servizi, fra le varie classi cioè che la compongono. Onde abbiamo due grandi gruppi di teorie: A. le teorie monetarie; B. le teorie produttiviste.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

A. *Le teorie monetarie.* Per moneta si possono intendere tre cose : *b*) la moneta metallica ; *c*) la moneta fiduciaria (biglietti) ; *d*) la moneta-credito (cambiali, chèques). Di qui tre spiegazioni, le quali però hanno un fondo comune, la teoria quantitativa.

1.° La prima si dà in base alle variazioni della quantità di moneta metallica messa in circolazione. Così la crisi del 1857 fu preceduta da una grande inflazione di oro (in seguito alla scoperta delle miniere australiane). Schäffle, fra gli altri, vide nel rialzo dei prezzi fra il 1850 e il 1857 un fenomeno monetario : di qui il tracollo successivo.

Questa teoria fu abbandonata per poco, ma poi risvegliata dal Sombart, il quale volle ricondurre la crisi del 1900 alla scoperta delle miniere del Transwaal, e quella del 1873 all' afflusso dei 5 miliardi francesi. Erano dunque tre crisi che si potevano ricondurre ugualmente all' inflazione monetaria aurea : questa si poteva assumere come la causa.

Tale causa agirebbe nel seguente modo. L'aumento degli *stocks* metallici fa aumentare i prezzi ; questo aumento stimola la speculazione e quindi gli investimenti di capitali. La classe operaia largamente occupata riceve alti salari, la classe capitalistica alti profitti. I prezzi salgono sempre più. Ma viene il momento in cui la situazione è rovesciata : perchè la produzione si è talmente sviluppata che, mentre prima era l' oro in eccesso sulle merci, adesso sono le merci in eccesso sulla moneta. C'è sotto-produzione: i prezzi cadono : è la crisi.

2.° Altri autori ricorrono, per la spiegazione delle crisi, ad una teoria quantitativa un po' allargata, comprendendo nel concetto di moneta anche quelli che si chiamano i suoi « surrogati », i biglietti di banca. La moneta in circolazione non è soltanto la moneta metallica, ma anche la moneta fiduciaria. Se la quantità dei biglietti messi in circolazione aumenta, aumenta pure la domanda, e, con essa, i prezzi. Così molti economisti verso la metà del secolo scorso credevano di spiegare le crisi. E precisamente: in seguito ad una inflazione di carta-moneta, il biglietto si deprezza a favore dell' oro : avviene dunque la caccia al metallo prezioso,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

avvengono i *runs* sulle banche. E i prezzi cadono; cadono per questa sproporzione tra i biglietti e l'oro; onde la necessità che ad ogni emissione di biglietti corrisponda una uguale riserva di oro nella banca. E' questo il *currency principle* che trionfò in Inghilterra dopo il 1840 e che ispirò il *Bank Act* del 1844, il quale regge ancora adesso la Banca d'Inghilterra.

La confutazione più autorevole dei *currency principle* e quindi della teoria delle crisi che ad esso si ispira è stata fata dal Tooke il quale scrisse i cinque volumi della sua *History of prices* per dimostrare che non v'è alcuna connessione fra la quantità di biglietti in circolazione e l'altezza dei prezzi. Egli dimostrava che proprio l'*Act* del 1844, snervando l'opinione pubblica aveva aggravato le difficoltà, e contribuito a far precipitare la crisi del 1847. Tanto che alcuni economisti, andando più in là, domandarono proprio se questa regolamentazione delle emissioni — che traeva la sua origine nell'*Act* del 1844 — non si dovesse assumere come causa della crisi.

In ogni modo, quello che è certo — e che è stato poi provato dall'esperienza — è che l'emissione dei biglietti non è una causa, ma una conseguenza degli scambi e quindi dei prezzi. Il biglietto di banca serve essenzialmente allo sconto delle cambiali: l'emissione di un biglietto dunque suppone uno scambio.

La storia delle inflazioni belliche e postbelliche dimostra che esse sono cominciate dopo che i prezzi erano già aumentati: così in Australia, in Italia, in Germania, ovunque l'inflazione è avvenuta. Lo squilibrio si è avuto quando la massa dei biglietti emessi per fare pagamenti effettivi è rimasta in circolazione anche dopo che erano stati distrutti i beni che quei biglietti avevano servito a far circolare. Ma sta di fatto che l'aumento della emissione non era stata la causa iniziale dell'aumento dei prezzi, bensì la conseguenza; del resto questa non è stata soltanto la storia delle inflazioni recenti, ma anche quella dei *Greenbacks* (1863-1865) e degli *Assegnati*: prima, cioè, si è avuto un aumento dei prezzi: allora si è sentita la necessità di aumentare l'emissione dei biglietti; e, una volta avviato, questo processo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ha fatto *boule de neige*, attraverso una serie di rimbalzi fra aumento dei prezzi e aumento delle emissioni.

3.° Allora si affaccia un' altra teoria, sempre appartenente a questo gruppo, che dice: per moneta si deve intendere non soltanto la moneta metallica, non soltanto i biglietti, ma anche le cambiali, il credito: oltre la moneta metallica, oltre la moneta fiduciaria, c' è la moneta-credito, ed è questa che ha la maggiore importanza per la spiegazione delle fluttuazioni cicliche e delle crisi. Il capo-scuola è Clemente Juglar, e la teoria è seguita da scrittori come Macleod, Wagner, Colson, Block ed altri.

Juglar parte dal presupposto organico della società: « l' ensemble du mécanisme social ne forme qu' un grand tout dont les moindres parties sont solidaires et obéissent à des lois comme le monde matériel, là même où l' élément moral joue le plus grand rôle ». I varî sistemi economici presentano dunque un continuo processo di azioni e reazioni, per cui ad un periodo di prosperità succede un periodo di depressione e a questo un nuovo periodo di prosperità. Il periodo prospero è caratterizzato da un aumento dei prezzi, il periodo depressivo dal ribasso. « La crise serait donc *l'arrêt de la hausse des prix*, c'est-à-dire le moment où l'on ne trouve plus de nouveaux preneurs ». La crisi è il punto d' intersezione tra il periodo prospero e la liquidazione. Orbene è il credito che ha la massima influenza sull' andamento dei prezzi. « Les variations des prix sont sous l'influence directe du crédit, dont la circulation fiduciarie est l' expression la plus exacte, le reflet le plus fidèle ». Certo, la speculazione si inserisce sempre nel gioco dei prezzi: vuol dire che essa aumenta l' azione del fattore fondamentale, che è il credito, determinando l' *abuso del credito*, che allora farà precipitare la situazione (12). E' dunque nella dinamica dei prezzi, quale è influenzata dal credito — e, di là, dalla speculazione — che noi dobbiamo trovare la chiave della spiegazione delle crisi, le quali sono destinate a ripetersi periodicamente per effetto del processo di azioni e reazioni a cui l' organismo economico è soggetto.

La teoria però corre il rischio di rinchiudersi in una petizione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di principio spiegando il rialzo dei prezzi colla prosperità. Il credito, difatti, non è il fattore iniziale: il Juglar stesso ammette che le banche non creano il credito, ma « ne font circuler que celui qui a dejà été créé ». Bisogna dunque partire da un *iniziale* aumento dei prezzi successivo a un periodo di depressione: solo allora si mette in movimento il meccanismo: credito, speculazione, abuso del credito, arresto dei prezzi, marcia all' indietro. Se non che è precisamente quell' aumento iniziale che bisogna spiegare, quell' aumento iniziale che comincia il periodo di prosperità, e che è incluso nel medesimo.

Come avviene per la moneta-fiduciaria, anche la moneta - credito è un fattore succedaneo al fattore « movimento dei prezzi ». Sono le fluttuazioni dell' attività economica — le cui manifestazioni si polarizzarono nella dinamica dei prezzi — che portano cambiamenti nel volume dei biglietti, nel volume dei depositi in chèques e anche nella loro velocità di circolazione, come osserva il Mitchell (13); e già il Lescure aveva osservato: «En réalité l'augmentation du nombre des lettres de change émises, du portefeuille des Banques, provient d'échanges plus actifs et plus nombreaux, et non l'inverse ».

E' dunque non ai fattori monetari e bancari, non al *medio circolante*, ma alla sostanza della circolazione, ai beni ed ai servizi, che noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione; è dalla *produzione* e dal *consumo* e dalle loro reciproche relazioni che noi dobbiamo partire se vogliamo avere una spiegazione intrinseca delle crisi.

* * *

Il secondo gruppo delle teorie endogene. — La sproporzione tra produzione e consumo per causa di fattori *interni* al sistema economico considerato, può consistere o dipendere da :

a) sproporzione nei redditi delle varie classi sociali ;

b) sproporzione nella distribuzione del capitale nazionale fra i differenti impieghi ;

c) irregolare sviluppo dei mezzi di produzione ;

d) sproporzione nelle variazioni dei prezzi delle varie categorie di beni.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a) Notisi anzitutto che il concetto della sproporzionalità si trova nelle teorie degli eterodossi, da Sismondi a Rodbertus e Marx. Per Sismondi, le crisi dipendono da una sproporzione nei redditi delle varie classi sociali in dipendenza dai cattivi sistemi di ripartizione della ricchezza inevitabilmente connessi al sistema capitalistico. La partecipazione degli operai al reddito nazionale essendo troppo piccola, non si riesce a consumare tutti i beni prodotti: c'è sotto-consumo. Marx si riconduce alla teoria del plus-valore combinandola con la legge tendenziale della eliminazione del profitto che era già stata posta da Ricardo. Ricardo aveva posto questa legge tendenziale in dipendenza della legge dell'accrescimento della rendita. Marx la riconnette invece con la teoria del plus-valore. Nel sistema capitalistico basato sul macchinismo aumenta di continuo la parte relativa del capitale-macchine rispetto alla parte del lavoro: vale a dire che la stessa quantità di prodotto può realizzarsi con un numero di operai continuamente decrescente. Ora, siccome il profitto è una sottrazione di valore fatta dall'imprenditore all'operaio, viene progressivamente a diminuire la materia per così dire imponibile, e quindi il profitto.

Questa, almeno, sarebbe la tendenza; ma affinchè questa tendenza non si realizzi, gli imprenditori sono costretti a farsi reciproca concorrenza, per procurarsi la maggior parte di profitto a scapito l'uno dell'altro, e quindi si distruggono. E la crisi appare dunque come necessaria conseguenza del sistema capitalistico.

Senonchè Marx non ha una sola teoria delle crisi, ne ha in realtà due: giacchè, nel libro II del *Capitale* egli fissa la sua attenzione sull'importanza dei mezzi di produzione per l'equilibrio economico. Egli distingue la durata del capitale fisso in quanto materialmente esistente e la sua durata in quanto mezzo di produzione utilizzabile nell'opera di produzione. La prima è più lunga della seconda, perchè i perfezionamenti tecnici esigono il suo continuo rinnovamento prima della sua usura materiale. Marx crede che queste rinnovazioni siano decennali; e trova in esse la spiegazione dei periodi di prosperità e di depressione a cui è soggetta l'economia capitalistica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questo pensiero è stato raccolto e sviluppato da Tugan-Baranowski dando luogo alla nuova scuola delle crisi, alla quale si ricollegano, oltre che il nome di T. B., quelli di Spiethoff, di Pohle, di Schmoller.

b) *c*). Chi ha iniziato le moderne teorie della sproporzionalità in questo secondo senso è stato *Tugan-Baranowski* con un'opera pubblicata in russo nel 1894, intitolata « Le crisi industriali in Inghilterra » e tradotta poi subito in tedesco e in francese (14).

T. B. parte da una teoria degli sbocchi e cioè del consumo dei beni, mettendosi subito da un punto di vista diverso da quello di Sismondi (sviluppato poi da Marx) e cioè dal punto di vista di una sovra-produzione totale della società capitalistica determinata da un consumo necessariamente insufficiente. La sovraproduzione invece non può essere che parziale, come ha dimostrato la sua propria teoria degli sbocchi. E allora, come accade che nei periodi di crisi essa assume un carattere generale ?

L' estensione del capitale fisso (tecnica e impianti) non si fa a poco a poco, in maniera continua, ma per salti bruschi e violenti. Ciò si spiega pensando al modo con cui si accumula il capitale e si utilizza. Il capitale sotto forma di risparmio si accumula in modo continuo ed affluisce alle Banche dalle più diverse sorgenti; esso ha allora la forma di capitale *disponibile o mutuabile*. Esso si trasforma in *capitale fisso*, quando, per una ragione qualsiasi, un determinato ramo di produzione si sviluppa. Allora sono necessari nuovi mezzi di produzione, altre macchine, un' estensione degli impianti.

La sproporzionalità comincia dunque qui, con un aumento eccessivo del capitale fisso. E' allora che la « fabbricazione dei mezzi di produzione » passa al primo piano. La produzione del ferro, delle macchine, degli strumenti, delle navi, dei materiali da costruzione diventa assai maggiore di prima. Infine il nuovo capitale fisso è terminato: si hanno nuove fabbriche, nuove case, nuove navi, nuove linee ferroviarie. Ma allora le nuove imprese si fanno più rare. La domanda di tutti i materiali che costituiscono gli elementi del capitale fisso subisce una riduzione..... Senonchè i produttori

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di mezzi di produzione non possono ritirare il loro capitale dalle loro imprese, e d'altra parte l'importanza del capitale impegnato nella forma di edifici e macchine obbliga di continuare a produrre (altrimenti il capitale inattivo non darebbe più interesse). C'è dunque sovraproduzione dei mezzi di produzione. I varî rami industriali essendo dipendenti l'uno dall'altro « questa sovraproduzione parziale sbocca in una sovraproduzione generale : i prezzi delle merci declinano e si entra in un periodo di decadenza generale » (p. 271). A questo stesso sbocco si giunge contemporaneamente per altra via. I nuovi impianti, i nuovi mezzi di produzione, il nuovo capitale fisso non è rimasto inoperoso, ma, appena prodotto, ha cominciato a produrre beni di diretto consumo, cosicchè è aumentata rapidamente la massa dei beni *destinati al consumatore*. Per un po' di tempo in conseguenza dell' ondata generale al rialzo, e in virtù della legge d'interdipendenza dei prezzi, anche il prezzo di quei beni è salito; ma la massa dei beni prodotti è troppo superiore alla domanda normale, giacchè è stato eccessivo lo sviluppo dei mezzi di produzione; la sovraproduzione dei beni di consumo diventa generale e il tracollo dei prezzi diventa collasso. E' la crisi: « la ragione dunque di questa sovraproduzione (e quindi della crisi) è la mancanza di proporzionalità fra i differenti rami della produzione. Gli squilibri nel campo della circolazione della moneta e del credito non sono che fenomeni secondari, i quali risultano da questa mancanza di proporzionalità » (pag. 272).

T. B. aveva fatto questa teoria sulla base dell'esperienza economica inglese. Il *Lescure* l'ha estesa anche ad altre nazioni, dandole ancora maggiore concretezza. « Nelle società come le nostre — egli scrive — in cui lo sviluppo del capitale costituisce la condizione necessaria dell'aumento o del miglioramento della produzione, è naturale che la produzione dei mezzi di produzione acquisti un posto preponderante, posto che essa acquista fin dal principio del secolo XIX ». Ebbene, quali sono le forme tecniche caratteristiche dell'odierna economia? Sono i mezzi di comunicazione — le ferrovie e i trasporti marittimi prima, gli impianti elettrici poi, — nonchè le industrie edilizie.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I periodi di sviluppo economico dalla metà del secolo XIX in poi sono stati preceduti da un grande sviluppo ferroviario, e provocarono, quindi, le crisi che li seguirono. Lo sviluppo delle ferrovie, difatti, aumenta la domanda dei beni prodotti dall' industria siderurgica e metallurgica, ossia carbone, coke, ghisa, ferri, acciai, laminati, macchine. Allora si determina una corrente di ottimismo che fa affluire il risparmio a questo genere d'imprese. E avviene quello che avviene sempre in queste condizioni: un eccesso di produzione e un'ondata generale al rialzo, non soltanto nel campo che si considera, ma anche negli altri. « Gli scambi aumentano in quantità e in valore. Con questo sviluppo degli scambi, si accresce il bisogno di moneta, sia metallica che fiduciaria..... ». Ma l'ottimismo è andato troppo oltre e bisogna far macchina indietro: e il risparmio rifluisce verso investimenti di tutto riposo. E come l' industria mineraria e metallurgica è stata la prima a sentire i benefici effetti del periodo di prosperità, così è la prima a subire le conseguenze del periodo di depressione. La crisi si manifesta dunque prima in questo ramo d' industria, seguìto ben presto da tutti gli altri rami adibiti alla produzione dei mezzi tecnici. Con l'arresto della produzione comincia la disoccupazione. Gli stessi operai occupati ne sono colpiti. I fallimenti sono all'ordine del giorno. E' la crisi generale.

Ma la crisi ha anche un'azione selettiva importante: le imprese barcollanti sono scomparse, quelle meno efficienti si sono meglio attrezzate, nuove concentrazioni si sono effettuate. Intanto i salari si sono ribassati; e, ai nuovi costi, le nuove combinazioni produttive possono anche essere redditive. Inoltre il risparmio che da tempo non affluiva più alle imprese, si è accumulato nelle Banche. Ed ecco che ricomincia il movimento in avanti: e in quanto eterno flusso e riflusso si concreta la dinamica economica della società capitalistica.

Questa teoria è sostanzialmente seguita dallo *Spiethoff*. Anche lo Spiethoff fa una teoria basata sulla distribuzione del capitale nei differenti rami di produzione e precisamente fra i due grandi rami destinati l'uno al *consumo mediato* (strumenti di produzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e, in genere, beni per il produttore) e l'altro al *consumo immediato* (beni pel consumatore). Il segno, il fenomeno dimostrativo dello sviluppo di prosperità, è l'aumento del primo e cioè del capitale fisso.

In principio del periodo prospero domina nel mercato dei capitali una grande liquidità. Aumentano gli impianti e cioè il consumo dei beni di consumo mediato. In un primo tempo ciò avviene senza aumento dei prezzi ; ma questo è inevitabile. Comincia il rialzo, che si generalizza, perchè su tutta la linea aumentano gli impianti produttivi di beni di lunga durata e quindi la domanda di lavoro, i salari, ecc.

Ora, gli elementi principali del consumo mediato per la creazione di questi beni, sono due materie prime che hanno un'importanza fondamentale per il regime dell'alto capitalismo (*Hochkapitalismus*): il ferro prima, il carbone poi. Il movimento dei capitali è dunque in stretta connessione con il consumo di questi beni. E' qui che comincia il rialzo, il quale si estenderà poscia a tutte le categorie dei prezzi; fintanto che verrà il momento della saturazione, e quindi dell'arresto e del collasso poi.

Lo *Schumpeter* segue pure la teoria della sproporzionalità, ma sposta il proprio punto di vista dall'impresa all'imprenditore. Lo sviluppo economico non accade in modo continuo ed uguale, ma procede ad ondate; perchè? Ecco: vi sono degli uomini particolarmente dotati per fare i condottieri dell'economia e per segnare nuove direzioni. Di tempo in tempo l'apparire di questi uomini energetici segna l'apparire di nuove forme d'organizzazione industriale e commerciale, la conquista di nuovi mercati, ecc.; e allora la massa si affolla sulle direzioni da essi segnate. Sorgono così nuove masse d'imprese: le quali peraltro non rampollano dalle preesistenti, ma sorgono accanto ad esse, vi si giustappongono e fanno loro concorrenza. Se le nuove imprese si distribuissero egualmente nel tempo, le modificazioni che esse apporterebbero all'andamento dello sviluppo economico sarebbero lievi, di carattere locale e facilmente superabili dall'economia nazionale. Non vi sarebbe, cioè, nessun disturbo di crescenza. Invece la loro azione perturba-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trice dipende appunto dal fatto che le nuove combinazioni — attuantisi in massa — non rampollano dalle preesistenti, ma si pongono accanto ad esse come concorrenti. Di qui sorge una nuova potenza d'acquisto (in salari e profitti) pei costruttori di beni del « consumo riproduttivo » (Spiethoff). Quindi aumento di prezzi di queste classi di beni da una parte, e dall'altra un annientamento di valori; onde, in complesso, tutta un'alterazione di rapporti che giungerà al punto da rendere necessaria una nuova sistemazione (15).

Il *Pohle* trova la sproporzionalità nella mancanza di equilibrio fra l'aumento della popolazione e l'aumento del capitale fisso che quello determina. In una società in cui la popolazione cresce, la produzione dei mezzi di produzione deve provvedere non soltanto all'occupazione degli individui già adulti, ma anche di quelli che lo diventano tutti gli anni.

Si deve dunque produrre in anticipo il capitale indispensabile all'utilizzazione di queste nuove forze produttive. Quindi i mezzi di produzione adibiti a questo bisogno futuro sarebbero — secondo il Pohle — in eccesso rispetto al bisogno presente : ne risulterebbe una sovra-produzione inevitabile.

Ma evidentemente ciò spiegherebbe, se mai, una sovra-produzione cronica; come si spiegano allora gli alti e i bassi, le prosperità e le depressioni, in cui si concretano appunto le crisi ?

d) *Aftalion* fissa la propria attenzione su due punti : i bisogni e la legge del valore e dei prezzi. L'estensione dei bisogni in rapporto alla estensione del capitale può condurre, come effettivamente conduce, ad una sproporzionalità. All'origine di ogni periodo di slancio c'è insufficienza della produzione, cosicchè si provvede febbrilmente a colmare la lacuna : si va anzi al di là del necessario ; e si producono più beni di quelli che occorrono per soddisfare i bisogni.

Allora entra in gioco il secondo fattore, la legge dei prezzi. L'Aftalion è seguace della scuola austriaca: aumentando la quantità prodotta, diminuisce l'utilità finale e quindi diminuiscono i prezzi. Le imprese, dunque, sorte in soprannumero, cessano di essere redditizie, e comincia il movimento di depressione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In complesso, questa teoria delle crisi si appoggia sulla estensione irregolare dei capitali e dei bisogni : ogni 4 o 5 anni si avrebbe una insufficienza dei capitali esistenti in rapporti ai bisogni: e quando questi bisogni sono soddisfatti, la legge dei prezzi determina il tracollo.

Chi ha ricongiunto decisamente la teoria delle crisi al fenomeno dei prezzi è il *Lederer* (16). La causa dei movimenti di congiuntura è nella diversa elasticità dei prezzi. Lo sviluppo della produzione in modo armonico è impossibile, perchè i prezzi — quando la produzione sale rapidamente — si elevano, ma non si elevano sincronicamente. Alcuni prezzi, ad es. quelli delle materie grezze e dei semi-finiti, salgono più rapidamente di quelli dei prodotti finiti. E sopratutto c'è una categoria di prezzi — quella dei redditi — in cui questa impossibilità è più accentuata ; poichè i profitti allora salgono più rapidamente dei salari e degli interessi. E' di qui che viene la sproporzionalità negli investimenti, poichè agiscono due circostanze :

1.o il credito che viene accordato con maggiore facilità nelle direzioni in cui gli aumenti dei prezzi fanno prevedere possibilità di investimenti redditivi ;

2.o lo sviluppo della tecnica e le possibilità d'introdurre nuovi metodi di produzione rimuneratori, i quali normalmente si attuano in zone determinate. Questo sviluppo della tecnica è sempre, più o meno, connesso ad una decapitalizzazione e cioè ad un annientamento di capitali non ancora ammortizzati, tenuto conto della loro durata « naturale ». Ecco dunque la serie fenomenica :

a) diversa dinamica dei prezzi ;

b) disparità del saggio dei profitti ;

c) disuguale sviluppo della tecnica secondo la varia profittabilità delle imprese. Quindi sproporzionalità non solo nell'interno di un'industria, ma anche fra le differenti industrie.

Questa sproporzionalità è indipendente dalla forma economica, e anche un « piano » economico non la potrebbe evitare. Tale sproporzionalità è sempre in atto nel ciclo capitalistico, ma essa è in atto sopratutto nello scarto fra prezzi e costi. Onde qui si deve ricercare il perno del movimento di congiuntura.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

III.

Dalla rassegna, necessariamente schematica, delle teorie delle crisi da noi esposte risulta:

1° che i seguaci delle teorie *endogene*, e cioè di quelle che spiegano le crisi in funzione di fattori *obbiettivi* o interni alla struttura del sistema, hanno più o meno consapevolmente postulato la teoria generale dell' equilibrio economico;

2° che il massimo perfezionatore della teoria dell'equilibrio economico, il Pareto, non ha ricondotto la teoria delle crisi alla teoria generale dell'equilibrio economico.

Ora noi ci proponiamo di dimostrare, invece, che non si può giungere ad una soddisfacente spiegazione delle crisi se non riconducendola alla teoria generale dell'equilibrio economico; soltanto che è necessario trasformare il concetto di equilibrio da statico in dinamico, ed è necessario considerarlo in rapporto a sistemi economici concreti quali sono i sistemi nazionali. Poichè le crisi altro non sono che movimenti oscillatorî di grande ampiezza e intensità a cui in modo fatalmente ricorrente vanno soggetti i sistemi economici, le crisi si devono considerare *come un modo di essere dell'equilibrio economico in un momento determinato del suo divenire*. Questa nozione formale delle crisi risponde al pensiero paretiano, quantunque il Pareto non l'abbia formulata così: nè poteva formularla così, poichè la nozione di « divenire » e cioè di « svolgimento » esula dalla sua concezione statica di equilibrio. Ma quanto egli scrive intorno alle crisi nel *Cours* e nel *Manuale* necessariamente conduce a tale formulazione.

Allora il problema consiste nel cercare le cause per le quali i movimenti oscillatorî a cui in modo continuo sono soggetti i sistemi economici assumono maggiore ampiezza e intensità in modo fatalmente ricorrente. Più precisamente il problema è: ipotetizzato un sistema composto di soli *homines œconomici* nel senso dell' Economia pura, capaci cioè di compiere soltanto azioni logiche, esso sistema è esposto a forze tali che i suoi movimenti oscillatorî assumono a periodi più o meno regolari, ma necessariamente, una

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

maggiore intensità ed ampiezza. Se si volesse parlare in termini di meccanica, si potrebbe dire che un sistema economico è in equilibrio quando su tutti i suoi punti o su singole zone (o complessi di punti) agiscono forze tali che essi conservino nei loro movimenti relazioni definite, e pertanto direzioni uniformi. Affinchè ciò avvenisse sarebbe necessario che le forze agenti sui punti del sistema provocassero movimenti uniformi od uniformemente accelerati. Si domanda: data la struttura dei sistemi economici concreti, è possibile questo ? Si risponde: ciò è impossibile per le seguenti ragioni.

Le forze che agiscono su gli individui o, come dice l' Economia matematica, su quei punti materiali dei sistemi economici concreti che sono gli individui, sono: i gusti o domanda, gli ostacoli o produzione, il potere d'acquisto o redditi. Affinchè sussista l'equilibrio del sistema nella serie dei momenti, è necessario che quelle tre forze agiscano sincronicamente in maniera uniforme: e precisamente è necessario che, nella serie dei momenti, il potere d'acquisto sia tale che vengano consumate tutte le quantità prodotte, ai prezzi di offerta. Ciò vuol dire che e le quantità prodotte e i redditi delle varie classi di produttori devono elevarsi in maniera uniforme: il che è impossibile perchè :

1.° le quantità prodotte nelle due grandi zone industriali, la zona agraria e la manifatturiera — o, per usare i termini del linguaggio comune — nelle zone dell'agricoltura e nelle zone dell'industria, non possono procedere con la stessa intensità ;

2.° le quantità prodotte non procedono con la stessa intensità nelle due grandi zone dei sistemi economici perchè : *a*) la produzione agricola risponde largamente ad una domanda più rigida, mentre la produzione industriale risponde largamente ad una domanda più estensibile: *b*) perchè ogni apporto successivo di capitale tecnico si distribuisce inegualmente nelle due grandi zone produttive, e precisamente in modo più intenso nell'industria che nell'agricoltura.

3.° I redditi — profitti e salari — si elevano più rapidamente nell'industria che nell'agricoltura, cosicchè il potere d'acquisto delle due grandi classi di produttori-consumatori, la popolazio-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ne rurale e la popolazione industriale, ha un comportamento difforme.

Queste proposizioni sono formulate con procedimento deduttivo in quanto sono ricavate in primo luogo dalla concezione della natura della domanda in dipendenza dalla varia natura dei bisogni e in secondo luogo dalla varia natura della produzione, più legata ai fattori naturali in un caso, più legata ai fattori umani nell'altro. L'importante è vedere se esse sono confermate dall'induzione giacchè soltanto così si potrà fare una teoria delle crisi.

* * *

Gli autori recenti, massime gli americani, nella giusta considerazione che non esiste uno *stato normale* della economia, la condizione normale essendo lo stato di movimento, hanno proposto di abbandonare la parola *crisi* e di sostituirla con quella di *ciclo*, la quale è connessa con il concetto non di « periodicità », ma di « ricorrenza » (17). Le varie fasi che *ricorrono* nell'attività economica si potrebbero ridurre a due: depressione e prosperità; ma più spesso sono state portate a tre, ricorrenti in quest'ordine: prosperità, crisi, depressione. Però, siccome il passaggio della depressione ad un nuovo periodo di prosperità merita un nome così si può parlare di una quarta fase, chiamandola « ripresa ». Il Persons parla di una quinta fase : la « tensione ».

Noi non vediamo la ragione di abbandonare le vecchie denominazioni, sopratutto quando le nuove si possono prestare all'equivoco. La parola « ciclo » ha un significato puramente formale, quello di *andamento ricorrente* (18), mentre la parola « crisi » ha sempre avuto e vuole avere un significato sostanziale esprimente il modo concreto con cui i fenomeni di depressione si realizzano nella vita economica.

Nel suo formalismo la parola « ciclo » si adatta così ai momenti di grande rialzo come a quelli di collasso dei prezzi; mentre dal punto di vista del contenuto noi sentiamo che c'è una grande differenza tra i primi e i secondi, una così grande differenza che gli uomini

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dànno il nome di periodi di prosperità agli uni e agli altri quello di depressione.

Dal punto di vista « curva », è indifferente che questa sia al di sopra o al di sotto della linea dello zero; dal punto di vista « vita » non è indifferente alla economia americana avere sette milioni invece che un milione di disoccupati. E' verissimo che non esiste uno *stato normale* della vita economica; ma è altrettanto vero che è ben diverso il caso di una società in cui quasi tutti guadagnano da quello in cui quasi tutti perdono. In complesso, dunque, è molto meglio continuare a parlare di *crisi*, dando a questa parola il preciso significato di periodo di depressione e cioè grande ribasso di tutti i prezzi (prezzi dei beni, salari, profitti — con tutte le loro conseguenze) contenuto fra due momenti di prosperità.

Questa nozione risponde — pure essendo più lata — a quella di Clemente Juglar, il quale fin dal 1860 aveva definito la crisi come il punto d'intersezione fra il periodo prospero e la liquidazione. Sostanzialmente essa è contrassegnata dall'arresto del rialzo, vale a dire dal momento in cui la domanda cessa di salire come l'offerta (19). Questa definizione è stata sostanzialmente accettata da Lescure (20), il quale vi aggiunse soltanto la durata del periodo di slancio e di quello di depressione (da tre a cinque anni ciascuno), nonchè da Aftalion, il quale definisce le crisi come « il punto d'intersezione, nel quale la prosperità si trasforma in depressione » (21). Invece il Bouniatian ponendosi al punto di vista della patologia, definisce le crisi come « un disturbo organico, che porta ad un grande numero di imprenditori perdita di fortuna o di reddito o completa rovina economica » (22).

Da queste differenze di definizione derivano differenze nelle liste delle crisi: così mentre il Lescure include nella lista la crisi del 1913, il Bouniatian non ammette crisi fra il 1907 e il 1914; di sua parte Tugan-Baranowski, accentuando più del Bouniatian l'aspetto violento e patologico della crisi, abbrevia ancor più la sua lista, allungando gl'intervalli fra i periodi critici (23). Tali disparità di vedute hanno fatto dubitare ad alcuni della periodicità delle crisi, quasi che il concetto di periodicità implicasse il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

concetto di assoluta uguaglianza della lunghezza dei periodi. Comunque, per evitare ogni discussione al riguardo, si può opportunamente sostituire al concetto di periodicità quello di *ricorrenza*. Allora potremmo, eventualmente, combinare il concetto di cicli con quello di crisi, dicendo che « le crisi sono le fasi depressive, fatalmente ricorrenti, nel corso dei movimenti ciclici ».

Come tutte le definizioni che non siano a priori, ma di origine sperimentale, anche questa non è altro che una generalizzazione ricavata in base a una serie di fatti che sono cominciati con quelli verificatisi in Ingliterra nel 1792-1793 e descritti dal Macpherson negli *Annuals of Commerce*, (24) fatti riprodottisi poi con caratteri analoghi ad intervalli più o meno regolari in Inghilterra e, successivamente, negli altri Paesi. Sulla scelta di quella crisi come quella che inizia la serie delle crisi di *tipo moderno*, v'è accordo fra gli storici dell'economia e i teorici delle crisi. Per il periodo precedente noi abbiamo le ricerche dello Scott sulle crisi inglesi dal 1557 al 1720; per il periodo successivo, dal 1793 al 1925, abbiamo le ricerche del Thorp pure sulle crisi inglesi. Il primo di questi due autori riconnette quasi tutte le vecchie crisi a carestie, pestilenze, guerre, discordie civili, irregolarità della pubblica finanza. Questi processi extra -economici, invece, discendono al secondo piano nella ricerca del Thorp (25). La rilevazione offre una lacuna per il periodo intermedio, dal 1720 al 1790. Ma se si osserva che i fenomeni di squilibrio verificatisi in questo intervallo, quelli del 1745, 1763, 1792, sono tutti dovuti a processi extra-economici, e solo nel 1793 si ha una depressione generale degli affari di tipo moderno, (26) è giusto venire alla conclusione a cui arriva il Bouniatian che non si trova nessuna crisi di tipo moderno in Inghilterra prima della fine del secolo XVIII, conclusione questa accettata dal Mitchell (27).

Le crisi di vecchio tipo d'altro canto si presentano con caratteri di saltuarietà, come avvenimenti eccezionali e teratologici, mentre le crisi di tipo moderno si presentano col carattere della ricorrenza o periodicità. Così è stato calcolato per le prime un coefficiente di variazione del 63%, mentre per le seconde del 39% (28). Ora, l'importante è vedere a quale fattore è connessa la transi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione dal vecchio al nuovo tipo di crisi, giacchè questa ricerca contiene la chiave per la scoperta delle cause delle crisi. Il Mitchell riconnette questa evoluzione allo sviluppo del mezzo strumentale degli scambi, la moneta (29); ma noi riteniamo di doverla ricondurre all'evoluzione della tecnica, che, com'è noto, ebbe il suo massimo impulso con la rivoluzione industriale inglese. Ma il fare questa correlazione per il semplice fatto che la prima crisi di tipo moderno si è avuta una trentina di anni dopo che tale rivoluzione era cominciata, e cioè quando essa poteva dare risultati apprezzabili per la struttura del sistema economico inglese, potrebbe essere un *post hoc, ergo propter hoc,* se non fosse accompagnato da altri fatti, il cui concorso acquista un profondo significato e se non fosse illuminato da una serie di ragionamenti, cosicchè l'argomentazione acquista carattere logico-sperimentale.

Intanto la indagine statistica ci dimostra che le fluttuazioni cicliche sono fenomeni connessi alla grande impresa, nel senso che c'è corrispondenza fra la violenza delle fluttuazioni e la grande organizzazione.

Le osservazioni fatte sulla crisi americana del 1920-21 dimostrarono che, per regola, i grandi stabilimenti sono più influenzati dalla depressione che non i medî, e questi meno dei piccoli (30). Vale a dire che più le imprese sono rappresentative del sistema industriale moderno, più sentono l'influenza della crisi.

Inoltre la storia delle crisi dimostra che quelle di tipo moderno cominciano e si ripetono nei varî Paesi a mano a mano che essi subiscono lo stesso processo d'industrializzazione, salvo le proporzioni, che aveva subìto l'Inghilterra: in Francia prima, poi in Germania, poi in Italia (31). Viceversa continuano le crisi di vecchio tipo nei Paesi in cui non si è ancora attuato il processo di industrializzazione, come la Russia, i mercati asiatici, ecc. Cioè a dire: nei Paesi che rimangono prevalentemente agricoli continuano le crisi dipendenti da cause extra-economiche; nei Paesi che s'industrializzano le crisi assumono i caratteri nuovi, fra i quali quello della periodicità diventa essenziale. Che vi sia dunque un rapporto di causalità fra le due serie di fenomeni?

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Da un punto di vista economico-sociale, e più precisamente, dal punto di vista dell'equilibrio delle forze in giuoco nei singoli sistemi economici nazionali, il diffondersi del macchinismo significa essenzialmente la *differenziazione dell'industria dall'agricoltura* e cioè la rottura di un nodo di forze economiche le quali attraverso processi secolari si erano omogeneizzate. E' un'osservazione di Marshall che, prima della rivoluzione industriale, in Inghilterra il volume totale dell'industria non era sensibilmente diverso da quello che ebbe poscia; soltanto, l'industria, invece che svolgersi in stabilimenti, si svolgeva nelle case di campagna, nei paesi, era un'industria *rurale*. Gli operai che lavoravano nei campi erano quelli stessi che, nei periodi di riposo, facevano le scarpe o i carri, o accomodavano la casa, mentre le loro donne normalmente filavano e tessevano il lino, la lana, e fabbricavano il pane, ecc. Pensiamo a quello che era un feudo od una *corte* nel medio evo; era un' agglomerazione umana che traeva da una determinata area rurale tutti i mezzi per la propria esistenza: vale a dire era un insieme indifferenziato di industrie rurali e manifatturiere, che serviva in blocco a produrre tutti i beni necessari alla vita del gruppo. Così dicasi dell'economia conventuale dell'Alto Medio Evo, così dicasi dell'economia gentilizia della Grecia, di Roma in determinate epoche storiche: economie queste che riproducono tutte — al di là delle particolarità proprie di ciascuna — lo stesso tipo indifferenziato rurale-industriale. E' evidente che in questi tipi le forze economiche si limitavano reciprocamente, cosicchè la dinamica del consumo e della produzione, della domanda ed offerta si svolgeva senza scarti eccessivi — salvo l' intervento di fattori eccezionali, com'erano le fallanze di raccolti, le epidemie ecc., che venivano ad alterare violentemente i rapporti fra i gruppi di forze in presenza.

Il divorzio fra agricoltura ed industria avvenne primamente all'epoca dei Comuni e per effetto dell'affermarsi dell'economia urbana (artigiana) come differenziata dall'economia rurale. Allora furono poste le cause fondamentali del dissidio fra i due gruppi di fattori e di forze: dei quali l'uno doveva fornire le materie prime e le

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

derrate alimentari all'altro affinchè questo gli fornisse i prodotti artigiani. E il dissidio scoppiò sotto la forma di lotta violenta da parte del comune guelfo, industriale e commerciale per impadronirsi della campagna, dominata nelle sue materie prime e nelle sue derrate, vigilata nelle sue strade dai castelli ghibellini. Era questa l'unica maniera per ricostruire l'*integrazione* delle forze economiche, quando uno dei due gruppi avesse inghiottito l'altro. E questa fu la manifestazione drammatica di quella enorme crisi che pervase più di tre secoli della nostra storia — fintanto che le cose si appianarono nella decadenza del Comune e dell'Arte. E le forze economiche si omogeneizzarono di nuovo nel grande marasma. E anche negli altri grandi Paesi d'Europa l'economia rimase indifferenziata, come in Inghilterra, in Germania e nella stessa Francia, malgrado le portentose ma personali creazioni delle manifatture colbertiane.

Fu la rivoluzione industriale inglese che pose di nuovo — e questa volta in modo definitivo ed universale — le condizioni della differenziazione delle forze economiche e, con la differenziazione, della divergenza loro. I villaggi furono abbandonati (*The deserted Village*) e le fabbriche si affollarono: la campagna non pensò più che a dare alimenti e materie grezze, la fabbrica provvide a tessere ed a filare, a dare stoviglie e ferramenta. Così fu che dapprima in Inghilterra, poi via via negli altri Paesi costituenti la civiltà occidentale, le forze economiche si polarizzano in due gruppi, quelle svolgentisi sull'attività agricola e quelle svolgentisi sull'attività manifatturiera. La rivoluzione industriale comincia intorno al 1760; la prima crisi di tipo moderno è del 1793 ed è la prima di una serie. Non può essere, non è una semplice coincidenza.

IV.

Nella sommaria rassegna delle teorie delle crisi da noi esposta più sopra, abbiamo di proposito omessa quella del Sombart, o meglio, quella su cui il Sombart si sofferma, perchè desideravamo di discorrerne nel momento più opportuno agli effetti della nostra.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Anche il Sombart non può non partire dal concetto di « sproporzionalità », ma, mentre la maggiore parte degli scrittori ricerca questa proporzionalità in modo empirico tra questo o quel gruppo di forze produttive, il Sombart, con una veduta di largo respiro, la cerca nella varia dinamica delle forze che fanno capo ai processi organici e delle forze che fanno capo ai processi inorganici. Questa veduta il Sombart aveva esposto fino dal 1903, e allora egli credeva di essere stato il primo ad esporla; ma, con onestà intellettuale propria dell'uomo superiore, ha poi riconosciuto di essere stato preceduto da Marx, per quanto questi non l'abbia utilizzata per la teoria delle crisi (32).

Le industrie dei prodotti vegetali ed animali (prodotti organici) hanno cicli lunghi e non si prestano ad aumenti rapidi delle quantità prodotte; invece le industrie dei prodotti minerali e chimici o che ad essi fanno capo (prodotti inorganici) possono aumentare a volontà e rapidamente le quantità prodotte; sono dunque queste che si prestano ai grandi processi espansionistici, e non le prime : ed è qui che va ricercata la sproporzionalità, che diventando sempre più profonda, determina a periodi lo squilibrio di tutto il sistema economico. Veduta veramente di largo respiro, ma non tale da resistere al cimento dei fatti. Se è vero che le industrie agrarie sono vincolate a fattori meno elastici, non è vero che tutte le industrie dei prodotti organici lo siano in ugual modo: basti pensare alle industrie tessili, alla industria della gomma, che dal 1913 ad oggi ha visto sestuplicare le quantità prodotte, a gran parte delle industrie chimiche come quelle degli esplosivi, che sono prodotti organici, perchè contenenti carbonio, all'industria della carta che fa capo alla cellulosa, e via dicendo. Se c'è anzi un'industria che abbia segnato un *record* del processo espansionistico, in questi ultimi anni essa è l'industria della gomma. Bisogna dunque che cerchiamo altrove gli elementi della sproporzionalità: bisogna che li cerchiamo nella *dissimilarità del ritmo* « agricoltura-industria ».

Tale teoria consiste nelle seguenti proposizioni. Anche ipotetizzando una società di puri *homines œconomici*, e cioè di individui capaci di compiere soltanto azioni logiche, necessariamente il si-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stema economico va soggetto a crisi perchè sulle due grandi zone industriali — l'industria agraria e l'industria manifatturiera, o, senz'altro, agricoltura e industria — cadono forze le quali non determinano un movimento uniforme nè uniformemente accelerato, ma nell' una un movimento meno accelerato che nell'altra.

E' necessario pertanto che, periodicamente, avvenga un colpo di redini nel galoppo del secondo gruppo di forze, in modo che i due movimenti si sincronizzino. Questo colpo di redini è quell'arresto o ingorgo che costituisce la crisi. Più concretamente la divergenza avviene nel campo delle quantità prodotte, dei redditi, e quindi dei poteri di acquisto delle due masse di produttori-scambisti, la popolazione rurale e la popolazione manifatturiera, a scapito della prima. Si determina pertanto una dissimilarità del potere di acquisto dei prodotti agrari in termini di prodotti industriali, dissimilarità che per un poco di tempo è sostenuta, ma che a lungo andare diventa insostenibile. Allora, la popolazione rurale non potendo più comprare tutti i beni prodotti dalla popolazione industriale, si determinano degli *stocks* con conseguente chiusura di fabbriche e disoccupazione. Allora è la massa della popolazione industriale che non può più comprare tutti i beni prodotti dalla popolazione agricola : e basta anche un piccolo ingorgo in questo senso, per determinare un brusco ribasso dei prezzi. Tutta la situazione precipita: fintanto che tra le due serie di prezzi, quelli dei beni agricoli e quelli dei beni industriali, non si sia determinato un nuovo equilibrio.

Tale teoria si trova in germe in Ricards nel capitolo XIX dei *Principî*, là dove parla dei cambiamenti improvvisi nella circolazione dei beni (*On sudden changes in the Channels of Trade*). Egli vede la dissimilarità della intensità della domanda tra prodotti agricoli e prodotti industriali. « The demandes for the produce of agriculture is uniform; they are not under the influence of fashion, prejudice or caprice. To sustain life food is necessary and the demand for food must continue in all ages and in all countries. It is different with manufactures: the demand for any particular manufactured commodity is subject not only to the wants, but to

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

the tastes and caprice of thepurchasers » (33). Ma Ricards non utilizza questa veduta agli effetti di una teoria delle crisi, le quali egli riconduce a fattori extra-economici.

Anche Sismondi ha un largo cenno in proposito. Sismondi che nei « Nuovi Principî », pubblicati nel 1820 aveva ricondotto le crisi al cattivo sistema di ripartizione della ricchezza, negli « Studi intorno all'economia politica » (1837) sviluppa il concetto della diversa dinamica dell' agricoltura rispetto all'industria.

Studiando il problema dell'equilibrio fra produzione e consumo (ostacoli e gusti), equilibrio che Ricardo, Say, Mac Culloch avevano ammesso non potere mai venir meno, Sismondi osserva che vi sono dei limiti al consumo dei prodotti alimentari (« Il consumo del frumento non si può accrescere se non in quanto cresca il numero delle bocche per mangiarlo » (34), mentre può aumentare molto al di là di quei limiti il consumo dei prodotti manufatti. Di qua la fatalità della sproporzione, a cui gli antichi cercarono di ovviare con tre mezzi, ecc..... Intuizione veramente notevole, ma che non condusse alla formulazione di una teoria scientifica il Sismondi più acuto osservatore ed eloquente descrittore che tecnico.

Il concetto della diversa dinamica della domanda in dipendenza dalla maggior o minore estensibilità dei bisogni ebbe poi precisazione scientifica da molti fino a Marshall, ma i teorici delle crisi non se ne sono serviti. Io ne ho invece fatta la base della teoria che ho abbozzato nel mio libro « Teoria generale dell'Economia politica nazionale ». Secondo il metodo da me seguito anche in Sociologia, io sono partito da un caso singolo, la crisi del 1930-31, per venire ad una generalizzazione; ma resta da compiere la riprova induttiva, allargando la base della documentazione statistica.

* * *

Il ritmo della economia manifatturiera è più vivace di quello dell'economia agraria perchè: *a*) le quantità prodotte crescono più rapidamente ;

b) i redditi — salari e profitti — mentre sono più alti in modo assoluto, crescono più rapidamente.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a) Esaminiamo l'andamento della produzione di alcuni prodotti alimentari come i cereali tipici, rispetto all' andamento di alcuni prodotti industriali tipici come l'acciaio, il cemento, la seta, la gomma.

DIAGRAMMA 1

Produzione del frumento negli Stati Uniti 1866-1924 (1).

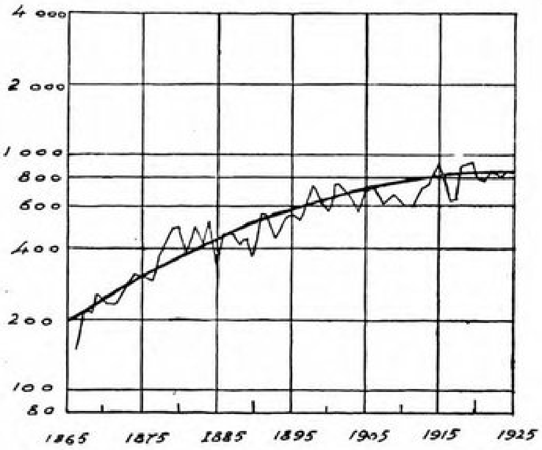

(1) Dal KUZNETS, Secular Trends in production and prices, Boston and New York, Mifflin, 1930.

Negli Stati Uniti la produzione del *frumento* è press'a poco raddoppiata tra il quinquennio 1865-69 e il quinquennio 1920-24, passando da una media di 435,7 milioni di *bushels* a una media di 860. Così pure la produzione del granturco, nello stesso periodo di tempo, non è giunta a raddoppiarsi poichè è passata da 1610 a 3128 milioni di *bushels*. Invece la produzione della ghisa è aumentata quasi sette volte passando da una media di 5,2 milioni di tonnellate a 33,1; mentre la produzione dell'acciaio è aumentata più di venti volte passando da 1,8 a 42 milioni di tonnellate. La produ-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

DIAGRAMMA 2

Produzione del granturco negli Stati Uniti 1866-1925 (da KUZNETS).

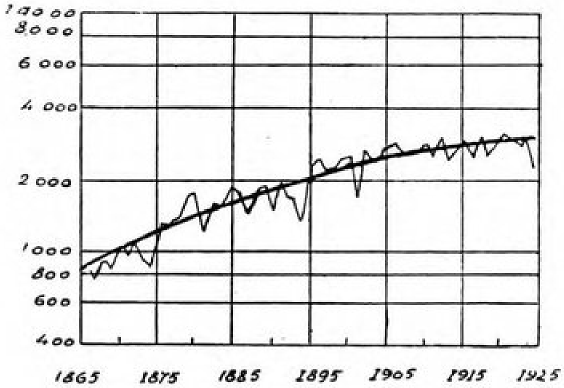

DIAGRAMMA 3

Produzione del grano in Francia (in ettolitri). Secondo LENOIR. (1)

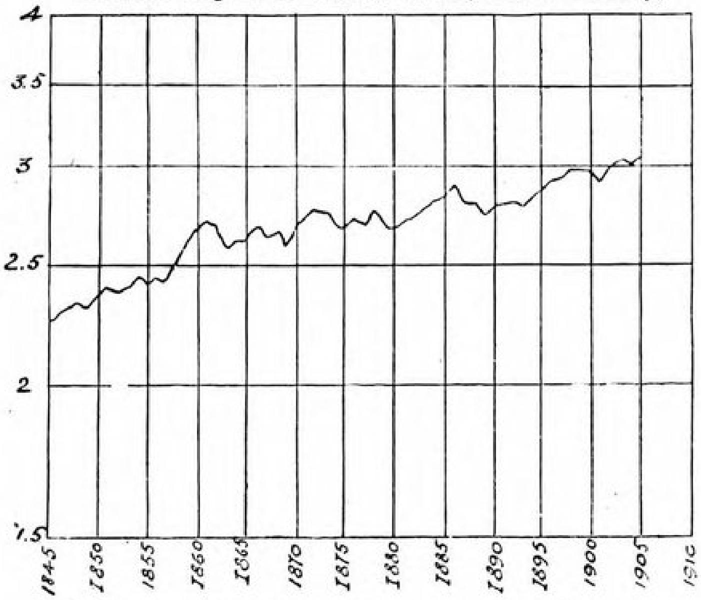

(1) Da DIETERLEN, Revue d'économie politique, nov.-dec., 1930.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione delle patate è quasi triplicata, passando da una media di 77 milioni di *bushels* nel quinquennio 1885-1889 a 455,6 milioni di *bushels* nel 1925. Ma fra il 1895 e il 1925 la produzione del cemento Portland è salita da 1,8 milioni a 144 milioni (35).

In *Germania* il raccolto del frumento aumentò — fra il quinquennio 1885-89 e il quinquennio 1910-14 — da 25,5 a 40,3 milioni

DIAGRAMMA 4

Produzione della ghisa negli Stati Uniti 1854-1924 (da KUZNETS).

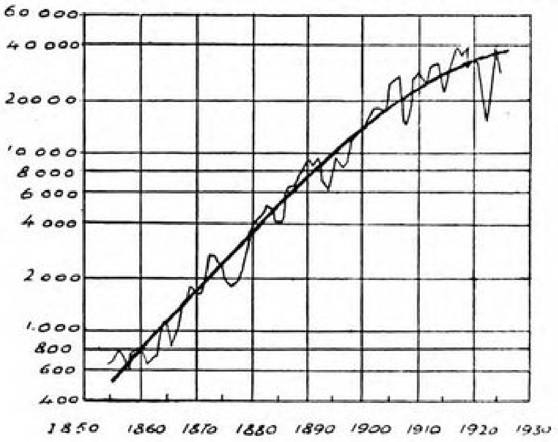

di quintali metrici. Invece nello stesso periodo di tempo la produzione dell'acciaio salì da 1,1 a 14 milioni di tonnellate metriche (18,2 nel 1913) (36).

In *Francia* la quantità di grano prodotta non è sensibilmente aumentata dal quinquennio 1885-89, quando era di 109 milioni di ettolitri in media annua, al quadriennio 1910-1913, quando era di 117,9 milioni di ettolitri. Invece la produzione dell'acciaio è salita, nello stesso periodo di tempo, da 411 mila a 2,3 milioni di tonnellate metriche (37).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Nel mondo intero la produzione del grano è aumentata meno della popolazione fra il 1909-12 e il 1929, poichè è salita appena da 822,9 a 917,9 milioni di quintali. Complessivamente la produzione

DIAGRAMMA 5

Produzione dell' acciaio grezzo negli Stati Uniti, 1865-1924 (da KUZNETS).

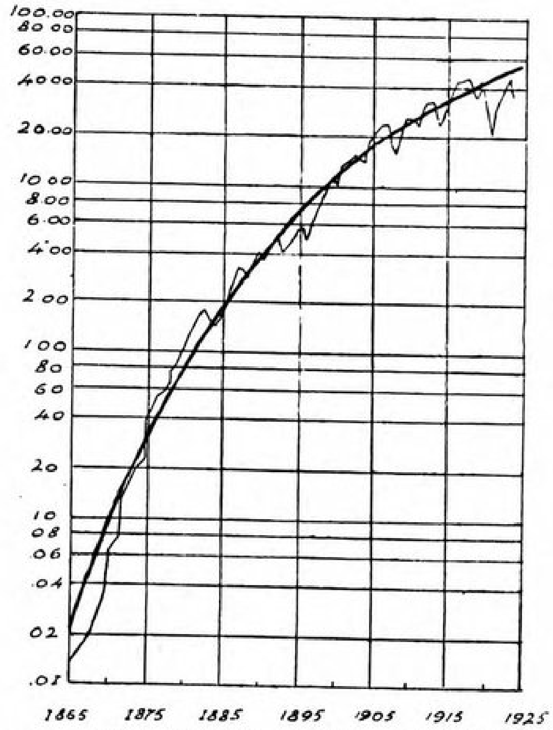

dei cinque cereali tipici è salita da 2.940 a 3.104 milioni di quintali (38).

Invece la produzione della gomma è salita fra il 1909-13 e il 1926-28 da 114 a 645 mila tonnellate; la produzione dell'alluminio

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da 64 mila a 208 mila tonnellate; la produzione del petrolio da 385 mila barili a 1,2 milioni, la produzione della seta artificiale da 11.000 a 139.400 tonnellate.

DIAGRAMMA 6

Produzione del carbone in Europa secondo LENOIR (1).

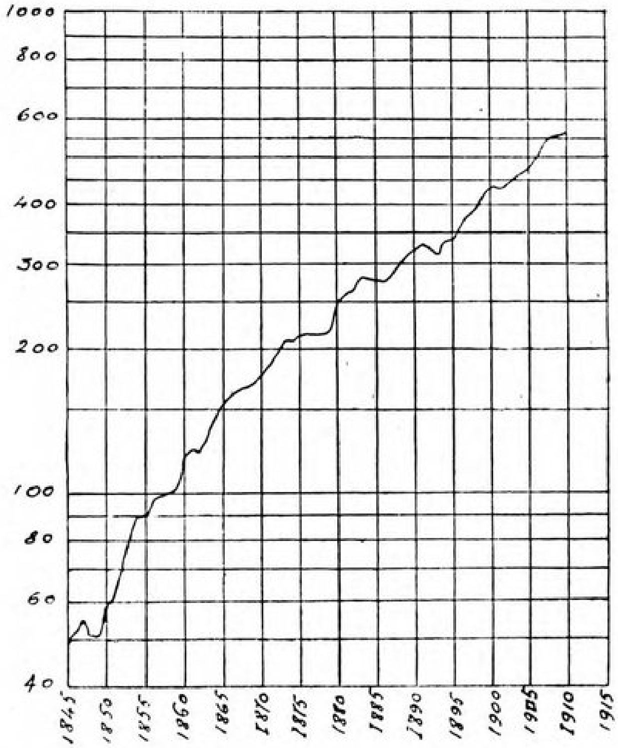

(1) Da DIETERLEN, Revue d'éc. prov., nov. - déc. 1930.

Si confrontino i diagrammi 1, 2 e 3 coi diagrammi 4, 5 e 6,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la sproporzione nel ritmo produttivo non potrebbe balzare più evidente.

Se noi prendiamo 14 prodotti agrari fondamentali nella cui produzione si sono verificati aumenti fra il 1909-12 e il 1926-28, vediamo che la media aritmetica di questi aumenti è del 31,1% media che discende al 22, se teniamo conto delle diminuzioni che si sono verificate in altri 4 prodotti. Invece la media aritmetica degli aumenti verificatisi in 23 prodotti industriali fondamentali nello stesso periodo di tempo è di 102,9 (39). Il diagramma 7 è parlante al riguardo.

Diagramma 7

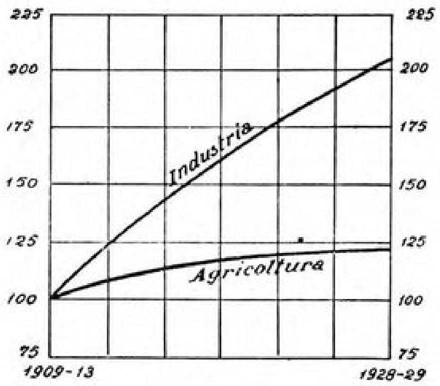

Notisi che, facendo il confronto per l'intera economia mondiale, la divergenza fra le due serie è diminuita dal fatto che esistono ancora molti sistemi economici nazionali quasi interamente agricoli, mentre essa sarebbe assai maggiore se il confronto si facesse pei singoli sistemi economici agricolo-industriali caratteristici della civiltà moderna. Tutto ciò dimostra che, nell'economia mondiale, si formano costantemente due masse di beni, i beni agricoli e i beni industriali, il cui rapporto di grandezza si altera costantemente in favore dei secondi. Ora, siccome i prodotti agricoli devono servire non solo per soddisfare i bisogni della popolazione che li produce, ma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

anche quelli della popolazione industriale, siccome i beni industriali devono servire non solo per soddisfare i bisogni della popolazione che li produce, ma anche quelli della popolazione rurale, sarebbe necessario, affinchè ciò avvenisse in condizioni di equilibrio, che il potere di acquisto rispettivo delle due masse di produttori-scambisti conservasse sempre lo stesso rapporto. Perchè ciò fosse possibile sarebbe necessario che i prezzi dei prodotti agrari salissero di tanto più rapidamente o diminuissero di tanto meno rapidamente, quanto basta per compensare la massa dei loro produttori della diminuita quantità relativa rispetto alla massa dei beni industriali. Solo così avverrebbe che il consumo delle quantità dei beni agricoli e industriali da parte delle due masse di popolazione salirebbe nella stessa proporzione, cioè a dire che salirebbe il tenore di vita di tutta la popolazione in modo uniforme.

Ma se quella condizione non si verifica, come nella realtà non si verifica, la popolazione industriale dovrebbe continuare ad elevare enormemente il proprio tenore di vita per smaltire le quantità enormemente crescenti dei beni da essa prodotti. A lungo andare si avrebbe da una parte una popolazione di sibariti, dall'altra una popolazione d'iloti: si avrebbe cioè la stessa condizione che l'acuto Sismondi dice essere stata propria delle economie antiche, nelle quali si cercava di raggiungere l'equilibrio fra produzione e consumo sopratutto con il fomentare il lusso dei ricchi affinchè consumassero il lavoro dei poveri. Ma, nella odierna struttura economica, sociale e politica del mondo ciò è impossibile: quindi si verifica *necessariamente* una sproporzione fra la quantità dei beni industriali prodotti e la possibilità del loro consumo. Ecco dunque il dilemma per l'umanità lavoratrice e consumatrice: o la sorte di Sibari o le crisi economiche necessariamente ricorrenti. Le crisi sono un colpo di arresto che il movimento produttivo nel campo industriale subisce per sincronizzarsi col movimento produttivo nel campo agricolo: e, come questo sincronismo non può non essere provvisorio, così i colpi d'arresto devono necessariamente ripetersi a periodi di lunghezza più o meno variabile. (V. diagramma 8).

Senonchè resta da dimostrare che il potere d'acquisto e cioè il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

reddito da lavoro della popolazione rurale non può crescere tanto rapidamente quanto quello della popolazione industriale. Come ho accennato, la prima condizione alla quale ciò sarebbe possibile è

DIAGRAMMA 8

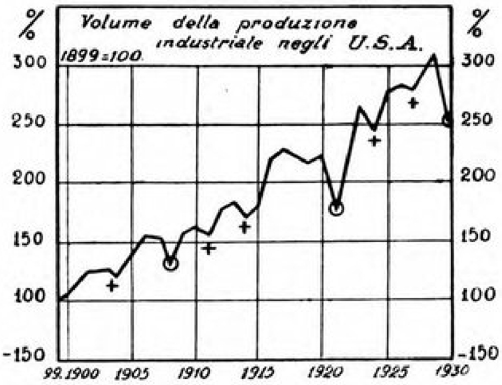

+ Colpi d'arresto parziali (depressioni intra-cicliche)
o Colpi d' arresto totali (depressioni critiche).

che i prezzi dei prodotti agrari salissero, rimanendo costanti quelli dei prodotti industriali, o scendessero meno rapidamente di questi ultimi: il che consentirebbe agli imprenditori ed ai lavoratori dell'agricoltura di percepire profitti e salari più elevati di quelli dell'industria. Ma ciò non può avvenire perchè, come sappiamo, la domanda dei prodotti agricoli — che sono in larga misura i prodotti alimentari — è sostanzialmente inestensibile : quindi, in periodi secolari, i prezzi dei prodotti agrari hanno un andamento che non presenta delle grandissime variazioni (40) nè, in periodi più brevi, mostrano una dinamica sensibilmente diversa da quella dei prodotti industriali (41). Comunque, tale condizione non sarebbe sufficiente perchè non basterebbe considerare l' *andamento*, bisognerebbe considerare l'*altezza assoluta* — il che non ha senso nel caso dei prezzi. Si può, peraltro, confrontare l'altezza assoluta dei salari e dei profitti; allora anche il confronto dell'andamento acquista un significato preciso.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

2 *b*) Per quanto riguarda i salari abbiamo, ad esempio, la serie del Porter-Hirst. Ecco la media dei salari agricoli in Inghilterra (42):

Salari agricoli	media settimanale in scellini
1850 - 51	9,3½
1860 -	10,11
1867 - 70	12
1870 - 71	11,10½
1880 - 81	13,3½
1891 - 93	13,5
1898	13,8½
1902	14,7

Ed ecco invece l'altezza e l'andamento dei salari industriali:

	1886	1906
Cotone	23-7	28-10
Officine gas	26-10	31-7
Ghisa	26-6	36-6
Piastre di zinco	33-5	42
Ferrovie	25-2	30-9
Costruzioni edilizie	29-3	35-10

Come si vede, i salari agricoli erano, nel 1902, la metà di quelli dell' industria del cotone; e mentre essi sono saliti del 50% in 52 anni, i salari industriali sono saliti del 20% in soli 10 anni. Se si considerano i salari delle donne adulte si ha il seguente livello ed andamento:

	1886	1906	Aumento %
Cotone	15	18-8	24
Lana e ritorti	12-7	13-10	10
Lino	8-13	10-9	11
Juta	9-7	12-5	40
Seta	10-6	11-6	11

Come si vede, i salari agricoli nel 1902 erano inferiori a quelli delle donne occupate nell'industria cotoniera, e, come è noto, le donne percepiscono un salario che — in media — è la metà di quello dell' uomo. Inoltre i salari agricoli salgono meno rapi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

damente di quelli industriali. Situazione, questa, e andamento, che si riproducono in tutti gli altri sistemi economici dove è avvenuta la trasformazione industriale.

3*b*). Per quanto riguarda i *profitti*, il ragionamento deduttivo e l'induzione statistica convergono nel dimostrare che la loro altezza è maggiore nell'industria che nell'agricoltura e che essi tendono ad elevarsi più rapidamente nell' una che nell'altra. Difatti le applicazioni della tecnica consentite dall'evoluzione dei processi si distribuiscono in dosi successivamente maggiori nell' industria che nell' agricoltura : cioè a dire, la stessa quantità di capitale finanziario si distribuisce, nell'impresa industriale, in modo che il capitale *tecnico* cresca, rispetto al capitale salari, più rapidamente che non nell'impresa agricola: il che si traduce in quest'altro fatto, che in ogni singola unità di prodotto industriale entra una quota-macchine progressivamente maggiore e una quota - salari progressivamente minore che in ogni singola unità di prodotto agricolo. Aumenta quindi nell' industria, più che in proporzione (avrebbe detto Serra) rispetto all'agricoltura il *rendimento netto* del lavoro: il che rende possibile così una più alta quota di partecipazione dell'operaio al prodotto del suo lavoro (salario) come una più alta quota dell' imprenditore al prodotto della sua organizzazione (profitto). Questo, in sostanza, è il significato della legge dei costi crescenti nelle industrie di carattere *occupatorio* — miniere, pesca, agricoltura — e dei costi decrescenti nell'industria *manifatturiera*. E' vero che questa legge dà tendenzialmente effetti tanto più apprezzabili quanto più si ampliano le dimensioni dell'impresa: la qualcosa acuisce le concorrenze, diminuisce i prezzi e riduce i margini di profitto. E appunto si riducono i margini *unitari* : ma poichè la stessa quantità di capitale finanziario è riuscita a produrre e a mettere in circolazione (mercè l' applicazione di una maggiore dose di capitale tecnico rispetto al capitale salario) una maggiore massa di unità di prodotto, il profitto *totale* del capitale finanziario e quindi dell'imprenditore resta aumentato.

Questi ragionamenti di carattere deduttivo sono poi confermati

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dall'indagine statistica, per quanto la rilevazione dei profitti, differenziata pei due campi di attività economica, non sia ancora così avanzata come quella dei prezzi e dei salari.

Dunque: nei varî sistemi economici nazionali esistono due *quantità* che si chiamano capacità produttivo-consumatrice della popolazione rurale e della popolazione industriale, le quali vedono continuamente spostarsi il loro rapporto di grandezza in favore della seconda: si sposta per l'effetto combinato delle quantità prodotte e dei redditi da lavoro, crescenti nell'industria con ritmo più rapido che nell' agricoltura. Il potere di acquisto della popolazione rurale non cresce, dunque, con un ritmo adeguato alla necessità del consumo di tutta la quantità dei beni prodotti dalla popolazione industriale. La popolazione rurale non può sperare di migliorare la situazione in proprio favore aumentando le quantità prodotte, perchè data l'inestensibilità relativa della domanda dei prodotti alimentari e cioè della maggior parte dei prodotti dell'agricoltura, andrebbe incontro a guai peggiori a causa della ripercussione che quell'aumento avrebbe sui prezzi. E' nota, difatti, la legge di King secondo la quale « i prezzi variano (approssimativamente) in ragione geometrica quando il raccolto varia in ragione aritmetica ma in senso inverso », legge che è stata confermata dal Tooke e dal Rogers. In sostanza una eccedenza *lieve* in più o in meno della quantità di prodotto rispetto al fabbisogno normale (e cioè la quantità metrica richiesta da una popolazione, in media, in un periodo lungo) determina degli scarti di prezzo di *grande ampiezza*. Noi potremmo mettere questa legge in relazione con la nostra teoria del valore, in questo modo.

La gran massa dei beni destinati a soddisfare il bisogno dell'alimentazione ha soltanto utilità elementari: cosicchè il loro prezzo è fatto dalle classi marginali dei consumatori. Il grano, il pane ha una utilità elementare, soddisfa a bisogni puramente biologici, non a bisogni sociali o differenziali: il suo prezzo quindi è fatto dalle classi marginali dei consumatori, in condizioni di equilibrio fra quantità prodotta e fabbisogno normale, in condizioni tali, cioè, che le classi superiori non hanno nessuna ragione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

d' intervenire nella determinazione del prezzo, essendo perfettamente sicure che il loro fabbisogno di pane sarà soddisfatto.

Ma supponiamo che, in un dato momento, la offerta sia inferiore alla domanda : sia pure che questa deficienza sia lieve, si avrà la sensazione della carestia, e allora le classi superiori si avanzeranno sul mercato e, per mettersi al sicuro, offriranno un prezzo abbastanza alto da rarefare la domanda delle classi inferiori. Il contrario avviene nel caso di una eccedenza in più della offerta : sia pure lieve, tale eccedenza, anche le classi inferiori avranno la sensazione della sovrabbondanza, e saranno indotte a contrarre più che in proporzione il loro prezzo di domanda. E se ciò avviene — come effettivamente avviene — per il grano, che è un prodotto relativamente conservabile, tanto più avviene per i prodotti agrari deperibili. In complesso, dunque, la popolazione rurale, ha una palla di piombo ai suoi piedi, la relativa inestensibilità della domanda dei prodotti del suolo. Necessariamente,

DIAGRAMMA 9
La formazione delle giacenze negli Stati Uniti

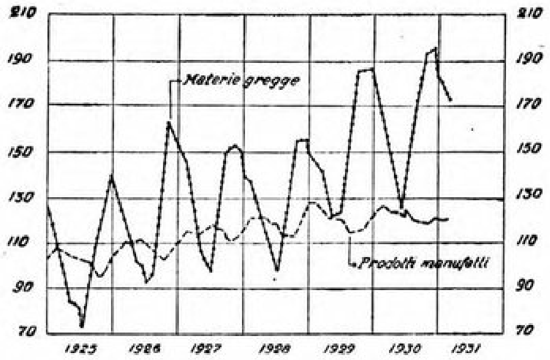

dunque, il suo potere di acquisto si eleva con ritmo troppo pigro perchè essa possa consumare la massa dei beni prodotti dall'industria con ritmo sempre più accelerato. Avviene fatalmente un ingorgo nella circolazione dei beni ; si accumulano degli *stocks*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nei magazzini degli industriali: si cominciano a ridurre gli orari di lavoro. La situazione sembra rimediata: si tira avanti, ma poi le stesse condizioni riproducendosi e le stesse forze continuando ad agire, gli *stocks* si riaccumulano, cosicchè si ricorre agli stessi palliativi, fintanto che, dopo due o tre di questi tentativi, la situazione diventa insostenibile e precipita: è la crisi. Nei movimenti ciclici, pertanto, noi abbiamo due o tre depressioni minori seguite da una grande depressione, alla quale più propriamente si riserva il nome di fase critica. Cosicchè il movimento oscillatorio dei sistemi economici sembra potersi schematizzare così:

Diagramma 10

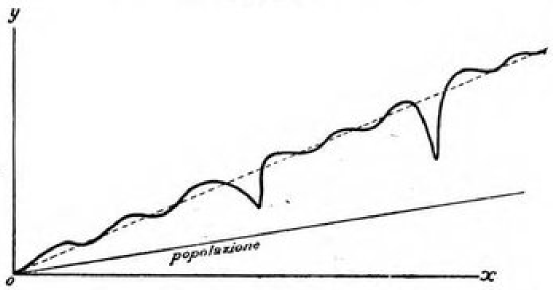

Questo andamento schematico, a cui ci conduce la teoria della *dissimilarità del ritmo « industria e agricoltura »*, è, in fondo, la riproduzione schematica della curva rappresentante l'andamento dei cicli nella realtà concreta.

Vedasi ad esempio tale curva per l' Inghilterra e gli Stati Uniti. (Diagramma 11 e 12; e si ricordi il diagramma 8).

* * *

In conclusione, anche ipotetizzata una società di puri *homines œconomici*, la dissimilarità del ritmo delle forze economiche in giuoco la condurebbe di necessità, in modo ricorrente, a situazioni depressive.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

DIAGRAMMA 11

I Cicli economici inglesi, secondo Miss Thomas (dal Mitchell)

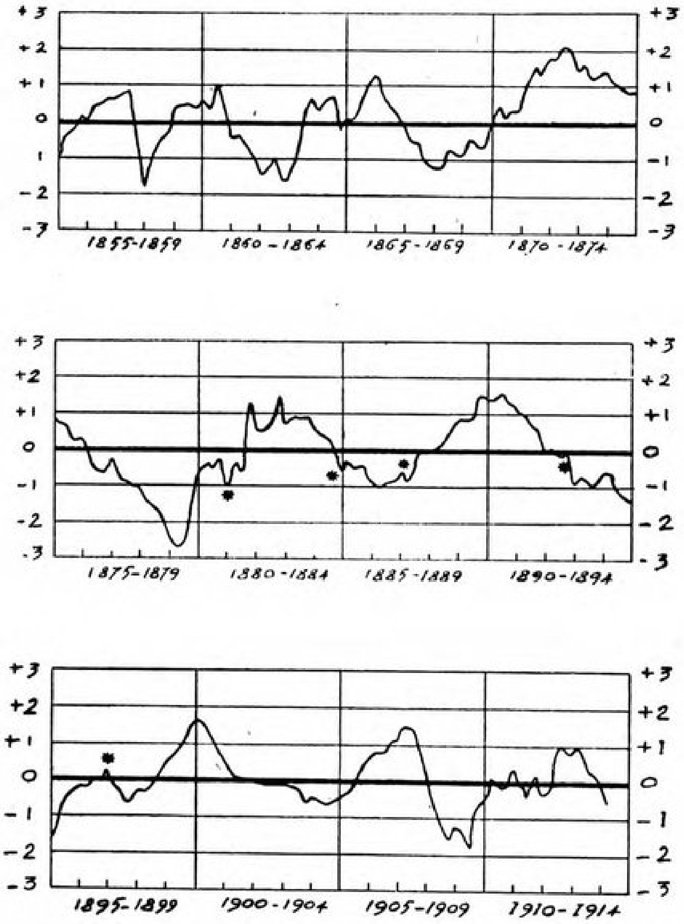

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

DIAGRAMMA 12

Oscillazioni dell'attività economica negli Stati Uniti. (Da Lescure, Krisenlehre. Nel volume « Konjunkturen und Krisen » Vol. IV della « Wirtschaftstheorie der Gegenwart » Wien 1928, pag. 46).

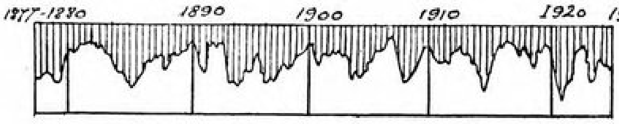

E questo è quanto importa per una teoria delle crisi che voglia essere logico-sperimentale e non empirica e cioè basata sulle contingenze di fatto. Quando noi ci poniamo al punto di vista dei fatti concreti, allora vediamo che la società è composta non di puri *homines œconomici*, ma di uomini di carne e d'ossa i quali sono suscettibili di compiere anche azioni non logiche. E allora troviamo che alle cause *obbiettive* delle crisi, si sommano normalmente delle cause *soggettive* e cioè le valutazioni soggettive degli uomini, gli errori di valutazione tanto nel senso dell'ottimismo, quanto nel senso del pessimismo. E a questo punto le teorie del Pareto e del Pigou (43) acquistano tutto il loro valore: ma solo a questo punto ; come elemento integratore della teoria pura.

La quale si presenta, dunque, come la indagine centrale dell'economia dinamica (44). Anzi è soltanto così, — mi sembra — che si può concepire *razionalmente* l' economia dinamica, e cioè l' economia concreta, che altrimenti correrebbe il rischio di essere concepita *empiricamente*. Il sistema economico o, — meglio — i sistemi economici sono soggetti a continuate ondulazioni, delle quali le crisi sono quelle di maggiore ampiezza e intensità : lo stato normale dei sistemi economici è il movimento, soltanto che il movimento può avere diverse direzioni: quando esso ha una direzione in un certo senso gli uomini stanno economicamente bene, hanno alti profitti, alti salari, alti consumi; quando ha una direzione un altro senso gli uomini si trovano in una situazione disagiata : e se sono disposti a chiamare *normale* la prima situazione, e *anormale* la seconda, bisogna riconoscere che, dato il loro

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

linguaggio, non hanno tutti i torti. Ma, obbiettivamente, le crisi altro non sono che *una forma dell'equilibrio in un determinato momento del suo divenire*. Allora, però, bisogna che noi postuliamo la nozione di *equilibrio mobile*, e che cominciamo di qui le nostre ricerche, invece di cominciarle dalla nozione di *equilibrio statico* la quale ci mette nella necessità di vedere un fattore di perturbazione nel movimento, mentre esso è il solo stato normale. Partendo dalla nozione di equilibrio statico, il Pareto non poteva innestare su essa una teoria *obbiettiva* delle crisi, ed ha dovuto rassegnarsi a fare una teoria *soggettiva*, basata sull'errore e cioè sulle azioni non logiche. Gli è che la vita è un insieme di movimenti non virtuali, ma reali, e la dissimilarità del ritmo di quei movimenti reali che fanno capo all' industria e all' agricoltura, ci dà, delle crisi, una teoria obbiettiva perfettamente rientrante nel quadro dell'economia pura. La quale può benissimo rimanere pura essendo dinamica, e, soggiungo, essendo economia nazionale, l'equilibrio mobile realizzandosi non in *un* sistema astratto, ma in *singoli* sistemi nazionali: come ho cercato di dimostrare con la mia *Teoria Generale dell' economia politica nazionale*.

Filippo Carli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

NOTE

(1) Veramente il capitolo sulle crisi era apparso nell' *Economics of Welfare* nel 1920, col titolo « The variability of National Dividend ». Omesso nella seconda edizione (1924) perchè il Pigou voleva sviluppare l' argomento in una completa teoria dei cicli, diede luogo al volume « *Industrial Fluctuations* » London, Macmillan 1927.

(2) *Industrial Fluctuations* ed. cit., pag. 30.

(3) *Ibidem*, pag. 66.

(4) *Cours*, libro II, Cap. IV, 930 - Lausanne 1897, pag. 286.

(5) *Manuale*, Milano Società Editrice Libraria 1909, Cap. IX, 78.

(6) E' appena il caso di avvertire che « industriale » è inteso dal Pigou in senso specificamente tecnico, e cioè nel senso di « produttivo ».

(7) *Cours*, 927.

(8) V. *Trattato di Sociologia Generale*; e, in proposito, l'ultimo capitolo delle mie « *Teorie Sociologiche* », Padova, Milano 1926.

(9) *Cours*, vol. II, Lausanne 1897, pag. 408.

(10) *Cours*, Conclusione generale, pag. 408.

(11) « Jede ökonomische, endogene Krisenlehre irgendwie in eine disproportionalitätstheorie ausmünden muss. « *Zur Morphologie der Krisen*, in « Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, IV, Wien, Julius Springer, 1928, pag. 1.

(12) Juglar, *Des crises commerciales et de leur retour périodique*, 2,e éd., Paris, Guillaumin, 1889, pag. 13 e segg.

(13) Mitchell, Business Cycles, New York 1927, pag. 122.

(14) Noi citiamo l'edizione francese trad. di J. Schapiro, Paris, Giard et Brière, 1913.

(15) Schumpeter, *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung* 2.e ed., München 1926 pag. 318 e segg.

(16) Lederer, *Zur morphologie der Krisen*, in « Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, Vierter Band: Konjunkturen und Krisen, Wien, Julius Springer, 1928 pag. 1 e segg.

(17) V. L' opera ormai classica di W. C. Mitchell, *Business Cycles*, New York, National Bureau of Economie Research., 1927, pag. 376-377.

(18) Così il « ricorso » vichiano. « *Velut in orbem redire videntur* » aveva detto, prima di Vico, Giovanni Bodin.

(19) Juglar, *Des crises commerciales et de leur retour périodique*, 2.a ed. Paris, Guillaumin, 1889, pag. 14 e segg.).

(20) Lescure, *Les crises générales et périodiques de surproduction* 3.e éd. Paris, Recueil Sirey. 1923, pag. 2.

(21) Aftalion, *Les Crises périodiques* Paris, Rivière 1913 vol. I pag. 13 della Pref.

(22) Bouniatian, *Les crises économiques*, 2 éd. Paris, 1930, pag. 13.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

(23) TUGAN-BARANOWSKI, *Les crises industrielles en Angleterre*, Trad. franc. Paris, Giard et Brière, 1913.

(24) V. PALGRAVE'S *Dictionary*, Art. *Crises*.

(25) V. MITCHELL, *Business Cycles*, Ed. cit. pag. 75 e segg.

(26) BOUNIATIAN, *Geschichte der Handelskerisen in England*, München, 1908.

(27) Cfr. Anche SOMBART, *Der Moderne Kapitalismus*, Zweiter Bd., München und Leipzig 1928, pag. 220, segg.

(28) V. MITCHELL, *Op. cit.*, pag. 79.

(29) *Op. cit.* pag. 82.

(30) MITCHELL, *Op. cit.*, pag. 88.

(31) THORP, *Business Annals*, New York 1926.

(32) SOMBART, *Der moderne Kapitalismus*, Dritter Bd., München und Leipzig 1929, pag. 579 e segg. Abbiamo detto « quella su cui il SOMBART si sofferma », perchè come vedemmo più sopra, egli ha cercato di spiegare alcune crisi particolari con la teoria quantitativa.

(33) *The works of* DAVID RICARDO *by* Mc. CULLOCH, London, John Murray 1881, pag. 159.

(34) SISMONDI, *Studi intorno all'economia politica*, Trad. it. Capolago, 1839, pag. 76.

(35) Tutti questi dati sono ricavati dal KUZNETS, *Secular Movements in production and prices*, Boston and New York, Houghton Mifflin Co, 1930 pag. 332-371.

(36) KUZNETS, *op. cit.*, pag. 462 e seg.

(37) *Idem*, pag. 488 e seg.

(38) *Institut International d'Agriculture, Les conditions de l'agriculture en* 1929-30, Roma 1930, pag. 10.

(39) Questi calcoli sono fatti in base ai dati dell'*Annuaire statistique International* 1929, Génève, 1930. Nell'impossibilità di fare la media ponderata, abbiamo fatto la media aritmetica, che dice poco nei riguardi di ciascuna serie presa isolatamente, ma basta per dimostrare lo scostamento dall'una all'altra che è quanto a noi interessa.

(40) Vedasi ad esempio l'andamento del prezzo del grano in Francia dal 1350 al 1788. *The Riview of Economic Statistics*, Novembre 1930.

(41) PORTER-HIRST, *The progress of the Nation*, London, Methuen 1912 pag. 48-53.

(42) Vedansi ad es. le ricerche di MILLS, *Behavior of prices*, New York 1926.

(43) Che fra la teoria della crisi del Pareto e quella del Pigou non esistano se non differenze formali dice anche il FOSSATI, *Introduzione allo studio dei cicli e delle crisi economiche* in « Rivista di Politica Economica », Marzo 1931.

(44) V. sull' argomento SOMMER *Die Bedeutung der Strukturwandlungen fur die Methode der Konjunkturforschung* in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Juni 1930.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La sentenza della Magistratura del Lavoro dal punto di vista processuale

I.

1. La Magistratura del Lavoro, in tema di controversie collettive, emette due tipi di decisioni, le quali risolvono due classi di liti teoricamente differenti (1): *a*) applicazione di contratti o ordinanze o sentenze collettive, già esistenti ; *b*) formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Al secondo tipo di controversie è dedicato il nostro studio.

Considerare la sentenza della Magistratura del Lavoro *dal punto di vista processuale*, significa prescindere dalla posizione pubblica o privata degli organi che la richiedono, dalla qualifica pubblica o privata degli interessi in contrasto, in altri termini: svincolare la sentenza dal diritto sostanziale, a cui si riferisce.

---

(1) Per la distinzione: AZZARITI, *Le controversie collettive per l'applicazione dei patti di lavoro e i limiti della competenza della M. del L.* « Diritto del Lavoro », (1927, p. 1215). Il CARNELUTTI, che prima della Legge 26 febbraio 1928 N° 471 negava la possibilità di una controversia collettiva riguardante l'applicazione di precedenti contratti etc., l'ammette ora (*Funzione del processo del lavoro*, in « Riv. Dir. proc. civ. », 1930, I, p. 119), argomentando dall'art. 1 della citata legge, la quale avrebbe ampliato il concetto di *applicazione* di norme collettive. Ritengono fra gli altri che l'applicazione comprenda l'accertamento domandato dai sindacati, prima della legge 1928: RASELLI, *Le azioni collettive* (in « Studi senesi », vol. 44, fasc. I, part. n° 7); SALEMI, *Lezioni di diritto corporativo*, Padova, 1929, Vol. I, N. 32; SERMONTI, *Diritto sindacale italiano*, II, nn. 430-431.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Riportiamo quindi le caratteristiche proprie dell' atto giurisdizionale comune, il quale applica *norme preesistenti* ad esso sia in un processo individuale che collettivo, per paragonarle a quelle che la legge 3 aprile 1926 N° 563 e le norme di attuazione dettate nel R. D. 1° luglio 1926 N° 1130 hanno impresso alla sentenza, che formula nuove condizioni di lavoro. Si noti che dall' aver considerato come scopo della giurisdizione l' accertamento del diritto obbiettivo preesistente al processo, consegue una contrapposizione ben diversa da quella che si otterrebbe, qualora si assumesse come scopo del processo la composizione della lite giuridica (Carnelutti), sia essa regolata da norme materiali o strumentali (1), e che tale contrapposizione sparisce del tutto qualora si facciano proprî i concetti del Liuzzi (2).

Ciò premesso, la sentenza comune non può creare per le parti *obblighi concreti nuovi*: quando, nel caso del giudizio di equità, si creano nel processo rapporti giuridici nuovi, si ha l' uso di forme processuali per il conseguimento di scopi puramente sostanziali.

La sentenza comune nei riguardi dei suoi destinatari può dare soltanto il risultato che raggiungerebbe un autonomo negozio dispositivo dei soggetti partecipanti al processo; in altri termini, un interessato ad un rapporto giuridico plurilaterale non può nel processo pregiudicare o favorire le condizioni degli altri cointeressati non partecipanti: condizione che, ponendosi dal punto

---

(1) Tuttavia giova notare come, dopo la legge 1926 che ha stabilito per la formulazione di condizioni di lavoro una magistratura di equità, non può parlarsi, a rigore, di interessi economici dei sindacati ad ottenere certe condizioni di lavoro, ma di interessi protetti (Vedi per il chiarimento di questo punto di vista, SALEMI, *op. cit.* p. 117). Resta a vedere però se, pur assumendo come caratteristica della giurisdizione il contrasto fra due interessi protetti da norme materiali o strumentali, esistano nel caso di controversie collettive, volte alla determinazione di nuove condizioni di lavoro, i due interessi in lotta, o se non si tratti invece di due diverse valutazioni di un unico interesse, quello superiore della produzione. Sulla questione qui prospettata ritorneremo in seguito.

(2) *L'atto giurisdizionale*, in « Foro Amministrativo », 1928, IV, col. 137.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di vista obbiettivo, si esprime col dire (Chiovenda) che in tali casi il giudice non può emanare la sentenza, ammenochè il provvedimento richiesto dal singolo non raggiunga una certa utilità (ad es. l' azione confessoria esercitata da uno solo dei condomini del fondo dominante — Art. 636 Cod. Civ.). Tuttavia questa ipotesi deve essere tenuta ben distinta dall' altra (1), in cui la legge conferisce ad un determinato ente la tutela di una serie di interessi uguali (ad es. la congregazione di carità riguardo ai poveri del comune, il sindacato riguardo alla categoria), o la volontà delle parti conferisca ad uno degli interessati la tutela di tutti. In quest' ultima ipotesi il problema si sposta dal campo processuale al campo sostanziale, e cessa di agitarsi sui limiti soggettivi dell' atto giurisdizionale. Questo si è detto per chiarire come l'estensione dell' efficacia della sentenza collettiva agli appartenenti alla categoria non iscritti non costituisca una innovazione o, quanto meno, non conduca ad uno snaturamento della sentenza comune perchè questa estensione è logicamente preesistente al processo.

Infine, la sentenza comune ha efficacia di cosa giudicata. Senonchè il concetto di cosa giudicata è tanto ampio da richiedere un' ulteriore delucidazione. Come è noto, si va dalla definizione del Chiovenda (*Principî*, pag. 78), secondo il quale è propria di una pronunzia del giudice che assicura ad una parte un determinato bene della vita, rendendo irrevocabile la volontà di legge nel caso concreto, alla definizione del Carnelutti (*Lezioni*, vol. IV, n° 381), per il quale, a prescindere dall' immutabilità dell' accertamento, è l'efficacia *materiale extraprocessuale* del comando giuridico (sia esso autonomo o complementare) emanato dal giudice.

Ci sembra che, accogliendo quest' ultimo concetto, la res judicata si identifichi con il termine generale « efficacia giuridica », che non è propria soltanto della sentenza, ma anche della legge, del contratto e dell' atto amministrativo, cancellando, almeno

---

(1) Questa distinzione non considera il Salemi (*Studi di diritto corporativo*, p. 61-62), qualificando come terzi i non iscritti ai sindacati.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da questo punto di vista, ogni criterio distintivo fra giurisdizione contenziosa e volontaria, ed in generale fra le varie branche dell' ordinamento giuridico (1) (2).

La verità è che una scissione fra accertamento della norma preesistente ed efficacia imperativa della sentenza non è possibile perchè nell' unione dei due elementi è la caratteristica della cosa giudicata, almeno negli ordinamenti giuridici moderni (3).

Soltanto così, può spiegarsi perchè la cosa giudicata sia immutabile, nelle sentenze che applicano una norma materiale, e mutabile (e, secondo noi, inesistente) nelle sentenze che applicano norme strumentali. Invero nelle prime la *causa petendi* è costituita dalla norma di legge, che stabilisce un obbligo concreto prima del processo limitando il compito del giudice ad accertarlo. Per le altre invece la *causa petendi* non è una norma di legge, ma la considerazione di una serie di fatti (i bisogni dell' alimentando nella determinazione della misura degli alimenti, i rapporti di vicinato e l' interesse dell' agricoltura in materia di acque — art. 544 e 578 Cod. Civ. —, l' interesse superiore della

---

(1) Vedi per una rigorosa distinzione: BETTI — *Cosa giudicata e ragione fatta valere in giudizio* (Riv. dir. comm., 1929, I. p. 544 e part. 549). A chi ben guardi l'estensione della cosa giudicata dipende nel sistema del Carnelutti dall'ampio concetto di lite.

(2) Che si neghi nel testo l'utilità teorica della cosa giudicata intesa genericamente come efficacia giuridica materiale, non significa disconoscimento dell'identità naturale fra i varî comandi giuridici. Senonchè, se è compito del giurista ricercare la differenza fra i varî enti, oggetto del suo studio, deve pur rilevarsi la diversa efficacia dell'autorità della cosa giudicata e degli altri comandi giuridici. E in questo punto, a nostro modesto parere, la teoria della subordinazione degli ordinamenti giuridici — particolarmente nelle ultime conseguenze cui giunge il MERKL (*Die Lehre von der Rechts Kraft*, part. pag. 273-280) —, postulando in ogni atto giuridico la coesistenza del *Recth* dell'ordinamento superiore e del potere discrezionale dell'organo destinato ad emanarlo, induce più confusione che chiarezza, riunendo due concetti nettamente distinti: applicazione e produzione del diritto.

(3) BETTI, *Efficacia delle sentenze determinative in tema di legati di alimenti*, Camerino, 1921, pp. 26-34.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

produzione nazionale nel caso in esame) che, a prescindere dalla diversa valutazione cui possono essere sottoposti mutano col mutare delle condizioni che li hanno determinati; di qui la necessità dell'azione di revisione. La *res judicata* invece, se vuol essere distinta dall'efficacia degli altri atti giuridici, può essere attributo della sola sentenza, che accerti una norma materiale (nel senso del Carnelutti), attribuendo un determinato bene della vita (1).

Questi cenni introduttivi convincono quindi come, soltanto richiamandosi al criterio angusto, ma omogeneo di «dichiarazione di diritti ed obblighi preesistenti», sia possibile un concetto unitario di atto giurisdizionale.

2. Delineati così i requisiti dell'atto giurisdizionale comune, passiamo senz'altro ad annotare le caratteristiche della sentenza collettiva, che formula nuove condizioni di lavoro.

Non ha carattere dichiarativo, ma bensì costitutivo, subiettivamente perchè ad essa non preesistono obblighi delle parti, ma soltanto un potere del giudice di creare questi obblighi, obiettivamente perchè prima di essa non esiste una volontà di legge concreta.

Ha valore per un numero di destinatari indeterminato e che vien man mano determinandosi in futuro con il criterio differenziale dell'appartenenza alla categoria.

Può essere modificata, quando le condizioni di fatto che ha accertato vengano a cessare. Si è già notato come l'azione di revisione del contratto e della sentenza collettiva, che l'art. 89 delle Norme d'attuazione concede al Sindacato, non sia una caratteristica particolare di questi due Enti, ma sia propria di ogni

(1) Il BETTI (*op. cit.* p. 45), che pur ammette la cosa giudicata nelle sentenze determinative, deve distinguere fra «contenuto normativo della sentenza» «e decisione giurisdizionale»; il che in altri termini conduce ad affermare la cosa giudicata in sentenze (determinative) che non contengono una decisione giurisdizionale in senso tecnico. Proprio le considerazioni del Betti confermano quel che si è detto nel testo: ossia che il concetto univoco di giurisdizione è l'accertamento di norme sostanziali e non anche strumentali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sentenza che decida su i cosidetti rapporti a tratto continuo regolati da norme strumentali (1), e cioè su di una domanda priva di *causa petendi* in senso tecnico (volontà di legge).

A chi neghi, come noi, il carattere giurisdizionale di queste sentenze, non si pone neppure il problema della esistenza della cosa giudicata in esse e degli eventuali rapporti fra r. j. ed azione di revisione.

Tuttavia rimane pur sempre aperta la ricerca volta alla costruzione giuridica dell' azione di revisione.

Tale mezzo d' impugnativa non è spiegabile nel campo dei gravami ordinati dal Codice di Procedura Civile e non solo di quelli che, secondo la dottrina comune, impediscono il formarsi della *res judicata*, ma anche di quelli, che la pongono nel nulla: l' opposizione di terzo e la revocazione ex art. 494, N° 1, 2, 3, C. P. C. Questi due mezzi accertano difetti, che avrebbero impedito al giudice, qualora fossero stati constatati, di decidere e alla cosa giudicata di formarsi: per il primo la mancanza di un interessato alla lite, per il secondo un' anomalia obbiettiva. L' azione di revisione invece, nonchè annullare la cosa giudicata o impedirne la formazione, agisce al di fuori dell' ambito di efficacia di essa. Invero l' azione di revisione ha come base un interesse di categoria ed un interesse superiore della produzione, dipendenti da circostanze ben diverse da quelle cui s' inspirarono la precedente sentenza o contratto collettivo; circostanze che non preesistevano a questi ultimi, ma che si formarono dopo di essi. La formazione di nuove circostanze è un fatto giuridico nuovo il quale crea nel sindacato agente l' interesse a chiedere una nuova determinazione, che soltanto *di riflesso* e mediatamente produce la cessazione di effetti della precedente sentenza (2).

---

(1) E' ovvio che si esclude dalle presenti considerazioni il caso in cui le parti richiedano la determinazione definitiva di un simile rapporto, ossia domandino di trasformare un rapporto variabile in fisso (V. BETTI, *Op. cit*, p. 3).

(2) V. su questo punto le buone osservazioni di BETTI (*Op. cit.*, pp. 184-192) e di SERMONTI (*Op cit.*, II, N. 441).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

II.

Compiuta questa rassegna necessariamente breve delle caratteristiche proprie dell' atto giurisdizionale comune e della sentenza collettiva, un primo confronto fra loro non manca di essere sconfortante per chi voglia vedere fra le due classi non solo una identità nominale, ma anche sostanziale.

Procuriamo di comprendere le basi sulle quali è posta la distinzione e di isolare i problemi. Appare subito come i criterî che prendono in considerazione il carattere rispettivamente dichiarativo e costitutivo e la efficacia di cosa giudicata o meno, differiscono nettamente da quello che considera il numero di destinatari.

Di conseguenza, anche qualora la sentenza avesse effetto soltanto per gli iscritti al sindacato e non, come nel caso concreto, per tutti gli appartenenti alla categoria, e potesse quindi ricondursi ai principî del diritto comune — non importa se della rappresentanza, del contratto a favore di terzi, della gestione di affari — la questione sulla *qualità processuale* della sentenza non sarebbe punto cessata ; ne verrebbe obliterato il solo lato dei destinatari. Di converso, l' ammettere il carattere legislativo della sentenza collettiva, considerando il numero indeterminato dei suoi destinatari, non risolve punto il problema della sua natura dichiarativa oppure no. E' dunque di grande momento il distinguere nella sentenza collettiva due problemi : la natura costituzionale od interna di essa ed i suoi effetti rispetto ai destinatari. Il secondo, di natura sostanziale, è comune al contratto collettivo, ed implica la grossa questione se sia contratto (*Barassi*, *Ranelletti*, *Pacinotti*), o legge (*Mossa*, *Zanobini*), o contratto fonte di norme giuridiche (*S. Romano*), o accordo (*Costamagna*), o contratto (o accordo ?) per i sindacati e legge per gli appartenenti alla categoria (*Ascarelli*), o contratto ed atto amministrativo (*Salemi*) ; e come tale alla teoria generale del contratto collettivo si deve rimandare. Il problema, diciamo così, interno

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

della sentenza è invece di natura essenzialmente processuale: partendo dal concetto qui posto di atto giurisdizionale deve essere senz' altro negata la identificazione di questo con la sentenza collettiva.

Le teorie, che ne tentano l' identificazione, non ci sembrano eccessivamente convincenti.

Il Raselli (1), pur ponendo a base del concetto di giurisdizione la sostituzione del giudice alle parti nella dichiarazione del diritto preesistente, ammette la giurisdizionalità della sentenza collettiva, perchè, a suo parere, il legislatore nell' atto di affidare ai giudici di equità la decisione di certe controversie sussume nell' ordinamento giuridico la equità stessa.

Questa tesi è stata energicamente e giustamente confutata dal Carnelutti (2) che ha affermato l' originalità della pronuncia del giudice in ogni caso in cui si applichino norme strumentali e non materiali, dall' Ascarelli (3), che ha distinto attività di accertamento da attività vincolata, e infine dal Liuzzi (4), secondo il quale quando la legge rinvia a norme non formali (che poi a stretto rigore non sono norme, ma semplicemente criterî di decisione), non le ammette nel proprio ordinamento, ma crea una sfera di autonomia al giudice che le applica.

La teoria del Carnelutti, la quale mira ad accogliere sotto il concetto di giurisdizione anche le decisioni, basate su norme strumentali, purchè siano emanate in composizione di un contrasto di interessi, non è da accettarsi perchè è costretta, come si è visto, a dare un concetto quanto mai ampio di cosa giudicata e ad ammettere che per alcune sentenze (quelle in base a norme materiali) si abbia un' accezione di cosa giudicata ben più rigorosa di quella assunta per le controversie risolte con norme strumentali.

---

(1) *Appunti intorno alla funzione della M. del L.* (Studi in onore di Chiovenda) part. nn. 10 e 11.

(2) *Eccesso di potere* (« Studi di dir. proc. civ. », I, 346-349).

(3) *Arbitri e arbitratori* « Riv. dir. proc. civ », 1929, I, p. 315 nota

(4) *Art. cit.*, col. 174.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ma del resto, quand' anche si assuma come caratteristica della giurisdizione la *lite giuridica* disegnata dal Carnelutti, non ci sembra che si possa considerare come atto di giurisdizione la sentenza collettiva. Infatti si ha lite quando vi è contrasto fra due interessi (1) e non fra due diversi apprezzamenti di un unico interesse.

Ora, a nostro parere, si può giungere per due strade alla conclusione che nel processo collettivo non si agiti una lite e che quindi il suo risultato non sia un atto giurisdizionale. Se si considera che gli interessi dei due sindacati sono una diversa configurazione dell' unico interesse rilevante giuridicamente, quello superiore della produzione, visto dal diverso punto di vista dei lavoratori e dei datori di lavoro, si deve concludere perentoriamente che non vi sia lite per definizione, essendovi bensì il contrasto tra due determinazioni di un unico interesse, ma non fra due interessi distinti.

Le argomentazioni, che possono addursi per questa ipotesi, sono gravi: il Sindacato è stato creato non per rinfocolare la lotta tra le classi sociali, ma per comporla, onde nel contrasto le volontà dei due Enti appaiono come affiancate più che contrapposte: di conseguenza gli interessi della categoria in tanto sono considerati dall' ordinamento giuridico in quanto siano in armonia con l' interesse superiore della produzione. Questo comune denominatore deve assistere i Sindacati, non solo nella stipulazione del contratto collettivo, ma anche nella loro complessa opera sociale (2).

A questa considerazione si potrebbe opporre (3):
che l' interesse superiore della produzione è soltanto lo scopo cui tendono i Sindacati, i quali all' inizio del processo o delle trat-

---

(1) CARNELUTTI, *Funzione* cit. N. 3 e *Lezioni* N. 44 e 396: CORTESIA DI SEREGO, *Il processo senza lite*, Padova, 1930, num. 39-41.

(2) BIAMONTI, *Interessi di categoria e diritti soggettivi degli Enti Sindacali* (Diritto del lavoro, 1930, I, part. pag. 503).

(3) CARNELUTTI, *Contratto e diritto pubblico* (Riv. Dir. pubb., 1929, I, p. 569) e *Il Diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano* (Dir. del Lav. 1930 I, 130).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tative rappresentano gli interessi contrapposti della loro categoria.

Se ben si riflette, la obiezione è tutt' altro che insuperabile: la lotta o contrapposizione di interessi non è propria soltanto del contratto e rispettivamente della lite, ma di ogni atto giuridico sostanziale e dei processi chiamati dal Carnelutti impropri (1). Infatti nel Parlamento i partiti politici, nelle Società anonime i Sindacati di azionisti, nella procedura volontaria in Camera di Consiglio i ricorrenti fanno valere i loro interessi e pongono a servizio di questi la loro volontà. Non è quindi considerando il processo collettivo all' inizio che può cogliersi esattamente il sintomo della lite. La questione è invece un' altra: se dal punto di vista dell' ordinamento giuridico siano presi distintamente in considerazione gli interessi della categoria personificati nel Sindacato o pur no.

Le ragioni che militano in favore della prima ipotesi sono state già esposte e il loro accoglimento conduce a negare che il contratto collettivo sia contratto e che il processo collettivo serva al componimento di una lite.

Ma, ammessa pure la distinzione fra i due interessi di categoria sostenuti dai Sindacati, si giunge all'affermazione del carattere contrattuale nel contratto collettivo, ma non — o almeno non *sic et impliciter* — alla presenza di una lite. Una considerazione si oppone a quest' ultima conseguenza: l' obbligatorietà delle conclusioni del P. M. nel processo collettivo. E' stato giustamente notato dal Cristofolini (2) che in alcuni casi « lo scopo che ambedue le parti vorrebbero perseguire e che esse considerano come un bene, è condannato dalla Legge che sacrifica l' interesse di ambedue i partecipanti al rapporto per tutelare un interesse diverso di natura collettiva, che si può personificare nello

(1) *Lezioni*, II, N. 89. Vedi su di essi il recente volume del CORTESIA DI SEREGO.

(2) *Sulla posizione e sui poteri del P. M. nel processo civile*, in « Riv. dir. proc. civ. », 1930, II, 23).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Stato, ma inteso lo Stato come suprema organizzazione etico-giuridica della collettività, non come uno degli enti, e sia pure il massimo, soggetto dell' ordinamento giuridico ». Di questo interesse della collettività, che nel caso nostro è quello della produzione, si rende interprete il P. M., il quale non è già parte in senso sostanziale, ossia soggetto della lite, ma parte in senso formale, ossia del processo: in altri termini, la lite si svolge fra gli interessi dei due Sindacati, mentre il P. M. funge da moderatore. Ma può assumersi come caratteristica della sentenza collettiva il concetto di composizione degli interessi in contrasto , quando questa ultima può essere e non essere il risultato del processo, ed anche se lo è, non la si apprende come tale, ma soltanto perchè ha rispettato e tutelato gli interessi superiori della produzione?

La lite esiste tra gli interessi dei due Sindacati, ma non alla composizione di essa è diretta la sentenza collettiva, bensì alla tutela degli interessi superiori, che può o non coincidere colla prima.

Conseguenza di tale stato di cose è la particolare natura dell' attività dei Sindacati nel processo collettivo : essa non appare come una vera e propria domanda, ma come una semplice informazione, che il Giudice, non solo può ammettere o rigettare (come avviene nel comune processo), ma può ammettere soltanto in parte e surrogare nel rimanente con criterî proprî (1).

Nè può affermarsi che, così configurato, il processo collettivo rientri in quella categoria di processi che il Calamandrei chiama inquisitorî. Infatti, in queste forme il giudice agisce sempre per la tutela dell' interesse collettivo alla composizione dei conflitti : ad esempio, nel processo di annullamento del matrimonio, ancorchè le due parti sieno d' accordo, può sempre affermarsi che esista il contrasto fra l' interesse al mutamento dello stato giuridico voluto dalle parti e l' interesse al mantenimento di esso personificato quest' ultimo dal P. M (2).

---

(1) Di questo particolare atteggiamento delle domande delle parti ha avuto esatta intuizione il SERMONTI, *op. cit.*, II, p. 262.

(2) CALAMANDREI, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, nn. 9-10, in « Studi per Chiovenda ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma nel processo collettivo, volto alla formulazione di condizioni di lavoro, lo scopo non è già la composizione dei conflitti. ma è la tutela degli interessi superiori della produzione, che soltanto di riflesso fa cessare il conflitto fra lavoratori e datori di lavoro.

Insomma si considerino distinti gli interessi dei Sindacati o pur no, si deve negare alla sentenza collettiva il carattere giurisdizionale, ancorchè si assuma come scopo del processo la composizione della lite.

III.

Gli art. 88 e 91 delle norme di attuazione stabiliscono che la sentenza collettiva, la quale formuli nuove condizioni di lavoro, è denunciabile in Cassazione.

Prima facie, il ricorso in Cassazione per controversie, nelle quali non si applicano norme materiali, può apparire un assurdo che non può essere evitato in un secondo momento col dire che il sindacato in Cassazione ha luogo per gli *errores in procedendo*, i quali possono verificarsi in questo giudizio come in ogni altro, e perchè il M. del Lavoro abbia tralasciato di statuire nella sentenza quelle condizioni di lavoro corrispondenti ai paragrafi 14-20 della Carta del Lavoro, la cui inclusione è imposta dal R. D. 6 maggio 1928, N° 1251. Invero l' articolo 91 non si presta con la sua lata accezione a restringere il suo significato agli *errores in procedendo,* come il sopravveniente Decreto 1928 non impedisce di porre la questione per il periodo di tempo dal 1926 al 1928.

Il dilemma appare allora ben semplice : o si conchiude con il Carnelutti (1) che la legge in tal punto è manchevole, o, superata questa pregiudiziale di natura politico-legislativa, si procura di spiegare la legge.

Bisogna pur confessare che per concludere nel primo senso

---

(1) *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, n. 75.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un argomento è dato dallo stesso diritto positivo e precisamente dall' articolo 31 C. P. C., secondo il quale contro le sentenze degli arbitri non è ammesso il ricorso in Cassazione, nè in appello quando gli arbitri siano autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori, ossia senza seguire le regole di diritto. L' argomento non potrebbe essere ritorto col dire che non è una necessità giuridica, ma soltanto l'intento di accelerare il procedimento arbitrale, che ha indotto il legislatore a togliere la garanzia del doppio grado di giurisdizione perchè, se scopo della Cassazione è di garantire l' applicazione della legge correggendo l' aberrante interpretazione di essa (1), non si comprende come possa esplicarsi la sua funzione nel caso presente, in cui la legge permette al giudice di non seguire la norma scritta.

Tuttavia la questione merita di essere approfondita nei riguardi dell' art. 91, che altrimenti rimarrebbe senza alcun significato pratico.

Secondo noi, il problema deve essere impostato sui rapporti fra Cassazione e norma strumentale. Come è noto (2) si definisce strumentale la norma che non impone alle parti obblighi diretti, ma conferisce al giudice il potere di emettere una decisione, la quale soltanto fissa gli obblighi per le parti. Essa a parer nostro può esser distinta in due classi a seconda che il legislatore lasci al giudice la più ampia libertà o gli imponga criterî di decisione. La prima ha i suoi esempi più netti e caratteristici nell' *arbitrium merum* e negli art. 1454 e 1718 Cod. Civ.; ad essa appartengono in genere tutte le fattispecie in cui o non sia dato al giudice alcun criterio, oppure quello molto ampio dell'equità e della giustizia.

Come esempi della seconda classe di norme possono richiamarsi gli art. 544 e 578 Cod. Civ., in materia di acque, l' art. 143 Cod. Civ. in tema di alimenti, e infine l'art. 17 della legge 3 aprile 1926.

---

(1) CALAMANDREI, *Cassazione*, vol. II, n. 104.
(2) CARNELUTTI, *Lezioni*, Vol. I, n.n, 33-42-48.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Rispetto alla prima classe la Cassazione ha facoltà d'intervenire in una misura assai ristretta, ed in ogni modo non caratteristica di queste norme, se la motivazione della sentenza sia illogica o contraddittoria. Più precisamente la Cassazione potrebbe riformare la pronuncia del giudice di merito, che, trovata la premessa maggiore (la quale è sempre una massima di esperienza), deducesse da questa conseguenze aberranti (in questo caso la censura della S. C. è identica a quella, che può esercitare sul sillogismo probatorio) (1).

Il controllo della Cassazione apparisce invece ben più limitato quando rilevi la illogicità della premessa maggiore.

Ad esempio, sarebbe censurabile una pronuncia del giudice, il quale assumesse il getto dei dadi come criterio per la determinazione del giusto prezzo. Fin qui siamo d'accordo con il Calamandrei (2); ma non possiamo invece condividere la motivazione e l'ulteriore estensione di questo sindacato. In sostanza, non è per la violazione di ogni massima di esperienza, che può adirsi la Cassazione, ma soltanto quando la decisione del giudice di merito sia illogica nella prima classe di norme strumentali; e quando, avendo il legislatore scelto qualcuna fra le molte massime, cui può ispirarsi il giudice nella soluzione della controversia (il che avviene sempre nella seconda classe di norme strumentali), il giudice di merito non la segua.

E la spiegazione è ovvia: nei casi in cui si impone al giudice di determinare semplicemente il *giusto* prezzo, i criterî per attuare la giustizia e l'equità della decisione — le massime d'esperienza, insomma sono diversi, ed è rilasciato al potere discre-

---

(1) CARNELUTTI, *Limiti del rilievo dall' error in iudicando in Cassazione* in « Studi di dir. proc. civ. », Vol. I, part. 6. 13.

(2) *Massime di esperienze in Cassazione* (« Riv. dir. proc. civ. » 1927, II, pag. 126, in nota a sent. Cassazione 9 novembre 1926, la quale censurava la sentenza di merito per aver ritenuto come criterio per determinare il giusto prezzo agli effetti della lesione enorme, quello del valore composto e non già quello del valore comparato). Anteriormente, dello stesso autore: *La genesi logica della sentenza civile*. 1914 (ora riprodotta in « Studi sul processo civile », Vol. I, nn. 4 e 5).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zionale del giudice, quando la legge non ne preferisca uno, lo sciogliere quello in base al quale sia meglio composta la controversia.

Le considerazioni sulla prima classe di norme strumentali chiariscono l' ufficio della Cassazione riguardo alla seconda. Invero, se la legge richiede che nella formulazione di nuove condizioni di lavoro debbono esser tenuti presenti gli interessi della categoria e della produzione nazionale, se nel dirimere la controversia fra proprietari di fondi rustici in materia di acque debbono essere armonizzati il rispetto alla proprietà ed i vantaggi della agricoltura, la Cassazione, oltre ai due profili, sotto i quali abbiamo visto censurabile la pronuncia in base alla prima classe di norme strumentali, dovrà verificare se i criterî, che hanno guidato il giudice nella decisione (criterî che fanno le veci di una norma giuridica, ma non sono una norma), siano quelli indicati dalla legge. E non saranno già le opinioni personali (si noti che la difficoltà è identica a quella, in cui si trova il giudice, che decide sulla notorietà di un fatto) (1), la misura, alla quale la Cassazione dovrà rifarsi, ma le dichiarazioni contenute nella Carta del Lavoro e le massime di esperienza, che in tema di economia corporativa esistono e si formeranno man mano.

Ognuno comprende come il profilo più ovvio sotto il quale si assume questo esame appaia l'eccesso di potere, e, precisamente, non nella nozione comune, che lo riguarda come una forma d'incompetenza rincarata (2), ma nel significato di «vizio causale» dell' atto, quale è lumeggiato dal Carnelutti (3) e che sembra avvicinarlo all' annullamento dell' atto amministrativo per sviamento di potere.

---

(1) Vedi CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio* (Riv. dir. proc. civ., 1925, I, pag. 126, il quale opportunamente richiamandosi alla «cultura» rileva la potenzialità e la relatività del concetto di notorietà. Vedi in argomento tangenziale al presente, JEMOLO, *La competenza del Cons. di S. in sede giurisdizionale nella risoluzione di questioni tecniche* («Riv. di dir. pubblico», 1927, II, pp. 572-575).

(2) MORTARA, *Commentario*, Vol. I, pag. 453.

(3) CARNELUTTI, *Eccesso di potere*, già citato, pp. 357-363.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il titolo di censura in Cassazione, al quale ci sembra debba esser tipicamente sottoposta la sentenza collettiva, dimostra come, fermi restando i limiti apposti ai poteri istruttori della C. S., la funzione di essa sia in tal caso da riavvicinarsi più ad una giurisdizione di merito che di mero diritto (1). Tuttavia i limiti di tale esame possono essere tracciati almeno approssimativamente nel senso che il sindacato della Corte sarà possibile quando la sentenza collettiva : 1) non avrà seguito i criterî posti dalla legge : contemperamento degli interessi della categoria con quello superiore della produzione ; 2) e non seguendoli abbia violato massime di esperienza, il che è forse un modo tecnicamente più corretto per indicare la *gravità dell' errore*, sintomo dell'eccesso di potere.

Virgilio Andrioli.

---

(1) CAMMEO, *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa*, I N. 166, pag. 344.

Redattore responsabile : prof. ARNALDO VOLPICELLI

Stabilimento Tipografico Succ. Nistri, Pisa 1931 (IX).